CODICE PENALE PER GLI ANTICHI STATI DI S. M. VITTORIO EMMANUELE 2...

Sardegna



CODICE PENALE

PER GLI ANTICHI STATI

DI S. M. VITTORIO EMMANUELE II



CODICE PENALE

PER GLI ANTICHI STATI

DI S. M.

VITTORIO EMMANUELE II.

COL DECRETO PER L'ATTUAZIONE DI ESSO

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE





NAPOLI
STAMPERIA NAZIONALE
1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE

DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Vista la relazione della Commessione per gli studii legislativi instituita con decreto del dì 6 febbraio corrente anno;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di grazia e giustizia;

Udito il Consiglio di Luogoteoenza;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Dal 1.° luglio 1861 avrà vigore nelle provincie napoletane il Codice Penale del 20 novembre 1859 attualmente in osservanza negli antichi Stati di S. M. e in altre provincie del Regoo Italiano, con le modificazioni che si contengono negli articoli seguenti.

ART. 2.

Non avranno vigore in queste provincie gli art. 99, 182, 374, 425, 481, 530, il n.° 2 dell' art. 533, e gli art. 536, 692.

ART. 3.

Agli art. 14, 16, 20, 24, 25, 80, 88, 94, 95, 96, 102, 103, 105, 131, 135, 138, 149, 352, 489, 490, 503, 525, 531, 532, 534, 561 sono sostituiti i seguenti:

Art. 14. La pena di morte sarà eseguita col modo ordinario della decapitazione sinora praticato, escluso ogni grado di pubblico esempio, salvo il caso contemplato nell' art. 531.

Art. 16. La pena de' lavori forzati a vita sarà espiata ne' luoghi e modi con cui si è sinora espiata in queste provincie italiane la pena dell' ergastolo, salve le modificazioni che verranno stabilite da speciali regolamenti.

Art. 20. La condanna de' lavori forzati a vita trae seco la perdita de' diritti politici, e la interdizione patrimoniale. Il tribunale di circondario dispone gli assegnamenti da farsi alla famiglia del condannato, o ad altri che vi abbiano diritto, e dispone i sussidii alimentarii in pro del condannato, che debbono limitarsi ad un piccolo sollievo.

Art. 24. Nessuna pena è infamante.

Art. 25. I condannati alla pena de' lavori forzati a vita, ed i condannati a quella de' lavori forzati a tempo pe' reati contemplati nella seconda parte dell' art. 23, non potranno essere assunti come periti, nè fare testimonianza in giudizio fuorchè per somministrare semplici indicazioni, e saranno esclusi dalla facoltà del porto d' armi.

Art. 80. Saranno approvati per decreto della Luogotenenza i regolamenti concernenti la espiazione delle varie pene contemplate negli articoli precedenti nelle provincie napoletane.

Art. 88. Il fanciullo che non ha compiuto l' età di anni nove, sarà esente da pena. Il minore degli anni 14 sarà sottoposto a pena quando consti che abbia operato con discernimento. Nel caso di esenzione da pena, se si tratta di crimine o delitto le Corti ed i Tribunali ordineranno che l'imputato sia consegnato a' suoi parenti facendo loro assumere l'obbligo di bene educarlo, e di vigilare sulla sua condotta sotto pena de' danni, ed ove le circostanze dei casi lo esigano, di una multa estensibile a lire centocinquanta. È tuttavia in facoltà delle Corti e de' Tribunali di ordinare che l'imputato sia ricoverato in uno stabilimento pubblico di lavoro per un tempo maggiore, o minore, secondo l'età di lui e la natura del reato, senza che però possa eccedere quello in cui l'imputato avrà compiuto il diciottesimo anno.

Art. 94. Non vi è reato se l'imputato nel tempo in cui l'azione fu eseguita trovasi in istato di privazione di mente permanente o transitoria derivante da qualunque causa, ovvero vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

Art. 95. Allorchè il vizio di mente o la forza non si riconoscessero tali da rendere non imputabile l'azione, i giudici applicheranno all' imputato, secondo le circostanze de' casi, la pena del carcere estensibile anche ad anni dieci, o quella della custodia estensibile anche ad anni venti. Ne' casi tuttavia in cui la legge infligge pel reato o pene correzionali diverso dal carcere o dalla custodia, o pene di polizia, i giudici applicheranno la pena prescritta dalla legge colla diminuzione di uno a tre gradi.

Art. 96. È punibile il tentativo di crimine o delitto, quando la volontà di commetterlo è manifestata con atti di esecuzione, e questa per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole fu interrotta, o mancò di produrre il suo effetto. Il tentativo di delitto è punibile ne' soli casi in cui l' azione penale si esercita senza il bisogno d'istanza privata, e nei delitti contro la proprietà.

Art. 102. Sono agenti principali del reato:

1.° Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;

2.° Coloro i quali con doni, promesse, mi-

nacce, abuso di potere o di autorità, o con artifizii colpevoli, avranno indotto taluno a commetterlo;

3.° Gli esecutori immediati dell' atto costitutivo del reato.

Art. 103. Sono complici

1.° Coloro che istigheranno o daranno le istruzioni, o le direzioni per commettere un reato;

2.° Coloro che avranno procurato le armi, gl'istrumenti e qualunque altro mezzo che avrà servito all' esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne;

3.° Coloro che senza essere immediati esecutori del reato, avranno scientemente aiutato o assistito l' autore, o gli autori del reato nei fatti che lo avranno preparato, o facilitato, o consumato.

Art. 105. Le circostanze e le qualità permanenti, o accidentali inerenti alla persona, per le quali o si toglie, o si diminuisce, o si aggrava la pena di taluno degli autori, od agenti principali, o de' complici, non sono calcolate per escludere, diminuire, od aumentare la pena riguardo agli altri autori od agenti principali o complici del medesimo reato. Le circostanze materiali che aggravano la pena di un reato, non nuocciono che agli autori o a coloro tra i complici i quali ne hanno avuto la scienza nel momento dell'azione o della cooperazione costitu-

tiva della loro reità. Quando le circostanze materiali costituiscono per se stesse un reato, non nuocciono che agli autori o complici del medesimo.

Art. 131. Il reato e le pene si estinguono:
1.° Colla morte del reo, salvo il disposto nell'art. 15;
2.° Coll' espiazione della pena;
3.° Cogl'indulti o con speciali grazie sovrane;
4.° Colla prescrizione;
5.° Colla rinunzia della parte privata ne' casi dalla legge determinati.

Art. 135. Distinguendosi il reato per l' espiazione della pena, il condannato non rientrerà in quei diritti, nè riacquisterà quella capacità di cui sia stato privato colla sofferta condanna, ove alla pena sia unita la interdizione da' pubblici uffizii, o dall'esercizio di una carica, di un impiego, di una professione, di una negoziazione od arte, senza pregiudizio di ciò che è stabilito nel codice di procedura penale, nel libro 3.° titolo 12, sulla riabilitazione dei condannati che hanno scontato la pena.

Art. 138. Contro le sentenze di pene criminali minori della morte, o de' lavori forzati a vita, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di venti anni compiti, a cominciare dal giorno della sentenza.

L' azione penale pe' crimini punibili con le pene suddette si prescriverà in dieci anni com-

più da decorrere dal giorno del commesso crimine, e se vi fu processo dall' ultimo atto del medesimo.

Art. 149. Le prescrizioni dell'azione civile risultante da un reato qualunque, se l'azione civile sia stata intentata unitamente all'azione penale, saranno regolate secondo la prescrizione del reato, dal quale esso nasce; altrimenti saranno regolate colle disposizioni delle leggi civili. Le prescrizioni delle condanne civili pronunziate in materia penale saranno sempre regolate colle disposizioni delle leggi civili.

Art. 352. Se un documento prodotto viene attaccato di falso prima che se ne sia tratto profitto, ed il giudizio sia di falso in privata scrittura, l'imputato sarà citato a dichiarare se intenda far uso, o se voglia desistere dal far uso del documento. Se la parte dichiara di non volersi più servire del documento, sarà il documento rigettato dal processo, e non vi sarà più luogo al procedimento penale.

Questa dichiarazione non è più rivocabile nè nel giudizio criminale nè nel giudizio civile.

La dichiarazione non produce effetto che solamente per colui che la fa, e per coloro che hanno causa da lui.

Se la parte o non risponda fra otto giorni, o dichiari che intenda servirsi del documento, l'istruzione sulla falsità sarà proseguita, nè la dichiarazione successiva dell'imputato di non

più volersene servire produrrà alcun effetto.

Art. 489. Lo stupro violento sovra individui dell' uno o dell' altro sesso sarà punibile colla relegazione estensibile ad anni dieci, secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze.

Art. 490. Lo stupro si considera come violento :

1.° Quando la persona stuprata non abbia compiuto l' età di 12 anni.

2.° Quando la persona di cui si abusa trovisi per malattia, per alterazione di mente o per altra causa accidentale fuori de' sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.

3.° Quando si è commesso dagl' institutori, direttori, o tutori sulle persone di età minore di 16 anni compiuti affidate alla loro cura o direzione.

4.° Quando si è commesso su' prigionieri da coloro che sono incaricati della loro custodia o trasporto.

Art. 503 Nel caso di aborto diretto ad occultare per cagion d' onore una prole illegittima, le pene stabilite dagli articoli precedenti discenderanno da uno a due gradi.

Art. 525. L' omicidio volontario è qualificato per infanticidio quando è commesso in persona di un fanciullo di recente nato e non ancora battezzato, o inscritto ne' registri dello stato civile.

Art. 531. I colpevoli di parricidio, di vene-

ficio, d'infanticidio e di assassinio per premeditazione sono puniti colla morte. Il condannato per parricidio sarà condotto al luogo del patibolo a piedi nudi e col capo coverto di un velo nero.

Art. 532. La pena dell' infanticidio sarà diminuita da uno a tre gradi quante volte sia stato diretto ad occultare per cagione di onore una prole illegittima.

Art. 534. L' omicidio volontario sarà punito co' lavori forzati a vita

1.° Quando è commesso con prodizione o aguato: salvo il caso che la prodizione o l' aguato costituisca premeditazione;

2.° Quando è commesso senza altra causa che per impulso di una brutale malvagità;

3.° Quando è accompagnato da gravi sevizie.

4.° Quando è commesso sul discendente legittimo e naturale: quando è commesso sul figlio naturale dalla madre, o dal padre sul figlio naturale legalmente riconosciuto; quando è commesso sul figlio adottivo, sul coniuge, sul fratello, o sulla sorella in secondo grado.

L' omicidio volontario non accompagnato da alcuna delle circostanze e qualità indicate innanzi, sarà punito con venti anni di lavori forzati.

Art. 561. L' omicidio volontario sarà punito col carcere ne' seguenti casi:

1.° Se è stato commesso dal marito sulla per-

sona della moglie, o del complice, o di entrambi nell' istante in cui li sorprende in flagrante adulterio.

2.° Se è stato commesso da' genitori e nella loro casa sulla persona della figlia o del complice, o di entrambi nell' istante che li sorprendono in istupro od adulterio flagrante.

La disposizione del presente articolo non sarà applicabile a' mariti ed a' genitori, quante volte essi fossero stati lenoni della loro moglie o figlia, o ne avessero favorito, eccitato o facilitato la prostituzione.

Art 4

Sono aggiunte alle disposizioni del codice penale le seguenti disposizioni.

1.° Ne' reati di falso preveduti dagli articoli 316 a 363 le pene saranno diminuite da uno a due gradi pe' privati quante volte nè in tutto nè in parte siasi tratto profitto, nè ottenuto l' oggetto pel quale la falsità era stata commessa.

2.° Ne' reati preveduti dagli articoli 489 a 500 non si apre l' adito ad azione penale senza privata istanza di punizione. Ma quando alcuno di questi reati sia accompagnato da altro crimine, o sia commesso con riunione armata, l'esercizio dell' azione penale è indipendente dalla istanza privata.

3.° Le scuse prevedute negli articoli 562, 563 sono comuni a' genitori, o altri ascendenti, a' figli o altri discendenti, a' fratelli ed alle sorelle in secondo grado, a' coniugi ed agli affini negli stessi gradi, de' quali gli uni vendicassero le offese degli altri.

4.° Sarà punito colla pena del 2.° al 4.° grado della relegazione l'omicidio volontario commesso dalla moglie sulla persona del marito o della complice o di entrambi nell' istante in cui li sorprende in flagrante adulterio.

ART. 5.

Tutte le leggi, decreti, rescritti e regolamenti sinora pubblicati nelle materie contemplate dal predetto codice penale rimangono abrogati dal giorno in cui esso codice avrà vigore.

ART. 6.

In conformità dell' art. 1.° della presente legge sarà pubblicato il codice penale del 20 novembre 1859. Un esemplare stampato di detto codice con in fronte il presente decreto, firmato da Noi e contrassegnato dal Segretario Generale di Stato presso la Luogotenenza, servirà di originale e verrà depositato e custodito nella Segreteria Generale della Luogotenenza.

La pubblicazione di detto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato dalla

Tipografia nazionale a ciascun comune di queste provincie napoletane per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore di ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo di Luogotenenza sia inserito negli atti del Governo, ingiungendo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Napoli, 17 febbraio 1861.

Firmato — EUGENIO DI SAVOIA

Firmato — Costantino Nigra

Il Consigliere di Luogotenenza
incaricato del Dicastero
di grazia e giustizia
Firmato — Gio. d'Avossa

VITTORIO EMMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC. ECC.

In virtù de' poteri straordinarii a Noi conferiti colla legge 25 aprile 1859;

Sentito il Consiglio de' Ministri;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno, interinalmente incaricato di reggere il Ministero degli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Il Codice Penale, da pubblicarsi a tenore dell' art. 3 della presente legge, è approvato, ed avrà esecuzione nelle antiche e nelle nuove provincie de' nostri Stati cominciando

2

dal giorno primo di maggio mille ottocento sessanta.

Nondimeno le disposizioni contenute in esso Codice nel libro II, tit. III, cap. I, sez. I, *Dell' attentato all' esercizio de' diritti politici*, avranno immediata esecuzione in conformità dell' art. 4 della legge 23 giugno 1854.

Art. 2.

Un esemplare stampato di detto Codice, firmato da Noi, e contrassegnato dal Guardasigilli, servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivii generali del Regno, unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese, firmata dal Guardasigilli suddetto.

Art. 3.

La pubblicazione di detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella tipografia reale a ciascuno de' comuni dello Stato per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigil-

lo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. a Torino, addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMMANUELE

(Luogo del Sigillo)
V.° il Guardasigilli
U. RATTAZZI.

U. RATTAZZI.

CODICE PENALE



DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Qualunque violazione della legge penale è un reato.

2. Il reato che la legge punisce con pene criminali è un *crimine*.

Il reato che la legge punisce con pene correzionali è un *delitto*.

Il reato che la legge punisce con pene di polizia è una *contravvenzione*.

3. Nessun reato può punirsi con pene che non erano pronunciate dalla legge prima che fosse commesso.

Se la pena che era imposta dalla legge al tempo del commesso reato, e quella stabilita dalla legge posteriore fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la pena più mite.

Se la nuova legge cancella dalla classe de' reati un' azione considerata come reato dalla legge anteriore, cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna.

4. Le pene imposte dalla legge non potranno dal giudice aumentarsi, diminuirsi, nè commutarsi, se non ne' casi ed entro i limiti dalla legge stessa determinati.

5. Il regnicolo, che avrà commesso in estero territorio un crimine contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta, sarà giudicato e punito in questi regni Stati secondo le disposizioni del presente Codice.

6. Il regnicolo, che avrà commesso in estero territorio un crimine a danno di un regnicolo o di uno straniero, ove rientri in qualunque modo ne' regii Stati sarà giudicato e punito colle pene stabilite nel presente Codice, le quali però potranno, secondo le circostanze de' casi, essere diminuite di un grado.

Tale disposizione si applicherà anche al caso in cui il regnicolo avrà commesso in estero territorio un delitto a danno di un regnicolo, se la parte offesa ne porti querela.

Lo stesso avrà luogo se il delitto sarà stato commesso in estero territorio a danno di uno straniero, semprechè nel paese a cui lo straniero appartiene si osservi eguale trattamento a favore de' regnicoli.

7. Sarà giudicato e punito a termini del presente Codice lo straniero, che avendo in estero territorio commesso un crimine contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta, fosse arrestato ne' regii Stati, o consegnato da altri Governi.

8. Lo straniero che avrà commesso in estero territorio, sia contro un regnicolo, sia contro un altro straniero, alcuno de' crimini indicati negli articoli 596 a 500 inclusivamente, se venga arrestato ne' re-

gli Stati, o consegnato da altri Governi, sarà giudicato e punito a norma dell' articolo 6, semprechè il crimine sia seguito a distanza non maggiore di un mezzo miriametro da' confini de' regii Stati, o, essendo seguito a maggiore distanza, abbia il colpevole trasportato ne' regii Stati danaro od effetti depredati.

9. Fuori de' casi indicati nell' articolo precedente, lo straniero che, avendo commesso in estero territorio un crimine a danno di un regnicolo, entrasse nel territorio de' regii Stati, sarà arrestato, o, previa l' autorizzazione del Governo del Re, ne sarà offerta la consegna al Governo da cui dipende il luogo del commesso crimine per esservi giudicato. Ricusando quel Governo di riceverlo, sarà il colpevole giudicato e punito ne' regii Stati a norma dell' articolo 6.

Lo stesso avrà luogo pe' delitti commessi da uno straniero a danno di un regnicolo in territorio estero, quando in parità di caso fosse il regnicolo punito nel paese cui appartiene lo straniero, salva però sempre l' azione civile.

10. Le disposizioni degli articoli 6, 8 o 9 non avranno luogo quando i colpevoli saranno già stati giudicati definitivamente nel paese in cui commisero il reato, e vi avranno in caso di condanna scontata la pena.

11. Non potrà consegnarsi alcun delinquente a veruno degli Stati stranieri senza ordine del Governo del Re.

12. Le disposizioni del presente Codice non sono applicabili a' reati pe' quali provvedono in modo speciale le leggi militari e marittime.

LIBRO PRIMO

DELLE PENE E DELLE REGOLE GENERALI PER LA LORO APPLICAZIONE ED ESECUZIONE.

TITOLO I.

DELLE PENE.

CAPO I.

Delle pene criminali.

13. Le pene criminali sono :
1.° La *morte;*
2.° I *lavori forzati a vita;*
3.° I *lavori forzati a tempo;*
4.° La *reclusione;*
5.° La *relegazione;*
6.° L' *interdizione da' pubblici uffizii.*

14. [La pena di morte si eseguisce ne' modi sinora praticati.

L' esecuzione si fa nel comune dove siede la Corte che pronunciò la sentenza]. *

15. Se il condannato alla morte per sentenza divenuta irrevocabile fugge dalle mani della giustizia, o viene per morte procurata a mancare prima dell'esecuzione, l' esecutore di giustizia affiggerà ad una colonna nel luogo a ciò destinato un cartello, in cui siano scritti a grandi caratteri il nome, il cognome, il soprannome se ne ha, la professione, la patria, il

* Gli articoli chiusi fra parentesi [ ] sono quelli che pel decreto dei 17 febbraio 1861 o sono considerati come di niun vigore per queste provincie, o sono modificati.

domicilio del condannato, il crimine e le sue qualità, la pena pronunziata e la data della sentenza.

Il cartello rimarrà affisso per ore tre almeno.

16. [I condannati *a' lavori forzati* sono sottoposti alle opere più faticose a profitto dello Stato, colla catena a' piedi, e nel modo prescritto da' regolamenti; ferme pe' condannati a' lavori forzati a vita le disposizioni degli articoli 119, 120 e 121 ne' casi ivi preveduti.]

17. I condannati alla *reclusione* sono rinchiusi in una casa di forza, e sottoposti a' lavori che vi si eseguiscono, a norma de' regolamenti.

18. La *relegazione* consiste nella detenzione del condannato in un castello od in altro luogo forte, e nel modo prescritto da' regolamenti.

19. La pena dell'*interdizione da' pubblici uffizii* consiste:

Nella esclusione perpetua dal diritto di elettorato e da quello di eligibilità in qualsiasi Comizio elettorale, e in generale da ogni altro diritto politico;

Nella esclusione perpetua da ogni funzione, impiego, od officio pubblico;

Nella decadenza dal beneficio ecclesiastico di cui il condannato fosse provvisto;

Nella perdita di tutte le decorazioni nazionali od estere, di tutti i distintivi d'onore civili o militari, di tutti i titoli pubblici, di tutt'i gradi e di tutte le dignità accademiche;

Nella incapacità di essere tutore o curatore, o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne pei proprii figli ne' casi dalla legge contemplati.

20. [Lo condanne alle pene di morte e de' lavori forzati a vita traggono seco la perdita de' dritti politici e di quelli specificati nell'art. 44 del Codice civile delle antiche provincie del Regno.]

21. La condanna a' lavori forzati a tempo porta seco l'interdizione da' pubblici uffizii.

Produrrà anche gli stessi effetti la condanna alla reclusione quando sarà pronunziata per alcuno de' crimini designati nell'alinea dell'art. 23, e così pure la condanna alla reclusione od alla relegazione negli altri casi dalla legge espressamente determinati.

22. Ogni condannato alla pena de' lavori forzati a tempo, o della reclusione, sarà durante la pena in istato d'interdetto legale: e gli sarà nominato un tutore per agire in suo nome, e per amministrare i suoi beni nelle forme prescritte dalle leggi civili per gl'interdetti.

Scontata la pena, saranno restituiti al condannato i suoi beni, ed il tutore gli renderà conto della sua amministrazione, secondo le norme fissate dalle leggi civili.

Durante la pena, non potrà essere rimessa al condannato alcuna somma o porzione delle sue rendite, eccetto che si tratti di tenue sussidio alimentario da somministrarglisi nel modo determinato da' regolamenti.

23. Le sentenze di condanna alle pene di morte e de' lavori forzati a vita saranno stampate, affisse e pubblicate nella città in cui sono state pronunciate, nel capo-luogo del comune in cui fu commesso il crimine, ed in quello del domicilio o della dimora del condannato.

Lo stesso si osserverà per le sentenze di condanna a' lavori forzati a tempo, quando siano pronunciate per crimini di grassazioni, di estorsioni, di rapine, di furti, di falsificazione di monete, cedole, obbligazioni dello Stato, carte di pubblico credito equivalenti a moneta, bolli, sigilli, o scritture, di falsa testimonianza, o di calunnia.

24. [Le condanne menzionate nell'articolo precedente sono le sole che la legge riguarda come infamanti. L'infamia che ne deriva non si estende oltre la persona del condannato.]

25. [I condannati alle pene infamanti, oltre alle incapacità portate dall' art. 19, non potranno essere assunti come periti, nè fare testimonianza in giudizio, fuorchè per somministrare semplici indicazioni; e saranno esclusi dalla facoltà del porto d'armi.]

CAPO II.

Delle pene correzionali.

26. Le pene correzionali sono:
1.° Il *carcere*;
2.° La *custodia*;
3.° Il *confino*;
4.° L'*esilio locale*;
5.° La *sospensione dall'esercizio de'pubblici uffizj*;
6.° La *multa*.

27. Chiunque sarà condannato alla pena *del carcere* sarà chiuso in una casa di correzione, e potrà essere impiegato in alcuno de' lavori ivi stabiliti, a norma de' regolamenti.

Se la pena del carcere non eccede i sei mesi, da computarsi dalla data della sentenza, i Tribunali possono ordinare che sia scontata nelle carceri del circondario.

28. La *custodia* è una casa d'istruzione e d'industria, separata da quella di cui nel precedente articolo, e specialmente destinata pe' delinquenti di tenera età o di tenue discernimento.

I regolamenti determineranno le discipline particolari alla custodia.

29. Il *confino* consiste nell'obbligo ingiunto al delinquente di abitare in quello de'comuni de' regii Stati che sarà designato nella sentenza, alla distanza

almeno di un miriametro e mezzo tanto dal luogo del commesso reato, quanto dal comune del proprio domicilio, e da quello della persona offesa o danneggiata.

In caso di trasgressione, sarà il colpevole arrestato, e la pena del confino sarà convertita in quella del carcere per quel tempo che mancasse al compimento della pena.

30. L'*esilio locale* consiste nell'obbligo ingiunto al condannato di stare lontano dal comune ove è domiciliato: egli non potrà scegliere la propria residenza che alla distanza di tre miriametri tanto dal comune ove è domiciliato, quanto da quello del commesso reato, e del domicilio degli offesi o danneggiati.

In caso di trasgressione, sarà il colpevole arrestato, e la pena dell'esilio sarà convertita in quella del carcere, in conformità dell'alinea del precedente articolo.

31. La *sospensione dall' esercizio de' pubblici uffizi* consiste nell'esclusione per un certo tempo del condannato dall'esercizio de' diritti politici, e di qualunque funzione, impiego od officio pubblico, salva la particolare disposizione dell' articolo 193.

32. Se il condannato contravverrà alla sospensione, di cui nel precedente articolo, sarà punito colla pena del carcere estensibile a mesi sei, ferma stando la durata della sospensione.

33. Oltre i casi determinati dalla legge, la sospensione di cui nell' articolo 31 potrà essere aggiunta alla pena del carcere, sempreché si tratti di delitti commessi con abuso d'impiego. La durata della sospensione comincerà dal giorno in cui il condannato avrà scontata la pena del carcere.

34. La *multa* consiste nel pagamento all' Erario dello Stato di una determinata somma maggiore di lire cinquanta, da applicarsi secondo le leggi e regolamenti relativi,

CAPO III.

Delle pene di polizia.

35. Le pene di polizia sono:
Gli *arresti;*
L'*ammenda;*
salvo il disposto dell'articolo 50.

36. Gli *arresti* si scontano nella casa di deposito del Mandamento, ovvero in altro luogo destinato nello stesso Mandamento.

37. L'*ammenda* consiste nel pagamento all'Erario dello Stato di una determinata somma non maggiore di lire cinquanta, nello stesso modo prescritto per la multa.

CAPO IV.

Delle pene accessorie.

38. Sono pene accessorie:
1.° L'interdizione, o la sospensione dall'esercizio di una carica od impiego determinato, di una determinata professione, negoziazione od arte;
2.° La sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza;
3.° L'ammonizione.

39. *L'interdizione dall'esercizio di una carica od impiego determinato, di una determinata professione, negoziazione od arte,* rende il condannato incapace di esercitarla per l'avvenire: contravvenendo, sarà punito colla pena del carcere estensibile a due anni, e in caso di recidiva questa pena potrà essere duplicata.

40. L'interdizione, di cui nel precedente articolo, sarà sempre aggiunta alle condanne per crimini com-

messi con abuso dell' esercizio di una carica, di un impiego, di una professione, di una negoziazione o di un'arte.

41. La pena della *sospensione da una carica od impiego determinato* consiste nel vietare per un certo tempo al condannato l'esercizio di quella carica od impiego pel tempo non minore di un mese nè maggiore di un anno.

La pena della *sospensione da una determinata professione, negoziazione od arte* consiste nel vietare al condannato l'esercizio di quella professione, negoziazione od arte, pel tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi.

42. Oltre i casi determinati dalla legge, la sospensione di cui nel precedente articolo può aggiungersi, secondo i casi, alle pene correzionali inflitte per delitti commessi con abuso dell'esercizio di una carica, di un impiego, di una professione, di una negoziazione o di un'arte.

In caso di contravvenzione, avrà luogo il disposto dell'articolo 32.

43. Colui che fu interdetto, o sospeso dall'esercizio di una determinata carica o impiego, professione, negoziazione od arte, non potrà esercitarla nemmeno per interposta persona.

44. La *sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza* consiste nell'obbligo imposto al condannato di presentarsi all'Autorità che gli viene indicata, e rendere conto di sè ne' modi stabiliti dalla legge di Pubblica Sicurezza.

In caso di disobbedienza, il trasgressore sarà arrestato, e la pena sarà convertita in quella del carcere per un tempo che potrà estendersi sino a quello stabilito per la sorveglianza, con che non ecceda il termine di anni due; fermo stando però, se vi è luogo, il tempo restante della sorveglianza.

45. Saranno sempre assoggettati alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza:

I condannati per reati contro la sicurezza interna od esterna dello Stato;

I condannati a' lavori forzati od alla reclusione per grassazioni, estorsioni, rapine o furti;

I condannati a pena criminale o correzionale pei reati prevednti negli articoli 426, 428, 429, 430, *Dell'associazione di malfattori*.

46. La sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza nelle condanne a pene criminali non può essere minore di tre anni, nè maggiore di dieci: nelle condanne a pene correzionali non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni: salvi i casi speciali dalla legge determinati.

47. L'*ammonizione* consiste nel riprendere il reo sopra un fatto, un detto, od uno scritto riprovato dalla legge, con diffidamento che in caso di recidiva incorrerà nella pena più grave dalla legge stabilita.

L'ammonizione è fatta dal giudice in pubblica udienza.

In caso di contumacia o di rifiuto a presentarsi, il condannato viene arrestato o tradotto avanti il giudice, da cui gli sarà fatta l'ammonizione.

Se il condannato non sente l'ammonizione con rispetto, sarà punito cogli arresti, semprechè la mancanza di rispetto non costituisca altro reato preveduto dalla legge.

48. L'ammonizione può essere aggiunta alle pene correzionali, quando le circostanze de' casi lo esigano.

49. Essa può eziandio essere aggiunta alle pene di polizia.

50. Ne' casi espressamente determinati dalla legge l'ammonizione può aver luogo anche sola.

51. La formola dell'ammonizione sarà indicata nella sentenza od ordinanza di condanna.

CAPO V.

Della graduazione e della commutazione delle pene.

52. La graduazione delle pene è stabilita nel modo seguente, salvo i casi in cui dalla legge è altrimenti disposto.

53. La pena de' lavori forzati a tempo non potrà essere minore di dieci anni, nè maggiore di anni venti.

La durata di questa pena è distinta in due gradi:

1.° Grado da dieci anni a quindici inclusivamente:

2.° Da quindici a venti.

54. La pena della reclusione non potrà essere minore di tre anni, nè maggiore di dieci.

La durata di questa pena si divide in tre gradi.

1.° Grado da tre a cinque inclusivamente;

2.° Da cinque a sette;

3.° Da sette a dieci.

55. La pena della relegazione non potrà essere minore di anni tre, nè maggiore di venti.

La durata di questa pena è divisa in cinque gradi:

1.° Grado da tre anni a cinque inclusivamente;

2.° Da cinque a sette,

3.° Da sette a dieci,

4.° Da dieci a quindici,

5.° Da quindici a venti.

56. La pena del carcere non potrà essere minore di sei giorni, nè maggiore di anni cinque.

La durata di essa è distinta in sei gradi:

1.° Grado da sei giorni ad un mese inclusivamente;

2.° Da un mese a tre,

3.° Da tre mesi a sei,

4.° Da sei mesi ad un anno,

5.° Da un anno a tre;
6.° Da tre anni a cinque.

Il carcere sofferto dal condannato prima della sentenza potrà essere computato nella pena del carcere imposta pel reato.

57. La durata della pena della custodia, e le persone alle quali è applicata, sono indicate nel capo II del tit. II di questo libro.

58. La durata del confino e dell'esilio locale non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di cinque anni.

Essa si divide in quattro gradi.
1.° Grado da tre mesi a sei mesi inclusivamente;
2.° Da sei mesi ad un anno;
3.° Da un anno a due;
4.° Da due anni a cinque.

59. La pena della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizii non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di tre anni.

La durata di questa pena si divide ne' gradi seguenti:
1.° Grado da tre a sei mesi inclusivamente;
2.° Da sei mesi ad un anno;
3.° Da un anno a due;
4.° Da due anni a tre.

60. Quando la legge infligge una pena temporanea senza alcuna determinazione di gradi, il giudice può spaziare tra il *minimum* e il *maximum* della pena.

In ogni grado delle pene enunciate negli articoli 53 e seguenti potrà il giudice passare, così nell'aumento, come nella diminuzione delle pene, e secondo le circostanze, da un anno all'altro, o da un mese all'altro, nel periodo degli anni e de'mesi contenuti in ciascuno de' gradi indicati.

Ne' casi però ne' quali la legge prescrive tassativamente di accrescere o diminuire una pena di due

gradi, ovvero di accrescerla o diminuirla di tre gradi, il giudice non potrà valersi della facoltà sovra enunciata che nel secondo o nel terzo grado rispettivamente.

61 La multa non potrà essere minore di lire cinquant'una, nè maggiore di lire cinquemila.

Essa si divide ne' seguenti gradi:

1.° Grado dalle lire cinquant'una alle lire cento inclusivamente;

2.° Dalle lire cento alle duecentocinquanta;

3.° Dalle lire duecentocinquanta alle cinquecento;

4.° Dalle lire cinquecento alle lire mille.

Indi si aumenterà di lire cinquecento in cinquecento sino al *maximum* determinato dalla legge.

62. Gli arresti non potranno imporsi per un tempo minore di un giorno, nè maggiore di cinque giorni.

63. L'ammenda non potrà essere minore di due lire, nè maggiore di lire cinquanta.

Essa è distinta in quattro gradi:

1.° Grado dalle lire due a cinque inclusivamente;

2.° Dalle lire cinque a quindici;

3.° Dalle lire quindici a trenta;

4.° Dalle lire trenta a cinquanta.

64. Quanto alla multa e all'ammenda, può anche aver luogo nell'aumento o nella diminuzione della somma una latitudine ne' rispettivi gradi, a norma dell'articolo 60.

65. Le disposizioni degli articoli precedenti in quanto determinato il *maximum* o il *minimum* delle pene ivi indicate, hanno luogo semprechè la legge con particolari disposizioni non abbia provveduto diversamente.

66 Ne' casi in cui la legge prescrive che la pena ordinaria sia accresciuta o diminuita di uno o di più gradi, se l'aumento o la diminuzione non potranno

aver luogo in tutto od in parte nello stesso genere di pena, si farà sorpassati i gradi di questa, secondo le regole stabilite nel capo I del titolo seguente, passaggio al genere di pena immediatamente superiore od inferiore, applicandola per lo stesso periodo di tempo per cui si sarebbe applicata quella dalla quale si dee fare passaggio. Questo stesso passaggio si calcolerà già per un grado, ed ove altri gradi rimanessero ancora a computarsi, si accresceranno o diminuiranno questi alla nuova pena suddetta, secondo le regole ad essa proprie e stabilite negli articoli precedenti.

67. La multa nel caso di non effettuato pagamento è commutata nel carcere col ragguaglio di lire tre per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di due anni.

L'ammenda parimenti nel caso di non effettuato pagamento è commutata negli arresti col ragguaglio di lire due per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di giorni quindici.

68. Le donne condannate a' lavori forzati sono chiuse in una casa di forza per tutto il tempo stabilito dalla condanna, coll'obbligo del lavoro nell'interno di essa a tenore de' regolamenti.

69. Il condannato alla pena de' lavori forzati, che al tempo della condanna avesse compito gli anni settanta, o fosse riconosciuto inetto fisicamente al genere di lavori prescritti per quella pena, sarà dispensato da tali lavori, e sarà impiegato in lavori meno faticosi e più adatti alle sue forze. Lo stesso avrà luogo pel condannato che compisse gli anni settanta mentre sta scontando la pena, o che per fisica indisposizione divenisse inetto a scontarla.

CAPO VI.

Disposizioni comuni a' reati di pena criminale, correzionale e di polizia.

70. Nelle condanne penali il giorno è di 24 ore, il mese di 30 giorni. Ogni condanna a tempo maggiore di dodici mesi è regolata secondo il Calendario comune.

71. Ogni condanna temporaria riguardo a' detenuti comincerà a decorrere dalla data della sentenza; salvo quanto è disposto per la pena del carcere nell'ultimo alinea dell'articolo 56.

72. La condanna alle pene stabilite dalla legge ha luogo sempre senza pregiudizio delle restituzioni, del risarcimento de' danni che possono essere dovuti allo parti danneggiate, e delle spese del giudizio.

73. Oltre le restituzioni ed il risarcimento de' danni può anche aver luogo la riparazione dell'ingiuria per qualunque reato che reca ingiuria all'offeso, sebbene non porti danno reale nella persona o nelle sostanze.

74. Le condanne a qualunque pena portano la confisca tanto del corpo del reato, quanto delle cose che hanno servito, o furono destinate a commetterlo, allorchè la proprietà ne appartiene al condannato.

Quando si tratti di cose di cui la legge proibisce la ritenzione, l'uso ed il porto, queste saranno confiscate anche nel caso di non seguita condanna, e quand'anche non appartenessero alla persona che ne fu imputata.

Nelle contravvenzioni però di polizia, la confisca non potrà essere pronunciata che ne' casi indicati dalla legge.

75. I condannati per uno stesso reato sono tenuti solidariamente alle restituzioni, a' danni, ed alle spese.

76. Quando il colpevole è stato condannato a più pene, se queste sono di genere diverso, l'esecuzione comincerà dalla pena più grave, salvo il caso della multa e dell'ammenda; e la pena più mite correrà dal momento in cui è terminata la prima.

77. Chiunque nell'atto che sta scontando la pena venisse condannato ad altra pena, o dello stesso genere o meno grave, continnerà a scontare la prima pena, ed immediatamente dopo sarà sottoposto alla seconda; se questa è più grave della prima, passerà subito alla nuova pena, e di poi sconterà il residuo della prima.

78. Il condannato non potrà essere trattenuto nel luogo della pena oltre il termine di sua condanna, a motivo di non avere ancora pagate le multe, le ammende, e le spese all'Erario dello Stato, e di non avere risarciti i danni alla parte lesa; salva sempre l'azione pel loro pagamento a' termini della legge.

79. Ne' casi di risponsabilità civile, che potranno presentarsi ne' reati, il giudice si uniformerà alle disposizioni del Codice Civile.

80. [I regolamenti contenenti le discipline per le varie case e luoghi di detenzione, di cui negli articoli 16, 17, 18, 27, 28 e 68, saranno emanati per decreto reale.

Per quanto spetta alla reclusione, al carcere od alla custodia, gli stessi regolamenti assegneranno a benefizio del condannato una parte del prodotto dei lavori da lui eseguiti.]

TITOLO II.

REGOLE GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE.

CAPO I.

Del passaggio da una pena all'altra.

81. Quando la legge prescrive in termini generali che si applichi una pena inferiore o superiore ad un'altra, si osserveranno le seguenti regole

82 Da una pena superiore ad una inferiore il passaggio è il seguente

Dalla pena della morte a quella de' lavori forzati a vita;

Da' lavori forzati a vita a' lavori forzati a tempo;

Da' lavori forzati a tempo alla reclusione,

Dalla reclusione al carcere,

Dal carcere al confino od all'esilio locale,

Dal confino od esilio locale alle pene di polizia

83. Dalle pene della relegazione e della interdizione da' pubblici uffizi il passaggio ad una pena inferiore è il seguente.

1.° Dalla pena di relegazione a quella del carcere,

Dal carcere al confino od esilio locale,

Dal confino od esilio locale alle pene di polizia.

2.° Dalla pena dell'interdizione da' pubblici uffizii a quella di sospensione od esilio locale;

Dalla sospensione o dall'esilio locale alla multa,

Dalla multa alle pene di polizia, esclusi gli arresti.

84 Il passaggio da una pena inferiore ad una pena superiore è il seguente

Dalla pena del carcere a quella della reclusione,

Dalla reclusione a lavori forzati a tempo,

Da' lavori forzati a tempo a' lavori forzati a vita.

Non si potrà ascendere alla pena di morte senza espressa determinazione della legge.

85. Dalla pena di sospensione da' pubblici uffizii il passaggio ad una pena superiore è il seguente:

Dalla pena della sospensione da' pubblici uffizi a quella di interdizione da' medesimi;

Dalla interdizione da' pubblici uffizii alla relegazione o reclusione, secondo la qualità de' reati, e dalla reclusione progredendo come nell'articolo precedente

86. Non si può ascendere dalle pene di polizia alle pene superiori, se non ne' casi dalla legge espressi.

CAPO II.

Dell'influenza dell'età e dello stato di mente del reo sull'applicazione e durata della pena.

87. Il reo, che abbia compiuta l'età d'anni ventuno al tempo del commesso reato, soggiace alla pena ordinaria.

88. [Il minore degli anni quattordici, quando abbia agito senza discernimento, non soggiacerà a pena.

Se si tratta però di crimine o delitto, le corti ed i tribunali ordineranno che l'imputato sia consegnato a' suoi parenti, facendo loro prestare sottomissione di bene educarlo, e d'invigilare sulla sua condotta, sotto pena de' danni, e, ove le circostanze de' casi lo esigano, di una multa estensibile a lire centocinquanta.

È tuttavia in facoltà delle corti e de' tribunali di ordinare che l'imputato sia ricoverato in uno stabilimento pubblico di lavoro per un tempo maggiore o minore, secondo l'età di lui e la natura del reato, senza che però possa eccedere quello in cui l'imputato avrà compito il diciottesimo anno.]

89. Qualora risulti che il minore degli anni quat-

tordici abbia agito con discernimento, avranno luogo le disposizioni seguenti:

1.° Se si tratta di crimine a cui sarebbe applicabile la pena di morte o de'lavori forzati a vita, sarà punito colla pena della custodia da anni cinque a venti;

2.° Se si tratta di crimine a cui si dovrebbe applicare la pena de'lavori forzati a tempo, sarà punito colla pena della custodia da anni due a dieci;

3.° Per tutti gli altri crimini sarà punito colla pena della custodia per un tempo eguale ad un quinto almeno, od alla metà al più di quello della pena criminale a cui avrebbe potuto essere condannato se fosse stato maggiore degli anni ventuno;

4.° Se si tratta di delitti a cui si dovrebbe applicare la pena del carcere, sarà punito colla pena della custodia, ridotta a meno della metà di quella a cui avrebbe potuto essere condannato se avesse compito gli anni quattordici;

5.° Se si tratta di altre pene o correzionali o di polizia, gli saranno applicabili le disposizioni degli alinea dell'articolo 88.

90. Il reo maggiore degli anni quattordici, o minore di diciotto, sarà punito nel seguente modo:

1.° Se è incorso nella pena di morte, sarà condannato alla pena della reclusione per anni quindici;

2.° Se è incorso nella pena de'lavori forzati a vita, sarà condannato alla reclusione per anni dieci;

3.° Se è incorso in altre pene criminali, soggiacerà alle stesse pene colla diminuzione di due gradi, commutata la pena de'lavori forzati in quella della reclusione che non potrà eccedere gli anni sette;

4.° Se è incorso nella pena della reclusione, sarà commutata in quella del carcere non minore di un anno;

5.° Se è incorso in pene o correzionali o di po-

lizia, saranno queste applicate colla diminuzione di due gradi.

91. Il reo maggiore degli anni diciotto, e minore de' ventuno, soggiacorà alle pene ordinarie colla diminuzione di un solo grado.

Questa diminuzione non avrà luogo quando si sarà reso colpevole de' crimini menzionati negli articoli 153 e 154, ovvero di parricidio, di venefizio, di omicidio proditorio, di omicidio del funzionario pubblico nell'atto che esercita le sue funzioni, di grassazione o di incendio doloso accompagnati da omicidio consumato.

92 Il sordo-muto dalla nativitá o dall'infanzia, di qualunque età, se egli ha agito con discernimento, sarà punito colle pene applicate a' minori degli anni quattordici.

Se però avrà compiti gli anni ventuno, potrà essere punito colle pene inflitte a' maggiori degli anni quattordici e minori de' diciotto, secondo le circostanze aggravanti del reato e la malizia del delinquente.

Le disposizioni degli alinea dell'articolo 88 sono comuni a' sordo-muti che non avessero compiti gli anni quattordici.

93. Il sordo-muto che sa leggere e scrivere, se al tempo del commesso reato non ha compiti gli anni diciotto, è punito come i minori degli anni quattordici: se ha compiti gli anni diciotto è punito come i minori degli anni diciotto e maggiori de' quattordici: se ha compiti gli anni ventuno, soggiace alle pene alle quali sono sottoposti i minori degli anni ventuno e maggiori de' diciotto.

94 [Non vi è reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia, o di morboso furore quando commise l'azione, ovvero se vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere]

95. [Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore o la forza non si riconoscessero a tal grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i giudici applicheranno all'imputato, secondo le circostanze de' casi, la pena del carcere estensibile anche ad anni dieci, o quella della custodia estensibile anche ad anni venti.

Allorchè il reato è commesso nello stato di piena ubbriachezza, contratta senza deliberato proposito da colui che non è solito ubbriacarsi, i giudici applicheranno al colpevole la pena del carcere estensibile, secondo le circostanze de' casi, anche ad anni dieci.

Ne' casi tuttavia in cui la legge infligge pel reato o pene correzionali diverse dal carcere o dalla custodia, o pene di polizia, i giudici applicheranno la pena prescritta dalla legge colla diminuzione da uno a tre gradi.]

CAPO III.

Del tentativo di crimine o delitto.

96. [È punibile qualunque tentativo di crimine o di delitto, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa non fu sospesa o non mancò di produrre il suo effetto che per conseguenze fortuite od indipendenti dalla volontà dell'autore.]

97. Quando il colpevole di tentativo giunga ad atti tali di esecuzione che nulla rimanga per sua parte onde mandarlo ad effetto, sarà punito colla pena del reato consumato, colla diminuzione di un solo grado.

Questo tentativo si considera come *crimine o delitto mancato*.

98. Se gli atti di esecuzione siano di tale natura che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito colla pena del reato consu-

mato diminuita di due o di tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell' atto alla consumazione del reato.

Questo tentativo si considera come *crimine* o *delitto tentato*.

99. [Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato, secondo le disposizioni di cui ne' due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato sia stata sospesa o non abbia prodotto il suo effetto, sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato.]

100. Sono eccettuati dalle disposizioni dei tre precedenti articoli i casi dalla legge specialmente indicati.

101. Quando il tentativo sarà stato sospeso per volontà dell'attentante, si punisce l'atto eseguito, semprechè costituisca per sè stesso uno speciale reato.

CAPO IV.

Degli agenti principali e de' complici.

102. [Sono agenti principali:

1.° Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;

2.° Coloro i quali con doni, con promesse, con minacce, con abuso di potere o di autorità, o con artifizi colpevoli, avranno indotto taluno a commetterlo;

3.° Coloro che concorreranno immediatamente con l'opera loro all'esecuzione del reato, o che nel-

l'atto stesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo.]

103. [Sono complici :

1.° Coloro che istigheranno o daranno le istruzioni o le direzioni per commettere un reato;

2.° Coloro che avranno procurato le armi, gli instrumenti, o qualunque altro mezzo che avrà servito all'esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne;

3.° Coloro che, senza l'immediato concorso all'esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato od assistito l'autore o gli autori del reato nei fatti che lo avranno preparato o facilitato, od in quei fatti che lo avranno consumato.]

104. Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato.

I complici saranno puniti come gli autori del reato quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato commesso.

Negli altri casi la pena dei complici sarà diminuita da uno sino a tre gradi secondo le circostanze.

105. [Le circostanze e le qualità, o permanenti o accidentali, inerenti alla persona, per le quali o si toglie o si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori od agenti principali o dei complici, non sono calcolate per escludere, diminuire, od aumentare la pena riguardo agli altri autori od agenti principali o complici nel medesimo reato.]

CAPO V.

Dei rei di più reati, e dei recidivi

Sezione I.

Dei rei di più reati.

406. I rei di più reati sono puniti giusta le norme seguenti.

407. Nel concorso di più crimini punibili coi lavori forzati a vita e con pene temporanee, si applicherà la sola pena a vita.

408. Nel concorso di due o di più crimini, ciascuno dei quali importi la pena di venti anni di lavori forzati, sarà questa applicata coll'aumento da cinque a dieci anni.

409. Se concorrono due o più crimini importanti più pene temporanee, o dello stesso o di diverso genere, si applicherà la pena più grave, aumentata secondo il numero dei reati e la qualità delle pene incorse.

Ove però occorra di aumentare la pena temporanea oltre il *maximum* di ciascuna di dette pene, l'aumento avrà luogo entro il limite di anni cinque; salvo il disposto dell'articolo precedente.

410. Quando concorrono reati punibili di pena criminale, correzionale e di polizia, la pena correzionale e di polizia sarà assorbita dalla pena criminale.

Quando però la pena correzionale importasse tre o più anni di carcere, la pena dei lavori forzati, della reclusione, o della relegazione si accrescerà, avuto riguardo alla qualità delle pene criminali da infliggersi, con che però l'aumento non mai ecceda nella durata la metà della pena correzionale incorsa.

Tale aumento non avrà luogo qualora la pena criminale per sè sola non sia minore di anni dieci.

111. Non ostante il disposto degli articoli precedenti, la pena dell'interdizione dai pubblici uffizii sarà simultaneamente applicata nel concorso di altre pene o criminali o correzionali.

Parimente la multa e l'ammenda potranno essere simultaneamente inflitte colle pene criminali.

112. Nel concorso di due o di più delitti, tutti soggetti allo stesso genere di pena correzionale, si applicheranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè fra tutte non si ecceda della metà il *maximum* stabilito dalla legge pel genere di pena incorsa.

113. Quando concorrono più delitti importanti pene correzionali di diverso genere, esse sono simultaneamente applicate al delinquente; salva sempre la disposizione dell'articolo precedente, nel caso che in tale concorso si trovino pure più delitti importanti pene dello stesso genere.

Nel caso però di più delitti importanti la pena del confino e dell'esilio locale, si applica la pena del confino, coll'accrescimento della medesima per un tempo eguale alla metà di quello per cui dovrebbe essere applicata l'altra pena.

114. Nel concorso della pena del carcere col confino o coll'esilio locale, se il carcere sarà applicato oltre a tre anni, potrà aversi riguardo a tale circostanza per diminuire la durata del confino o dell'esilio locale.

115. Nel concorso di due o più contravvenzioni, si applicheranno simultaneamente le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè nelle pene dello stesso genere non si ecceda della metà il *maximum* stabilito dalla legge se si tratti di due sole contravvenzioni, e non si ecceda il doppio del *maximum* se le contravvenzioni fossero in numero maggiore.

116. In tutti i casi sovra enunciati si applicheranno le pene accessorie che la legge dichiara aggiunte al genere di pena inflitta.

117. Se dopo una sentenza di condanna a pena temporanea viene a scoprirsi altro reato commesso dal condannato anteriormente alla sentenza, sarà il medesimo sottoposto a nuovo giudizio, e sarà od aumentata la stessa pena, o pronunciata altra pena, secondo i casi rispettivamente indicati nell'articolo 107 e seguenti, e le norme ivi determinate.

Quando colla nuova sentenza sarà pronunciata una pena di genere superiore alla prima, cesserà l'effetto della sentenza precedente; ed il tempo per cui la prima condanna fosse stata in tutto od in parte scontata sarà proporzionatamente, e secondo le norme prescritte nell'articolo 66, computato nella pena inflitta colla seconda sentenza.

Sezione II.

Dei recidivi.

118. È considerato recidivo colui che, dopo essere stato condannato per un crimine o delitto con sentenza divenuta irrevocabile, commetterà altro crimine o delitto.

119. Il condannato ai lavori forzati a vita, che commetterà altro crimine soggetto ad eguale pena, sarà punito colla *stretta custodia* estensibile ad anni venti.

120. Il condannato ai lavori forzati a vita, che commetterà altro reato punibile con pena criminale temporanea o col carcere, sarà punito colla *stretta custodia* per un tempo che potrà estendersi a quello che importerebbe la pena incorsa pel nuovo reato non potrà però eccedere dieci anni se il condannato

si sarà reso colpevole di un crimine, nè eccedere due anni se si sarà reso colpevole di un delitto.

121. La *stretta custodia* consiste nel sottoporre il condannato ad un severo rinchiudimento nel luogo stesso della pena, ed alle misure di ripressione determinate dai regolamenti che emaneranno in conformità dell'articolo 80.

122. Il condannato ad altra pena criminale, che commetterà un altro crimine, soggiacerà alla pena stabilita pel nuovo crimine, coll'aumento di uno o di due gradi.

123. Il condannato a pena criminale o correzionale, che commetterà altro delitto, soggiacerà alla pena inflitta pel nuovo delitto coll'aumento di uno o di due gradi, purchè non ecceda mai il doppio della pena dalla legge stabilita.

124. Il condannato alla pena del carcere per tempo non minore di un anno, il quale commetta un crimine, non sarà mai punito col *minimum* della pena inflitta pel crimine da lui commesso.

125. Le pene imposte ai recidivi avranno luogo anche nel caso di prescrizione decorsa a favore del condannato.

126. Il condannato da un Tribunale militare, che posteriormente alla sentenza commetterà un crimine o delitto, sarà punito secondo le regole stabilite negli articoli precedenti se la prima sentenza sarà stata pronunciata per crimine o delitto contemplati nel presente Codice.

127. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi di recidiva che sono dalle leggi specialmente provveduti.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE PRECEDENTI SEZIONI.

128. Coloro, che dopo aver goduto degli indulti od ottenuta una speciale grazia sovrana per reati o per pene inflitte con sentenza, commetteranno nuovi reati punibili con pena dello stesso genere o di un genere superiore, si considereranno come se non avessero goduto degl'indulti od ottenuta la grazia, e saranno giudicati e puniti come colpevoli di più reati, o come recidivi, a tenore delle disposizioni contenute nelle due Sezioni di questo Capo.

Se il nuovo reato sarà punibile con pena di genere inferiore, si avrà anche riguardo al primo per accrescere di uno o di due gradi la pena in cui il colpevole sarebbe incorso pel nuovo reato.

129. Colui che commise un'azione, la quale venne poi cancellata dalla classe de' reati, come prevede il 2.° alinea dell'art. 3, non sarà considerato nè come colpevole di più reati, nè come recidivo, ancorchè commetta altro reato.

130. Ne' casi dalla legge espressamente indicati, in cui ad istanza della parte privata gli effetti della condanna già intervenuta siano cessati, si osserverà la regola stabilita nell'art. 128.

TITOLO III.

DELL'ESTINZIONE DE' REATI E DELLE PENE.

131. [Il reato e le pene si estinguono:

1.° Colla morte del reo; salvo il disposto dell'articolo 15;

2.° Coll'espiazione della pena;

3.° Cogli indulti, o con ispeciale grazia sovrana;

4.° Colla prescrizione nei casi determinati dalla legge.]

132. L'estinzione del reato per la morte del reo, in qualunque tempo essa avvenga, ha effetto soltanto riguardo alla sua persona.

133. La morte del reo non pregiudica all'azione civile sopra i suoi beni, o contro gli eredi di lui, per la riparazione del danno cui avrà dato causa il reato.

134. Avrà anche luogo l' esecuzione su' beni del condannato e contro gli eredi del medesimo per la riscossione delle multe, delle ammende, e delle spese del processo dovute dal condannato, se, trattandosi di sentenza in contumacia, sia stata questa legittimamente intimata al condannato prima della sua morte, o se, trattandosi di sentenza profferito in contraddittorio, sia questa divenuta irrevocabile prima della morte del condannato, il tutto a termini delle leggi sulla Procedura Penale.

135. [Estinguendosi il reato per l'espiazione della pena, il condannato non rientrerà in que' diritti nè riacquisterà quelle capacità di cui sia stato privato colla sofferta condanna, ove alla pena fosse unita l'infamia o l'interdizione da' pubblici uffizi o dall'esercizio di una carica, di un impiego, di una professione, negoziazione, od arte: senza pregiudizio di ciò ch'è statuito dal Codice di Procedura Penale nel libro III, titolo XII, *Della riabilitazione de' condannati* che hanno scontata la pena.]

136. Estinguendosi il reato e le pene cogl'indulti, o con ispeciale grazia sovrana, avrà pur luogo la disposizione dell'articolo precedente: senza pregiudizio di ciò ch'è statuito nel citato titolo del Codice di Procedura Penale per la *riabilitazione de condannati* che sono stati compresi negl'indulti o che hanno ottenuto la grazia.

Gli indulti ed il Decreto di grazia lasciano intatta l'azione civile per la riparazione del danno derivato dal reato, e per la riscossione delle spese del pro-

cesso; e non comprendono le pene pecuniarie o le confische, spettanti all'Erario dello Stato, salvochè nella parte che non sia stata ancor soddisfatta.

137. Contro le sentenze di condanna a pena di morte, o de' lavori forzati a vita, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di anni trenta compiti a cominciare dal giorno della sentenza. Il condannato però non rientrerà in quei diritti nè riacquisterà quelle capacità di cui fu privato per la sentenza.

Cadendo il condannato nella forza dopo il trascorso di anni venti dal giorno del commesso crimine, la pena da esso incorsa sarà diminuita di uno o di due gradi.

L'azione penale pe' crimini punibili colle pene suddette si prescrive nel termine d'anni venti dal giorno del commesso reato, e, se vi ebbe processo, dall'ultimo atto di questo.

138. [Contro le sentenze di pene criminali minori della morte, o de' lavori forzati a vita, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di venti anni compiti a cominciare dal giorno della sentenza. Se però la sentenza aveva inflitta una delle pene che la legge riguarda come infamanti, il condannato non rientrerà nell'esercizio de' diritti politici di cui nel primo alinea dell'articolo 19.

L'azione penale pe' crimini punibili colle pene suddette si prescriverà in dieci anni compiti da decorrere dal giorno del commesso crimine, e, se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo.]

139. Contro le sentenze portanti pene correzionali, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso di anni dieci compiti a cominciare dal giorno della sentenza.

L'azione penale pe' reati punibili con pene correzionali si prescriverà in cinque anni dal giorno del

litti: la recidiva ne' delitti interrompe la prescrizione delle pene inflitte per delitti.

Ad interrompere la prescrizione delle pene inflitte per crimine basterà pure il crimine commesso in estero territorio, purchè si tratti di crimine previsto dal presente Codice, e sia intervenuta condanna per sentenza divenuta irrevocabile.

In tutti questi casi il tempo per prescrivere non decorrerà nuovamente che dal giorno in cui comincerà la prescrizione dell'ultimo reato.

147. Ne' casi di prescrizione delle pene della morte o de' lavori forzati pronunciate per omicidio o per altro crimine contro le persone, non potrà il condannato abitare nel luogo ove dimora l'offeso, nè, in caso di morte di questo, ne' luoghi ove dimorano i suoi eredi immediati, o il coniuge, od i congiunti per consanguineità od affinità sino al terzo grado inclusivamente, se non col consenso in iscritto de' medesimi. Di tale consenso dovrà far constare il reo prima di ottenere il Decreto della Corte.

Nel caso che non si ottenga il consenso, il condannato non potrà stabilire la propria residenza che alla distanza che sarà determinata dalla Corte, la quale non potrà essere minore di tre miriametri.

148. I condannati in contumacia, nel caso in cui rimanga a loro favore prescritta la pena, non potranno essere ammessi a presentarsi per purgare la contumacia.

149. Le condanne civili pronunciate per reati di pena criminale, correzionale, e di polizia, si prescriveranno secondo le regole stabilite dalle leggi civili.

Colla prescrizione dell'azione penale sarà prescritta anche l'azione civile pel risarcimento de' danni, dovuto alla parte danneggiata od offesa. Ma l'azione in restituzione od in rivendicazione del corpo del reato,

o delle cose derivate da esso, non si prescriverà se non in conformità delle leggi civili.]

150. Le disposizioni del presente titolo non derogano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni che hanno luogo per certi determinati reati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

151. Le prescrizioni delle azioni penali e delle pene che fossero stabilite dalle leggi penali anteriori, e già incominciate al tempo dell'osservanza del presente Codice, saranno regolate a norma delle suddette leggi.

152. Le azioni penali e le pene per reati commessi anteriormente all'osservanza di questo Codice, pei quali ne' termini delle leggi allora vigenti o non fosse ammessa la prescrizione, o si richiedesse tuttora un tempo maggiore di quello che si determina nel presente Codice, o si esigessero condizioni dal presente Codice non imposte, si intenderanno prescritte o si prescriveranno ne' termini e ne' modi rispettivamente da questo Codice stabiliti.

LIBRO SECONDO

DE' CRIMINI E DE' DELITTI, E DELLE LORO PENE.

TITOLO I.

DE' REATI CONTRO LA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DELLO STATO.

CAPO I.

De' reati contro la sicurezza interna dello Stato.

153. L'attentato contro la Sacra Persona del Re è punito come il parricidio.

154. L'attentato contro le Reali Persone che compongono la Famiglia Regnante è punito colla morte.

155. La sola cospirazione diretta ad uno de' crimini di cui ne' due precedenti articoli è punita co' lavori forzati a vita.

156. L'attentato che ha per oggetto di cangiare o di distruggere la forma del Governo, o di eccitare i regnicoli o gli abitanti ad armarsi contro i Poteri dello Stato, è punito co' lavori forzati a vita.

157. Colla stessa pena è punito l'attentato che avesse per oggetto di suscitare la guerra civile tra i regnicoli o gli abitanti dello Stato, inducendoli ad armarsi gli uni contro gli altri, oppure di portare la devastazione, la strage od il saccheggio in uno o più comuni dello Stato, o contro una classe di persone.

158. La sola cospirazione diretta a' reati preveduti

ne' due precedenti articoli è punita co' lavori forzati a tempo.

159. Vi è attentato dal momento che siasi dato principio ad un atto qualunque di esecuzione de' crimini indicati ne' precedenti articoli.

160. Vi è cospirazione dal momento in cui la risoluzione di agire sia stata concertata e conchiusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso alcun atto di esecuzione.

161 Se non vi fu cospirazione conchiusa, ma soltanto la proposizione, fatta e non accettata, di formarne una che abbia per oggetto alcuno de' crimini menzionati negli articoli precedenti, l'autore della proposta incorrerà nella pena della relegazione, estensibile al *maximum* qualora la proposta abbia per oggetto il crimine enunciato nell'articolo 153.

162. Sarà punito col *maximum* de' lavori forzati a tempo, od anche co' lavori forzati a vita

1.° Chiunque avrà formato bande armate all'oggetto o di commettere alcuno de' crimini menzionati negli articoli 153, 154, 156 e 157, o di invadere o saccheggiare piazze, fortezze, posti militari, magazzini, arsenali, porti, vascelli o bastimenti dello Stato, o di depredare, o dividersi danaro, effetti, od altre proprietà dello Stato, o di fare attacco o resistenza contro la forza pubblica impiegata ad arrestare gli autori di tali crimini;

2.° Chiunque avrà esercitato una funzione od un comando nelle suddette bande, o loro avrà scientemente somministrato o procurato vettovaglie, armi, munizioni, od altri istromenti del reato.

163 Coloro che, conoscendo lo scopo e il carattere delle suddette bande, avranno loro somministrato di libera volontà alloggio, o luogo di riunione o di ricovero, saranno puniti co' lavori forzati a tempo.

Se avranno fatto ciò abitualmente, ed in modo che

senza tali mezzi di aiuto la banda non avrebbe potuto formarsi o sostenersi, incorreranno nella pena stabilita nell'articolo 162.

164. Coloro che avranno avuto parte nelle suddette bande, senza cooperarvi però in alcuno de' modi espressi ne' due precedenti articoli, qualora siano arrestati nel luogo della riunione sediziosa saranno puniti colla relegazione, o co' lavori forzati a tempo se la banda avesse per oggetto alcuno de' crimini indicati negli articoli 153, 154, 156 e 157.

165. Sono esenti da pena po' soli fatti di associazione alle suddette bande coloro che, essendo complici o ricettatori delle medesime, appena avutane l'intimazione dalle autorità civili o militari, od anche prima, ne faranno seguire lo scioglimento, o daranno in mano alla forza i capi od i comandanti.

166. Sono parimenti esenti da pena pe' soli fatti di associazione alle suddette bande coloro che avendone formato parte senza avervi però cooperato in alcuno de' modi indicati negli articoli 162 e 163, o che trovandosi riuniti co' sediziosi senza precedente intelligenza co' medesimi, si saranno ritirati alla prima intimazione loro fatta dalle autorità civili o militari.

Dopo seguita la detta intimazione, coloro che continueranno a far parte della riunione sediziosa, ed opporranno resistenza o saranno armati, verranno puniti a norma dell'articolo 164, e secondo la distinzione ivi stabilita, ancorchè non fossero arrestati nel luogo stesso della sedizione; e se avranno continuato a far parte della riunione sediziosa senza opporre resistenza e senza essere armati, saranno puniti colla relegazione non maggiore di dieci anni, o, a seconda de' casi, col carcere non minore di mesi sei.

167. Coloro che a' termini de' due articoli precedenti sono esenti da pena, dovranno ciò non ostante

essere puniti pe' reati che avessero particolarmente commessi.

168. Gli autori de' reati commessi durante il corso e per occasione di una sedizione saranno puniti colle pene stabilite per ciascun reato, giusta le norme prescritte nel libro I, titolo II, capo V, sezione I, *De' rei di più reati.*

CAPO II.

De' reati contro la sicurezza esterna dello Stato.

169. Sarà punito colla pena de' lavori forzati a vita:

1.° Ogni regnicolo che avrà portato le armi contro lo Stato;

2.° Chiunque avrà praticato macchinazioni, o avute intelligenze con Potenze estere o co loro agenti per eccitarli a commettere ostilità od intraprendere la guerra contro lo Stato, o per procurarne loro i mezzi, ancorchè le dette macchinazioni od intelligenze non fossero seguite da ostilità;

3.° Chiunque avrà praticato maneggi, od avute intelligenze co' nemici dello Stato, o per consegnare ad essi città, fortezze, piazze, posti militari, porti, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti dello Stato, o per somministrare a'nemici soccorsi di uomini, di danaro, di viveri, d'armi, o di munizioni, o per assecondare i progressi delle loro armi sopra i possessi o contro le forze di terra o di mare del Re, sia corrompendo la fedeltà de' regnicoli verso il Re, sia in qualunque altro modo;

4.° Ogni funzionario pubblico, ogni agente del Governo del Re, o qualunque altra persona, che incaricata od istruita officialmente, o per ragione della sua qualità, di un segreto che interessi la conservazione politica dello Stato, lo avrà comunicato ad una Potenza nemica od a' suoi agenti;

5.° Ogni funzionario pubblico, ogni agente o preposto del Governo del Re, incaricato per ragione delle sue funzioni del deposito de' piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade, il quale avrà comunicato questi piani od alcuno di essi al nemico od agli agenti del medesimo;

6.° Qualunque altra persona, che, essendo giunta per via di corruzione, di frode o di violenza a sottrarre i detti piani, li avrà comunicati al nemico od agenti di esso;

7.° Chiunque scientemente avrà dato o fatto dare ricovero a spie od a soldati nemici, spediti ad oggetto di esplorazione.

170. Se la corrispondenza co' sudditi di una Potenza nemica, senza avere per oggetto alcuno de' crimini enunciati nel numero 5.° dell'articolo precedente, ebbe nondimeno al risultato di somministrare ai nemici istruzioni dannose alla situazione militare o politica dello Stato, coloro che avranno tenuta questa corrispondenza saranno puniti co' lavori forzati a tempo o colla relegazione; salvo le pene maggiori quando tali istruzioni fossero state la conseguenza di un concerto costituente un fatto di spionaggio.

171. Le pene stabilite ne' precedenti due articoli saranno egualmente applicabili se le macchinazioni, le intelligenze, i maneggi, o le corrispondenze abbiano avuto luogo a danno degli Alleati del Re quando agiscono contro il nemico comune.

172. Se la comunicazione preveduta a' numeri 4.°, 5.° e 6.° dell'articolo 169 sarà stata fatta a una Potenza alleata o neutrale, o suoi agenti, il colpevole soggiacerà alla pena della relegazione.

173. Chiunque, trovandosi senza preventivo uso di mezzi illeciti ad aver fra le mani i piani indicati nel numero 5.° dell'articolo 169, li avrà comunicati al nemico od agenti del medesimo, sarà punito colla pena

della relegazione, e se li avrà comunicati ad una Potenza estera, neutrale od alleata, sarà punito col carcere, salve sempre le pene maggiori ne' casi prevoduti a' numeri 1.° e 2.° di detto articolo.

174. Chiunque con atti ostili non approvati dal Governo del Re avrà esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, sarà punito colla relegazione se la guerra ne fosse seguita, la pena sarà de' lavori forzati a tempo.

175. Chiunque con atti non approvati dal Governo del Re avrà esposto regnicoli a soffrire rappresaglie, sarà punito colla relegazione estensibile ad anni dieci, o col carcere, salve le pene maggiori in cui fosse incorso per gli atti commessi.

Se il colpevole è un funzionario pubblico soggiacerà alla pena della relegazione.

176. La cospirazione contro la vita del Capo di un Governo straniero, manifestata con atti preparatorii della esecuzione del reato, sarà punita colla relegazione estensibile ad anni dieci.

177. Chiunque, senza l'autorizzazione del Governo del Re, avrà ingaggiati ed arruolati nello Stato regnicoli od abitanti per servire in truppe estere, sarà punito colla relegazione o co' lavori forzati a tempo secondo le circostanze e qualora lo abbia fatto per servizio di Potenza nemica, sarà punito co' lavori forzati a vita.

178. Qualunque regnicolo abitante nello Stato, il quale senza autorizzazione del Governo del Re accetterà la concessione di pensioni o stipendii da Potenza straniera in tempo di guerra con essa, incorrerà per ciò solo nella pena della relegazione estensibile ad anni dieci; e, se li accetterà in tempo di pace, sarà punito colla stessa pena non maggiore di anni cinque

DISPOSIZIONI COMUNI A' DUE CAPI PRECEDENTI.

179. Sono esenti dalle pene stabilite contro i colpevoli de' crimini contemplati in questo titolo quelli fra essi, che, prima di qualunque esecuzione o tentativo del reato, o prima di qualunque incominciamento di procedura, ne avranno dato formale denuncia alla pubblica autorità, o che, anche dopo intrapresi gli atti di procedura, ma prima di qualunque esecuzione o tentativo del reato, avranno procurato l'arresto di tutti o parte di detti autori o complici.

180. La pena della relegazione trarrà seco l'interdiziono da' pubblici uffizi quando sarà inflitta in forza delle disposizioni contenute ne' due precedenti Capi.

181. Oltre alle pene stabilite nei due Capi precedenti pe' reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, ciascuno degli autori o complici de' medesimi sarà sempre condannato ad una multa, che nella sentenza verrà fissata secondo le circostanze, ed avuto riguardo alle sostanze de' delinquenti, e potrà estendersi sino a lire cinquantamila.

Colla medesima sentenza saranno inoltre i delinquenti condannati all'indennizzazione in quella determinata somma a' cui già risultassero ascendere le perdite ed i danni derivati da' detti reati tanto allo Stato, quanto ai particolari: salva ragione per quel maggiore risarcimento che fosse in seguito per accertarsi essere dovuto

182. [Incominciato il procedimento penale, e spiccato il mandato di cattura contro gli autori o complici di tali reati, l'autorità procedente farà seguire il sequestro de' loro beni in conformità del primo alinea dell'articolo 37 e dell'articolo 58 del Codice Civile delle antiche Provincie del Regno.

Emanata la sentenza di condanna, sia in contraddittorio o in contumacia, se fra il termine di sei mesi dalla data della medesima le somme portate dalla sentenza non saranno state soddisfatte, si procederà alla vendita de' beni sequestrati sino alla concorrente delle dette somme nel modo prescritto dalle leggi civili delle antiche Provincie del Regno.]

TITOLO II.

DE' REATI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E GLI ALTRI CULTI.

183. Chiunque con violenze, o vie di fatto, o minacce, o tumulti, impedisca, interrompa, o turbi le funzioni o cerimonie della religione dello Stato, nelle chiese o fuori di esse, sarà punito colla pena del carcere estensibile a mesi sei, e con multa estensibile a lire cinquecento.

184. Chiunque, per offendere la religione, conculchi, distrugga od infranga cose consacrate per il culto divino, in luoghi sacri, ovvero anche fuori dei luoghi sacri, ma in occasione di funzioni religiose, sarà punito colla pena del carcere non minore di sei mesi, e con multa estensibile a lire mille.

185. Chiunque con animo deliberato proferisca pubbliche contumelie ad oltraggio della religione, sarà punito con multa estensibile a lire cinquecento, e cogli arresti.

Incorrerà nella stessa pena chiunque pubblicamente commetta altri fatti che siano di natura da offendere la religione, od eccitarne il disprezzo, e producano scandalo.

186. Se i fatti menzionati negli articoli 183 e 184 fossero accompagnati da percosse, ferite, o da altre circostanze, che costituissero da sè uno speciale reato,

sarà l'autore punito come colpevole di più reati, secondo le regole stabilite nella sezione I del capo V, titolo II, libro I.

187. Gli insulti e gli oltraggi contro i ministri della religione nell'esercizio delle loro funzioni sono puniti colla pena del carcere estensibile a mesi sei, e con multa estensibile a lire cinquecento.

Ne' casi però di percosse o ferite ad essi fatte durante tale esercizio, la pena del carcere non sarà mai minore di mesi tre, nè la multa minore di lire trecento, e se il reato per sè senza il concorso di tale circostanza importasse una pena corporale più grave, sarà questa applicata coll'aumento di uno o di due gradi a seconda de' casi, e colla multa non minore di lire cinquecento.

188. Chiunque con violenze, o vie di fatto, o minacce, o tumulti impedisca, interrompa o turbi l'esercizio de' riti o delle funzioni de' culti tollerati nello Stato; e chiunque insulti od oltraggi a' ministri dei culti stessi nell'esercizio delle loro funzioni, sarà punito colla pena del carcere estensibile a mesi sei, e con multa estensibile a lire cinquecento, salve sempre le pene maggiori pe' fatti che costituiscano un reato più grave.

Le pubbliche contumelie proferite con animo deliberato ad oltraggio de' culti tollerati saranno punite con multa estensibile a lire cinquecento, o cogli arresti secondo le circostanze.

189. Alle pene correzionali inflitte pe' reati contemplati ne' precedenti articoli sarà sempre aggiunta l'ammonizione.

TITOLO III.

DE' REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

CAPO I.

DE' REATI CONTRO DIRITTI GUARENTITI DALLO STA TUTO.

SEZIONE I.

Dell'attentato all'esercizio de' diritti politici.

190. Allorchè con violenze, o vie di fatto, o minacce, o tumulti sarà stato impedito ad uno o più cittadini l'esercizio de' proprii diritti politici, i colpevoli saranno puniti col carcere estensibile a due anni, e con multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenze del reato.

Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'esercizio, fossero diritti *elettorali*, alle dette pene verrà sempre aggiunta la sospensione dall'esercizio de'pubblici uffizi.

Le disposizioni del presente articolo hanno luogo, salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave; e salve eziandio le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni.

191. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali sarà sorpreso in atto o di sottrarre, o di aggiungere schede, o di falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della reclusione, e coll'interdizione da' pubblici uffizi.

Se il reato sarà stato commesso da un membro dell'uffizio elettorale, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque

192. Chiunque abbia al tempo delle elezioni com-

prato, o venduto un voto a qualsiasi prezzo, incorrerà nella pena dell'interdiziono da' pubblici uffizii, ed in una multa maggiore o minore secondo la gravità e conseguenza del reato.

193. Fuori de' casi preveduti ne' tre precedenti articoli, i pubblici uffiziali od impiegati che con abuso delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione dall'esercizio de' diritti elettorali per tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni de' Deputati al Parlamento Nazionale; non minore di tre, nè maggiore di sei, se è stato commesso nelle altre elezioni; e con una multa di lire duecentocinquanta a duemila nel primo caso, e di cento a mille nel secondo.

La stessa pena è applicabile a'ministri della religione dello Stato o de' culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti ne' luoghi consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere religioso, sia con promesse o minacce spirituali

Pe' fatti in questo articolo preveduti, semprechè non sieno connessi con reati comuni, non si potrà procedere ad istruzione giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo processo verbale

SEZIONE II

Degli attentati alla libertà individuale.

194. Ogni uffiziale pubblico, agente od incaricato del Governo, che eserciti o comandi qualche atto arbitrario contro la libertà personale di un privato od il libero esercizio de' suoi diritti, sarà punito colla pena del carcere e della multa, e colla sospensione dall'esercizio de' pubblici uffizii.

Se l'atto arbitrario sarà stato commesso per soddisfare una passione, o per particolare interesse, il colpevole sarà punito colla relegazione, e coll'interdizione da' pubblici uffizii; salva l'applicazione delle altre pene ne' casi specialmente indicati dalla legge.

Qualora le persone indicate nel presente articolo giustifichino d'avere agito per ordine de' loro superiori, a' quali era dovuta obbedienza, saranno esenti da pena, la quale sarà in questo caso inflitta a' superiori che hanno dato l'ordine.

195. Il risarcimento de' danni dovuto per causa degli attentati indicati nell'articolo 194 sarà regolato, avuto riguardo alla qualità delle persone, alle circostanze, ed al pregiudizio sofferto; ma non potrà, in caso di detenzione arbitraria, essere inferiore a lire venticinque per ciascun giorno di detenzione, e per ciascuna persona che l'ha sofferto.

196. Se alcuno de' reati di cui nel succitato articolo 194 sia stato commesso mediante falsità in iscritto di un ordine dell'autorità superiore o di un pubblico uffiziale, gli autori del falso, e quelli che scientemente ne avranno fatto uso, soggiaceranno a' lavori forzati a tempo.

197. Gli uffiziali incaricati della polizia giudiziaria od amministrativa, i quali avranno ricusato od om-

messo di aderire ad un richiamo legale diretto a comprovare la detenzione illegale ed arbitraria, e non giustificheranno d' averla denunciata alle autorità superiori, saranno puniti colla sospensione dall'esercizio de' pubblici uffizii per tempo non minore di mesi sei, o saranno tenuti a danni com'è detto nell'articolo 195.

198. I custodi ed i carcerieri, che avranno ricevuto un prigioniero senza la presentazione di un ordine di cattura o di una sentenza, o senza il comando di una superiore autorità, e lo avranno ritenuto,-od avranno ricusato di presentarlo al pubblico uffiziale competente od all'esibitore de' suoi ordini, senza giustificare che vi sia proibizione per parte del Pubblico Ministero o del giudice procedente, - o, richiesti da legittima autorità, avranno ricusato di presentare i loro registri, saranno puniti col carcere, ed inoltre colla sospensione del proprio ufficio.

Potrà anche applicarsi una sola di dette pene

199. Chiunque senz' ordine delle autorità competenti, e fuori de' casi di flagrante reato o di clamore pubblico, o di quegli altri ne' quali la legge autorizza l'arresto de'delinquenti, avrà arrestato, detenuto, o sequestrato una persona per qualsiasi motivo, senza però che abbiasi per oggetto altro speciale reato,-e chiunque avrà prestato un luogo per eseguire la detenzione od il sequestro; sarà punito colla pena del carcere non minore di un anno.

Quanto al risarcimento de' danni, si osserverà il disposto dell'articolo 195.

200 Il reato previsto dall'articolo precedente sarà in ciascuno de' casi seguenti punito colla pena della reclusione:

1.° Se la detenzione od il sequestro avrà durato più di un mese,

2.° Se l'arresto sia stato eseguito con falsa divi-

sa, o sotto un nome falso, o con falso ordine d'un'autorità pubblica.

201. Se nell'arresto, nella detenzione, o nel sequestro concorrono entrambe le circostanze sovra indicate, la pena della reclusione non sarà minore di anni sette.

202. Avrà luogo la stessa pena, di cui nell'articolo precedente, se all'individuo arrestato, detenuto, o sequestrato, siansi fatte minacce di morte, o siansi usate violenze, sevizie od altri maltrattamenti nella persona, che costituiscano per sè un delitto.

203. Qualora al detto individuo siansi usate violenze di natura tale che costituiscano per sè un crimine, o il medesimo sia stato sottoposto a gravi tormenti corporali, la pena sarà de' lavori forzati a tempo.

204. La pena sarà ridotta al carcere non minore di mesi sei, se i colpevoli di cui nell'articolo 199, contro i quali non siasi ancor proceduto, avranno posto in libertà la persona arrestata, sequestrata, o detenuta, entro il termine di giorni tre da quello dell'arresto, della detenzione, o del sequestro, purchè in questo frattempo i colpevoli non abbiano conseguito l'intento che si fossero proposto, senza pregiudizio delle pene maggiori che importassero per se medesime le commesse violenze.

SEZIONE III.

Della violazione di domicilio.

205. Qualunque uffiziale dell'ordine giudiziario od amministrativo, o agente della pubblica forza, o di sicurezza pubblica, o qualunque altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, che s'introduca col carattere della sua carica nel domici-

lio di un privato, fuori de'casi preveduti dalla legge, e senza le formalità da essa ordinate, sarà, per questo solo fatto, punito col carcere estensibile ad un anno o con multa estensibile a lire trecento.

Saranno esenti da pena le persone in questo articolo indicate qualora giustifichino di aver agito per ordine de'loro superiori, a' quali era dovuta obbedienza, e la pena sarà in questo caso inflitta a' superiori che hanno dato l'ordine.

206. Incorrerà nella stessa pena, di cui nell'articolo precedente, qualunque altra persona che insidiosamente, o con vie di fatto, o con minacce s'introdurrà senz'alcun diritto nella casa altrui contro la volontà di coloro che vi dimorano.

CAPO II.

DELLA PREVARICAZIONE, E DI ALTRI REATI DEGLI UFFIZIALI PUBBLICI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI

Disposizioni generali.

207. Ogni crimine commesso da un uffiziale pubblico nell'esercizio delle sue funzioni è una prevaricazione.

208. Ogni prevaricazione, contro la quale non è stabilita dalla legge una pena maggiore, è punita coll'interdizione da'pubblici uffizii.

209. Il semplice delitto non costituisce l'uffiziale pubblico reo di prevaricazione.

gati che avranno agito per ordine de' superiori in oggetti della competenza di questi, e pe' quali oggetti era a' medesimi dovuta obbedienza.

In questo caso le pene suddette saranno soltanto inflitte a' superiori che avessero i primi dato quest' ordine.

232. Se in conseguenza de' detti ordini o delle dette richieste fossero stati commessi altri crimini punibili con pene maggiori di quelle indicate negli articoli 229 e 230, queste maggiori pene saranno inflitte agli uffiziali pubblici, agenti od impiegati, colpevoli d'avere dati gli ordini o fatte le richieste anzidette.

233. Ogni uffiziale pubblico che ha intrapreso l'esercizio delle sue funzioni senz'avere prestato il giuramento prescritto dalla legge, sarà punito con multa estensibile a lire cento.

234. Ogni uffiziale pubblico che dopo aver avuto notizia officiale di essere stato o rivocato dalla sua carica, o messo a riposo, od anche solamente sospeso, ha continuato nell' esercizio delle sue funzioni, sarà punito col carcere non minore di un mese, estensibile ad un anno, e colla sospensione dall'esercizio de' pubblici uffizii.

§ 2

Dell' esercizio abusivo di autorità contro i privati.

235. Qualunque giudice e qualunque autorità amministrativa, che sotto qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, avrà ricusato di esercitare un atto del suo ministero o di fare giustizia alle persone che ne lo avranno richiesto, ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l'avvertimento e l'ordine dell'autorità superiore, sarà punito colla sospensione dall'esercizio

de' pubblici uffizi, e con multa estensibile a lire trecento.

Queste pene possono anche imporsi separatamente.

236. Ogni uffiziale pubblico, agento od impiegato del governo, che nell'esercizio delle sue funzioni abbia usato od ordinato violenze contro le persone, sarà punito colla pena stabilita pel reato accresciuta di uno o di due gradi.

237. L'impiegato delle regie poste, il quale, senza speciale autorizzazione della legge, apre o lascia aprire qualche lettera o piego consegnati alla posta, o lascia in qualunque modo prendere cognizione del loro contenuto, sarà punito colla pena del carcere non minore di sei mesi, estensibile ad anni due; ed in caso di soppressione della lettera o piego, colla pena del carcere per due anni.

Alla pena del carcere verrà sempre aggiunta la sospensione dall'impiego.

In nessun caso potrà servire di scusa un ordine superiore.

§ 3.

Degli abusi di potere rispetto a' detenuti

238. I custodi ed i carcerieri che per qualunque titolo si permettessero atti arbitrarii sulle persone detenute, o rigori non ordinati da' regolamenti che li riguardano, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno, e colla sospensione dall'impiego.

239. Se gli atti indicati nel precedente articolo degenerassero in sevizie, e costituissero per sè stessi un crimine od un delitto, la pena in cui i custodi o carcerieri sarebbero incorsi pel crimine o delitto sarà aumentata di uno o di due gradi.

240. Sarà punito colla sospensione dal suo impiego l'uffiziale pubblico, il quale senza necessità ritenga o faccia ritenere i detenuti fuori de' luoghi destinati dal Governo.

SEZIONE V.

De' reati de' pubblici uffiziali che si ingeriscono in negozj o traffici incompatibili colla loro qualità.

241. Ogni ufficiale pubblico, od agente del Governo, che, od apertamente o con atti simulati o con interposizione di persone, prenda un interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti delle pubbliche amministrazioni, dei quali egli ha od abbia avuto al tempo in cui i medesimi sono seguiti od anche solamente incominciati la direzione o la sorveglianza in tutto od in parte, sarà punito colla pena del carcere non minore di tre mesi, estensibile a due anni, ed inoltre con multa da lire cento a trecento.

242. La stessa disposizione ha luogo contro ogni uffiziale pubblico od agente del Governo che prenda un interesse privato in un affare, intorno al quale egli sia incaricato di dare ordini, di liquidare conti, di regolare o di fare pagamenti.

243. Se ne'casi previsti da' due precedenti articoli si aggiunga il danno fraudolentemente arrecato all'Amministrazione cui l'affare appartiene, la pena sarà della reclusione, oltre alla interdizione da' pubblici uffizii.

244. Ogni uffiziale dell'ordine amministrativo, stipendiato dal Governo, il quale ne' luoghi soggetti alla sua autorità avrà con atti manifesti o simulati, o per interposte persone, fatto commercio di grani, di farine o di vini che non siano il prodotto de suoi beni,

soggiacerà ad una multa non minore di cinquecento lire, estensibile eziandio a lire diecimila, oltre la confiscazione delle derrate appartenenti a tale commercio.

DISPOSIZIONI COMUNI A' CAPI I E II DI QUESTO TITOLO.

245. Fuori de' casi ne' quali la legge determina specialmente le pene incorse pe' reati commessi dagli uffiziali o dagli impiegati pubblici, quelli fra essi che avranno commesso od avuto parte in altri reati che erano tenuti di prevenire e di reprimere o che fossero relativi ad un atto dipendente dall'esercizio delle loro funzioni, saranno puniti colla pena stabilita pe' medesimi reati, accresciuta di uno o di due gradi.

246. Gli articoli 210, 211, 212, 213, 214, 215, 241, 242 e 243 sono applicabili agli amministratori, tesorieri ed altri contabili od impiegati degli ospizii ed altri stabilimenti pubblici.

CAPO III.

DELLA RIBELLIONE, DELLA DISOBBEDIENZA, E DI ALTRE MANCANZE VERSO LA PUBBLICA AUTORITÀ.

SEZIONE I.

Della ribellione

247. È reato di ribellione

1.° Qualunque attacco e qualunque resistenza con violenze o vie di fatto contro la forza pubblica, contro gli uscieri o servienti di giustizia, le guardie campestri o forestali, gl'incaricati dell'esazione delle tasse e delle contribuzioni, o coloro che portano per

essi gli atti esecutivi, - contro gli uffiziali ed agenti addetti al servizio de' telegrafi e delle strade ferrate nominati ed approvati dal Governo, - contro i preposti delle dogane o gabelle, - contro i sequestratarii, gli uffiziali od agenti della polizia giudiziaria od amministrativa, - quando agiscono per l'esecuzione delle leggi, degli ordini dell'autorità pubblica, dei mandati di giustizia, e delle sentenze;

2.° Ogni violenza o via di fatto usata per isciogliere l'unione di un corpo legittimamente deliberante, - o per impedire l'esecuzione di una legge, di una decisione, o di una sentenza, o di qualunque ordine di una podestà legittima, - o per ottenere una determinazione od un provvedimento qualunque dalla legittima autorità, - o per sottrarsi dall'adempimento di un dovere imposto dalla medesima.

248. Se la ribellione è stata commessa in riunione di persone in numero maggiore di dieci, ma senza porto d'armi, saranno i colpevoli puniti colla reclusione.

Se la riunione fu armata, la pena potrà estendersi a'lavori forzati a tempo.

249. Se la ribellione è stata commessa in riunione armata di persone, in numero non maggiore di dieci nè minore di tre, la pena sarà della reclusione.

Se non vi fu porto d'armi, la pena sarà del carcere non minore di sei mesi.

250. Ne'casi accennati ne'due precedenti articoli, la riunione si reputa armata quando più di due persone portano armi apparenti.

251. La ribellione commessa da una o da due persone soltanto, è punita col carcere non minore di sei mesi se è commessa con arma od armi apparenti.

È punita col carcere estensibile a sei mesi se è commessa senza armi.

252. Quando nella ribellione la riunione non si re-

pata armata a termini dell'art. 250, le persone che, facendone parte, si trovassero munite di armi nascoste, saranno individualmente punite come se la riunione fosse stata armata.

253. È pure punita come ribellione qualunque altra unione armata non minore di cinque persone, la quale, senza avere commesso violenze o vie di fatto, fosse diretta col suo contegno ad incutere timore onde impedire l'esecuzione degli atti od ordini dell'autorità governativa, giudiziaria od amministrativa, e di cui nell'art. 247. La pena sarà in questo caso del carcere non minore di due anni.

Quand' anche non vi fosse porto d' armi, coloro che, facendo parte della riunione suddetta, non si saranno ritirati alla prima intimazione loro fatta dalle autorità sovra indicate, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno.

Sarà anche punita col carcere non minore di tre mesi, estensibile ad un anno, la riunione minore di cinque persone, quando vi sia stato porto d'armi.

254. Le disposizioni degli articoli 165, 160, 167 e 168 saranno applicabili a'casi di ribellione designati negli articoli 248, 249 e 253.

255. Saranno punite come riunioni di ribelli quelle che, formate con armi o senza, fossero accompagnate da violenze o da minacce contro un pubblico uffiziale dell' ordine giudiziario od amministrativo, gli agenti di giustizia o di pubblica sicurezza, o la forza pubblica:

1.° Dagli operai o giornalieri ne' pubblici opificii o manifatture;

2.° Dalle persone ammesse ne' pubblici ospizii;

3.° Da'detenuti imputati o condannati per reati, o da' detenuti per qualsivoglia altra causa.

256. I capi di una ribellione, o quelli che l'avranno provocata, potranno essere condannati a rimane-

re dopo scontata la pena sotto la sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

SEZIONE II

Degli oltraggi e delle violenze contro i depositarii dell'autorità e della forza pubblica.

257. Chiunque con violenza o con minacce costringa un uffiziale pubblico, o un agente od incaricato di una pubblica amministrazione, a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo uffizio, sarà punito colla reclusione, salvo che la natura della violenza usata non portasse una pena più grave.

258. Allorquando un pubblico uffiziale dell'ordine giudiziario od amministrativo, od un giurato, avrà personalmente ricevuto nell'esercizio delle sue funzioni, o a causa del medesimo, qualche oltraggio con parole tendenti ad intaccare il suo onore o la sua rettitudine, il colpevole di tale oltraggio sarà punito col carcere da un mese a due anni.

Se l'oltraggio ha avuto luogo all'udienza di una Corte, o di un Tribunale, o di un giudice, sarà punito col carcere non minore di tre mesi.

259. Quando l'oltraggio sia fatto soltanto con gesti o con minacce, il colpevole sarà punito nel primo caso previsto dall'articolo precedente col carcere estensibile a sei mesi, e nel secondo caso col carcere non minore di un mese.

260. L'oltraggio fatto con parole, con gesti, o con minacce, a qualunque agente o depositario della pubblica forza o ad altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, o a causa di esse, sarà punito colla pena del carcere estensibile a un mese, o con multa estensibile a lire duecento.

261 Sotto le denominazioni di agenti o di depositarii della forza pubblica vengono pure i preposti delle dogane o gabelle, gli agenti di pubblica sicurezza, le guardie municipali, e le guardie campestri o forestali, anche quando siano legittimamente richiesti fuori dell'esercizio ordinario delle loro funzioni.

262. Chiunque si sarà reso colpevole di percosse o di violenze gravi contro un pubblico uffiziale dell'ordine giudiziario od amministrativo, od un giurato, nell'esercizio delle sue funzioni od a causa di esse, anche senza armi e senza che ne siano seguite ferite o malattie per cui sarebbe inflitta una pena criminale o correzionale, sarà punito col carcere non minore di un anno.

Se queste vie di fatto hanno luogo all'udienza di una Corte, o di un Tribunale, o di un giudice, il colpevole sarà punito col *maximum* della pena del carcere.

263. Quando le percosse o violenze accennate nell'articolo precedente siano dirette contro un agente della forza pubblica od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, od a causa di esse, saranno punite col carcere da un mese a sei mesi.

264. Se le percosse o le violenze contro le persone indicate ne' precedenti due articoli hanno cagionato ferite o malattie per cui sarebbe inflitta una pena correzionale, il colpevole soggiacerà alla pena della relegazione estensibile a cinque anni.

Questa disposizione sarà pure applicata nel caso in cui le percosse o le violenze non avessero cagionato ferite o malattie, ma fossero accompagnate da premeditazione o da insidie.

265. Qualora le percosse, le violenze, o le ferite, o malattie ch'esse hanno cagionato, avessero di per sè stesse il carattere di reato punibile con pena cri-

minale, se sono fatte contro le persone designate negli articoli 262 e 263 la pena criminale in cui il colpevole sarebbe incorso sarà accresciuta di uno o di due gradi a seconda de'casi.

266. Alle pene come sovra stabilite per i casi di oltraggi, percosse o violenze, si potrà aggiungere il confino da scontarsi dopo il termine della pena principale

DISPOSIZIONE COMUNE ALLE DUE PRECEDENTI SEZIONI.

267. Le pene stabilite nelle due precedenti sezioni pe' reati di resistenza o di violenza contro gli agenti o depositarii della forza pubblica saranno diminuite di un grado semprechè il colpevole li abbia commessi per sottrarsi all'arresto, o per impedire l'arresto o procurare la liberazione del coniuge, dell'ascendente, discendente, fratello, sorella o affine negli stessi gradi, ovvero dello zio o nipote.

SEZIONE III.

Degli abusi de' ministri de' culti nell'esercizio delle loro funzioni.

268. I ministri della Religione dello Stato, o dei culti tollerati, che, nell'esercizio del loro ministero, pronunciino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni o delle leggi dello Stato, o commettano fatti che siano di natura da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le medesime, o coll'indebito rifiuto de' proprii uffizii turbino la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, sono puniti colla pena del carcere da tre mesi a due anni.

La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni se la censura sia fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni,

o di altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza, od altrimenti pubblicati.

In tutti i casi dal presente articolo contemplati, alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire duemila.

269. Se il discorso, lo scritto, o gli atti mentovati nell' articolo precedente contengano provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato o ad altri provvedimenti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, e di una multa non minore di lire duemila.

Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato come complice.

270. Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi alla Religione dello Stato od agli altri culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi, o con multa estensibile a lire cinquecento.

SEZIONE IV.

Della fuga de' detenuti, e dell' occultamento de' rei.

271. Ogniqualvolta avrà luogo la fuga di detenuti, i custodi, i carcerieri e tutti gli altri incaricati della loro condotta, trasporto o custodia, ne sono responsabili, e puniti colle norme seguenti.

272. Se i fuggitivi erano imputati di reati di natura tale da importare per sè la pena di morte o de'lavori forzati a vita, ovvero erano già condannati all'una od all'altra di quelle pene, i colpevoli di connivenza sono puniti colla pena de'lavori forzati a tempo, estensibile ad anni quindici.

273. Se i fuggitivi erano imputati di reati di natu-

ra tale da importare per sè altre pene criminali, od erano condannati ad alcuna di simili pene, i colpevoli di connivenza sono puniti colla reclusione.

274. Se i fuggitivi erano imputati di reati di natura tale da importare per sè pene correzionali o di polizia, od erano condannati ad alcuna di dette pene, oppure si trovavano detenuti per altra causa che di reato, i colpevoli di connivenza sono puniti col carcere non minore di sei mesi, od anche colla reclusione estensibile ad anni cinque.

275. Nel caso che le persone indicate nell'articolo 271 fossero colpevoli di sola negligenza, sono indistintamente punite col carcere, da regolarsene la durata secondo la maggiore o minore gravezza della negligenza, ed avuto riguardo alle circostanze indicate ne' tre articoli precedenti.

276. Le pene stabilite negli articoli precedenti si aumenteranno di uno o di due gradi contro i custodi, carcerieri, od incaricati conniventi o negligenti, quando la fuga de' detenuti o condannati sia stata eseguita con rottura delle carceri od altri luoghi di detenzione o con violenza commessa a mano armata.

277. La pena del carcere, stabilita contro le persone responsabili della fuga in caso di negligenza, cessa se dentro quattro mesi dalla fuga i fuggitivi siano a diligenza di quelle nuovamente arrestati e presentati a disposizione della pubblica autorità, e semprechè non siano arrestati per reati commessi posteriormente alla fuga.

278. Le altre persone non incaricate della condotta, trasporto, o custodia de' detenuti, che ne avessero da sè sole procurata o facilitata la fuga, saranno punite colla reclusione quando i fuggitivi sono fra quelli designati nell'art. 272, col carcere non minore di anni due se i fuggitivi sono fra quelli designati nel-

l'art. 273; col carcere estensibile a mesi sei se sono fra quelli indicati nell'art. 274.

279. Quando la fuga sia stata eseguita con violenza alle persone, o con rottura delle carceri od altri luoghi di detenzione, le persone estranee che vi avranno cooperato, od avranno fornito gli instrumenti per effettuarla, saranno punite colla reclusione non minore di cinque anni nel caso dell'articolo 272; col carcere non minore di tre anni nel caso dell'articolo 273; col carcere da sei mesi a tre anni nel caso dell'articolo 274.

280. In tutti i casi sovraespressi, se le persone estranee, che avranno procurata o facilitata la fuga, saranno giunte ad ottenerne l'intento col corrompere gli incaricati della condotta, trasporto o custodia dei detenuti, o mediante connivenza con quelli, incorreranno nelle pene stesse stabilite per gli incaricati, colla diminuzione da uno a tre gradi.

281. Se col mezzo della violenza contro i custodi od altre persone indicate nell'articolo 271 sia stata procurata o facilitata la fuga de' detenuti, e la violenza sia stata commessa a mano armata, i colpevoli saranno puniti co'lavori forzati a tempo, ed eziandio a vita, secondo le circostanze.

282. La sola somministrazione a' detenuti d'istrumenti atti ad agevolare la loro fuga sarà punita, se fatta da estranei, col carcere estensibile a sei mesi; se da incaricati della custodia, condotta o trasporto de'detenuti, col carcere non minore di sei mesi ed estensibile a due anni.

Se la somministrazione fosse d'armi proprie, la pena del carcere sarà per gli estranei non minore di un anno ed estensibile a tre anni, e per gl'incaricati non minore di tre anni, salvo sempre il disposto dall'articolo 103.

283. Nel caso di fuga di un detenuto, tutti quelli che vi avranno cooperato saranno solidariamente condannati al pagamento dell'indennità che la parte danneggiata avrebbe diritto di conseguire dal fuggitivo.

284. I detenuti che saranno fuggiti od avranno tentato di fuggire con rottura delle carceri od altri luoghi di detenzione, o con violenze contro le persone, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno: ove siasi anche fatto uso d'armi, la pena sarà della reclusione: salve sempre le maggiori pene in cui essi fossero incorsi per altri reati che avessero commessi.

Pel solo fatto però di fuga tentata ed eseguita coi suddetti mezzi dopo di una condanna, non sarà luogo alle disposizioni contenute nel libro I, tit. II, capo V, sez. II, *De' recidivi*.

285. Coloro che avranno occultato o fatto occultare persone, sapendo che queste avevano commesso un reato punibile con pene criminali, saranno puniti col carcere estensibile a due anni.

Questa disposizione però ha soltanto luogo quando si tratti di persone condannate, o contro cui siasi rilasciato ordine d'arresto pe' reati punibili colle pene anzidette.

E sono dalla medesima eccettuati il coniuge, od ascendente o discendente, fratello o sorella, od affine negli stessi gradi, ovvero zio o nipote della persona condannata o imputata.

SEZIONE V.

Dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

286. Chiunque con violenze verso le persone, od al solo oggetto di esercitare un preteso diritto, costringe taluno a pagare un debito, o ad eseguire un'obbligazione qualunque, o turba l'altrui possesso, demolisce fabbricati, devia acque, abbatte alberi, siepi vive o ripari stabili, sarà punito:

1.° Colla relegazione estensibile ad anni dieci, se la violenza sarà stata fatta con armi od accompagnata da percossa o ferita;

2.° Col carcere non minore di tre mesi, se si sarà fatto uso d'armi, ma senza percosse nè ferite, ovvero se siano intervenute percosse o ferite, ma senz'armi;

3.° Col carcere estensibile a tre mesi, se la violenza sarà seguita senza percossa o ferita o senza armi.

Alla pena del carcere sarà aggiunta una multa estensibile sino al doppio del danno recato.

Sono salve in tutt'i casi le maggiori pene pe'reati per sè stessi più gravi.

287. Se la demolizione di fabbricati, o la deviazione d'acque, o l'abbattimento di alberi, siepi vive o ripari stabili, fu bensì commessa allo scopo di esercitare un preteso diritto, ma non v'ebbe violenza verso le persone, il colpevole sarà punito con una multa non maggiore del doppio del danno recato.

288. Provandosi dal reo che il danaro estorto gli fosse dovuto di ragione, o che egli fosse in diritto di ottenere l'esecuzione dell'obbligazione od il possesso, la pena della relegazione di cui nel n.° 1.° dell'articolo 286 potrà commutarsi in quella del carcere, non minore però di sei mesi,

Ne'casi contemplati nel n.° 2 °la pena sarà del carcere estensibile a mesi sei;

Nel caso previsto al n° 3.° si applicherà la sola multa estensibile a lire trecento;

E nel caso preveduto dall'articolo 287 la pena sarà dell'ammenda.

SEZIONE VI.

Delle usurpazioni di titoli e di funzioni.

289 Chiunque senza titolo si sarà ingerito in funzioni pubbliche, civili o militari, esercitandone gli atti, sarà punito col carcere non minore d'un anno, salve le pene maggiori per altri reati che avrà commesso, e senza pregiudizio della pena di falso se l'atto porta il carattere di questo reato.

290 Chiunque avrà pubblicamente portato un uniforme, una divisa, od una decorazione che non gli appartenga, o si sarà arrogato titoli di dignità che non gli siano stati legittimamente conferiti, sarà punito col carcere non minore di un meso, ed estensibile ad un anno, o con multa da cento a cinquecento lire In caso di recidiva nello stesso reato avrà sempre luogo il carcere non minore di mesi tre.

SEZIONE VII.

Delle rotture de' sigilli e delle sottrazioni commesse ne' luoghi di pubblico deposito.

291. Allorchè saranno stati infranti i sigilli apposti o per ordine dell'autorità amministrativa, o in esecuzione di un'ordinanza giudiziale proferita in materia civile o penale, i custodi saranno puniti, per la semplice negligenza, col carcere estensibile a sei mesi.

292. Se la rottura de' sigilli è seguita sopra carte od effetti di un imputato di reato punibile colla pena della morte o de' lavori forzati a vita, ovvero di un condannato ad una di queste pene, il custode negligente sarà punito col carcere da tre mesi a due anni

293 Chiunque deliberatamente avrà rotto i sigilli apposti a carte o ad effetti della qualità indicata nell' articolo precedente, od avrà avuto parte nella rottura, sarà punito colla reclusione; e se è lo stesso custode, la pena sarà aumentata di uno o di due gradi.

294. Per tutte le altre rotture di sigilli fatte deliberatamente, i colpevoli saranno puniti col carcere da un mese ad un anno; e se è lo stesso custode, sarà questi punito colla medesima pena da sei mesi a tre anni.

295. La disposizione del precedente articolo avrà pure luogo per la rottura de' sigilli apposti ad un testamento.

Nel caso però in cui il notaio od altri che ne fosse il depositario siano colpevoli di semplice negligenza, saranno essi puniti col carcere estensibile a sei mesi.

296. L' aprimento di una lettera o di un piego suggellato, o la soppressione di lettere o di pieghi fattasi deliberatamente da chi non vi abbia alcun diritto, saranno puniti colla multa estensibile a lire cinquecento, od eziandio col carcere estensibile ad un anno; salvo il disposto dell' articolo 237.

297. Il furto commesso colla rottura di sigilli apposti per ordine dell' autorità giudiziaria od amministrativa sarà punito come furto commesso mediante rottura.

298. Chiunque si sarà reso colpevole di sottrazione, di trafugamento, o di distruzione di documenti, di atti di procedura penale, di carte, di registri, di

libri, o di altri effetti contenuti negli archivii, segreterie, biblioteche od altri luoghi di pubblico deposito, o consegnati ad un depositario pubblico in ragione di tale sua qualità, sarà punito colla reclusione, quando non concorrano altre circostanze che lo rendano punibile con maggiore pena.

Ove per le dette sottrazioni, trafugamenti, o distruzioni il danno recato sia leggiero, potrà essere inflitta la pena del carcere non minore di tre mesi.

Quanto al custode o depositario, la pena sarà sempre di uno o duo gradi di più di quella inflitta all' estraneo.

299. Nella classe de' depositarii contemplati dall' articolo precedente s' intendono compresi i custodi di cose oppignorate ed i sequestratarii giudiziali.

300. Ove l' autore della sottrazione fosse il padrone delle cose oppignorate o sequestrate, quand' anche egli stesso ne fosse il depositario, sarà punito col carcere.

301. I segretarii, gli archivisti, i notai, i custodi od altri depositarii, che si saranno resi colpevoli di negligenza nelle sottrazioni, ne' trafugamenti, o nelle distruzioni prevedute ne' tre precedenti articoli, sono puniti col carcere da un mese ad un anno, o con multa estensibile a lire trecento.

Queste pene possono anche imporsi separatamente, secondo le circostanze.

302. Il furto di cose oppignorate o sequestrate, commesso da chi ignora tale loro qualità, cade nella classe de' furti comuni.

303. Se la rottura de' sigilli, le sottrazioni, i trafugamenti, o le distruzioni de' documenti di cui sopra, siano state commesse con violenza verso le persone, chiunque ne sia l' autore, la pena sarà della reclusione per tempo non minore d' anni cinque, e potrà estendersi a' lavori forzati a tempo, salva l' ap-

plicazione delle pene più gravi che potessero richiedere o la natura delle violenze od altri reati che fossero stati commessi

SEZIONE VIII.

De' guasti fatti a' pubblici monumenti.

304 Chiunque avrà volontariamente distrutto, abbattuto, mutilato, od in qualunque modo deteriorato monumenti, statue, od altri oggetti destinati all'utilità od all'ornamento pubblico, od innalzati dalla pubblica autorità o per sua autorizzazione, sarà punito colla pena del carcere o del confino, non minore di un mese ed estensibile a due anni, e con multa non minore di lire duecento cinquanta.

SEZIONE IX.

Del rifiuto di servizio legalmente dovuto.

305 Ogni agente della forza pubblica, che avrà ricusato di aderire alle richieste che gli saranno state legalmente fatte dall'autorità giudiziaria od amministrativa, sarà punito con uno a tre mesi di carcere, senza pregiudizio delle indennizzazioni civili che potessero essere dovute giusta l'articolo 72.

306 I testimoni citati per doperre avanti l'autorità, o i giurati chiamati a prestare il loro uffizio nelle Corti d'assise, i quali per esimersi dal comparire o dall'assumere il loro incarico avranno allegata una scusa riconosciuta falsa, saranno puniti col carcere estensibile a due mesi; salve per la non comparizione de' testimoni le disposizioni degli articoli 278, 279, 280, 281 del Codice di procedura penale, e

quanto a' giurati le disposizioni degli articoli 81, 82, 83 della legge dell'Ordinamento giudiziario.

307. Chiunque esercita pubblicamente un'arte od una professione, e, legittimamente chiamato, ricusa senza giusta causa di presentarsi e dare il suo giudizio o prestare l'opera sua, sarà punito con multa estensibile a lire cento, e potrà anche essere sospeso dall'esercizio della propria arte o professione.

308. I medici, i chirurghi, ed ogni altro ufficiale di sanità, che ne' casi di veneficio, ferimenti, od altre offese corporali ommetteranno o ritarderanno le notificazioni o le relazioni prescritte dal Codice di procedura penale nel libro I, titolo II, capo V, sezione I, *Delle denunzie, rapporti e dichiarazioni*, e sezione III, *Del modo di accertare il corpo del reato*, saranno puniti con multa estensibile a lire cento; e nei casi gravi potrà essere aggiunta anche la pena del carcere, e la sospensione dall'esercizio della professione.

CAPO IV.

Degli abusi degli avvocati o de' causidici nell'esercizio del loro ministero, di chi s' intromettesse negli affari come sollecitatore o difensore.

309. L'avvocato, od il causidico, che pattuisce in premio delle sue fatiche una parte dell' oggetto controverso, sarà punito colla sospensione della propria professione, o con multa non minore di lire cento, e condannato inoltre alla restituzione della cosa ricevuta o del valore di essa.

310. Sarà punito colla sospensione della sua professione per un tempo non minore di un anno, e con multa non minore di lire cento, l'avvocato, od il causidico, che nella stessa lite dopo avere cominciato la

difesa di una parte assume senza il consenso di questa la difesa dell'altra o di coloro che hanno causa dalla medesima.

311. L'avvocato, od il causidico, che per doni, offerte, o promesse colluda colla parte avversaria, e pregiudichi con fatti o dolose ommissioni la causa del suo cliente, sarà punito col carcere, colla sospensione dall'esercizio di sua professione o di ogni pubblico uffizio per un tempo estensibile ad anni quindici, e con multa da lire trecento a tremila.

312. Quando l'avvocato, od il causidico pregiudichi dolosamente con fatti od ommissioni la causa di un imputato sarà punito come segue:

Se trattasi di un imputato per crimine, colla relegazione e coll'interdizione dalla professione e da qualunque pubblico uffizio;

Se trattasi di un imputato per delitto, coll'interdizione dalla professione e da ogni pubblico uffizio, alla quale pena potrà anche aggiungersi il carcere o l'esilio locale;

Se trattasi di un imputato per contravvenzione, colla sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non minore di sei mesi, e con multa estensibile a lire trecento.

313. Colui che, millantando credito od influenza presso un uffiziale pubblico od impiegato, fa supporre falsamente di averlo corrotto o guadagnato con danaro o con doni o con promesse, sarà punito colla pena del carcere non minore di tre mesi, oltre una multa estensibile a lire trecento.

314. Se il colpevole del reato preveduto nell'articolo precedente avrà carpito danaro od altra cosa estimabile in danaro, sia per farsi pagare il preteso suo favore, sia a pretesto di avere dato per quest'oggetto una somma qualunque od altra cosa estimabile, sarà punito colla pena del carcere non minore di

due anni, e con multa doppia del valore ricevuto, senza che possa essere minore di lire cento.

315. Le pene stabilite in questo capo hanno luogo senza pregiudizio delle disposizioni relative alla corruzione degli ufficiali od impiegati pubblici, al falso, od alla calunnia.

TITOLO IV.

DE' REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

CAPO I.

Della falsificazione di monete, cedole, od obbligazioni dello Stato, sigilli, bolli, ed impronti

SEZIONE I.

Della falsa moneta.

316. Chi senza legittima autorità fabbrica moneta, contraffacendo quella di regio conio, o di conio straniero, ovunque abbia corso legale, od altera la vera moneta, commette reato di falsificazione di moneta.

317. La moneta contraffatta si considera sempre falsa, tuttochè l'intrinseco valore della medesima sia eguale od anche superiore a quello della vera moneta.

318. L'alterazione della vera moneta si commette o col tosarla, o col raderla, o col far uso di qualsiasi altro modo per sottrarne il valore.

L'alterazione ha parimenti luogo quando si praticano mezzi per dare alla moneta l'apparenza di un valore superiore.

319. Chiunque avrà fabbricata falsa moneta di oro o di argento, contraffacendo quella di regio conio, sarà punito col *maximum* de' lavori forzati a tempo.

Se la falsa moneta è erosa, od eroso-mista, la pena sarà de' lavori forzati estensibili ad anni quindici.

320. Chiunque avrà fabbricata ne' regii Stati falsa moneta d'oro o d'argento, contraffacendo quella di conio straniero, ovunque abbia corso legale, sarà punito colla pena de' lavori forzati estensibile ad anni quindici.

Se la falsa fabbricazione è solamente di moneta erosa, od eroso-mista, la pena sarà della reclusione non minore di anni sette, e potrà estendersi a quella de' lavori forzati per anni dieci.

321. Le pene sovra stabilite si diminuiranno di un grado se i colpevoli avessero soltanto dato principio a fabbricare monete false.

322. Quando l'autore de' crimini di cui ne' tre precedenti articoli sia un impiegato delle regie zecche, sarà punito colla pena inflitta in ognuno de' casi in essi articoli accennati, accresciuta di un grado.

323. Quando il valore intrinseco della falsa moneta sarà eguale o superiore a quello della vera, o quando la falsità sia facilmente riconoscibile, la pena stabilita in tutti i casi sovra indicati sarà rispettivamente diminuita di un grado.

324. L'alterazione della moneta, sia di oro o di argento, sarà punita colla reclusione per un tempo non maggiore di anni sette, quando il valore che si è voluto sottrarre alla moneta alterata non ecceda lire cinquanta, e non vi concorra circostanza aggravante eccedendo detto valore, o concorrendovi circostanza aggravante, la pena sarà aumentata di uno o di due gradi, e potrà anche estendersi a' lavori forzati per un tempo non maggiore di anni quindici.

Nel caso di alterazione di monete previsto dall'alinea dell'articolo 318, la pena sarà della reclusione per un tempo non maggiore di anni sette, o soltanto del carcere, quando il valore che si è voluto apparentemente aggiugnere non ecceda lire cinquanta.

325. Chiunque con intelligenza co' falsificatori di monete di regio conio o di conio straniero avrà cooperato ad introdurre tali monete ne' Regii Stati, od a metterle ivi in corso, sarà punito come se fosse autore di fabbricazione o di alterazione commessa nei Regii Stati.

326. Colui che, senza alcuna intelligenza co' falsificatori, dolosamente introducesse o spendesse ne' Regii Stati monete false od alterate, sarà punito colla reclusione per un tempo non maggiore di anni sette, o col carcere.

Colui che avendo ricevute tali monete per vere, e le spendesse dopo averle riconosciute false od alterate, sarà punito col carcere.

327. Colui che avrà ricevuto qualche moneta, che riconoscerà falsa, è tenuto di consegnarla agli amministratori delle regie zecche od alle autorità locali, dando loro le indicazioni sulla provenienza della medesima, sotto pena di pagare il doppio del valore nominale della moneta, senza che però la somma da pagarsi possa mai essere minore di lire venti.

328. Chiunque fabbricherà o farà fabbricare, o scientemente riterrà in casa od altrove, conii, forme, crogiuoli, macchine, od altri instrumenti, atti a fabbricare false monete, sarà, per questo solo fatto, punito colla reclusione estensibile ad anni sette.

Sono però eccettuati da questa disposizione quegli orefici od altre persone allo quali, per uso della loro arte, scienza o professione, detti instrumenti fossero necessarii.

SEZIONE II.

Della falsificazione di cedole, obbligazioni dello Stato, od altre carte di credito pubblico equivalenti moneta.

329. Colui che ha contraffatto o falsificato cedole od obbligazioni dello Stato, od altre carte di credito pubblico equivalenti moneta, sarà punito colla pena de' lavori forzati estensibile ad anni quindici.

Colla stessa pena sarà punito colui che avrà scientemente introdotto ne' Regii Stati le dette cedole, obbligazioni ed effetti falsificati o contraffatti, ovvero ne avrà fatto uso.

330. Se si tratterà di contraffazione o di falsificazione ne' regii Stati di obbligazioni o carte di credito pubblico equivalenti a moneta emesse sotto qualunque denominazione da un Governo straniero, - o di introduzione dolosa di esse ne' regii Stati, ovunque siano stato contraffatte o falsificate, - ovvero di uso doloso delle medesime, la pena sarà della reclusione non minore di anni cinque, estensibile anche ai lavori forzati per anni dieci.

331. Colui che avrà ricevute per vere le carte pubbliche menzionate ne' precedenti due articoli, e, riconosciutane poi la falsità, le avrà ciò non ostante rimesse in circolazione, sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette, o col carcere, secondo i casi.

DISPOSIZIONE COMUNE ALLE DUE PRECEDENTI SEZIONI.

332. I colpevoli de' crimini enunciati negli articoli precedenti saranno esenti da ogni pena se prima della consumazione del crimine di falsificazione di moneta, o di carte di credito pubblico, od anche, con-

sumato il crimine, prima che alcuna emissione ne sia seguita e prima di ogni atto di procedimento penale, ne avranno data formale denuncia. – oppure se, anche dopo incominciato il procedimento, essi avranno procurato l'arresto di tutti o di parte degli altri colpevoli.

Potranno nondimeno i colpevoli suddetti, ancorchè esenti da pena, essere sottoposti a vita od a tempo alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

SEZIONE III.

Della falsificazione de' sigilli, di atti sovrani, di punzoni, di bolli, e di impronti.

333. Chiunque ha contraffatto il sigillo dello Stato destinato ad essere apposto agli atti del Governo del Re, od avrà falsificato un atto qualunque emanato direttamente dal Governo del Re, oppure avrà scientemente fatto uso di tale sigillo contraffatto o di tale atto falsificato, sarà punito col *maximum* de' lavori forzati a tempo.

È applicabile a questo reato la disposizione dell'art. 332.

334. Sarà punito colla reclusione per tempo non minore di anni sette, e potrà la pena estendersi anche a' lavori forzati per anni quindici:

1.° Colui che ha falsificato o contraffatto od in qualsiasi altra maniera dolosamente alterato qualunque recapito, promessa, biglietto od ordine di pagamento spediti a nome e per conto delle amministrazioni dello Stato, o ne avrà scientemente fatto uso.

La pena però sarà diminuita di uno o di due gradi quanto a colui che fece uso di tali effetti dopo averli ricevuti per veri.

2.° Colui che ha contraffatto i bolli del Governo del Re, o i punzoni da esso destinati al marchio delle materie d'oro e d'argento, o che scientemente ha fatto uso di detti bolli o punzoni contraffatti.

335. Sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette chiunque falsifica i francobolli postali, ovvero fabbrica punzoni o strumenti atti a tale falsificazione, o fa scientemente uso di detti francobolli falsificati.

336. Sarà punito colla stessa pena chiunque, essendosi indebitamente procurato i veri bolli o punzoni, di cui negli articoli antecedenti, ne ha fatto una applicazione od un uso pregiudicievole a' diritti ed agli interessi dello Stato.

337. Sarà punito colla stessa pena:

Chi ha contraffatto i martelli destinati dal Governo del Re al marchio delle piante, o i bolli co'quali sogliono improntarsi in nome e per autorizzazione del Governo del Re le diverse specie di derrate e di mercanzie;

Chi ha contraffatto i sigilli o bolli di una autorità qualunque, o quelli di uno stabilimento di commercio autorizzato dal Governo del Re;

Chi ha scientemente fatto uso di sigilli, bolli, martelli così contraffatti.

338. Sarà punito col carcere non minore di due anni chiunque, essendosi indebitamente procurato i veri sigilli, bolli, martelli, di cui nel precedente articolo, ne ha fatto un uso pregiudicievole a'diritti od agli interessi dello Stato, o della autorità o stabilimento a cui esclusivamente appartengono.

339. Chi scientemente riterrà in casa od altrove sigilli, bolli, martelli o punzoni falsi, de'quali è menzione nella presente sezione, sarà punito col carcere.

340. I falsificatori del marchio de' fabbricanti di pesi e misure sono puniti colla pena del carcere non minore di mesi sei, estensibile a un anno.

I falsificatori del marchio di verificazione sono puniti colla pena del carcere da uno a due anni.

Tali disposizioni hanno luogo senza pregiudizio delle pene maggiori in cui fossero incorsi i colpevoli per reato di truffa.

CAPO II

Delle falsità in atti pubblici, e nelle scritture di commercio e private

SEZIONE I.

Del falso in atti pubblici e in scritture di commercio.

341. Ogni funzionario, notaio od altro uffiziale pubblico, che nell'esercizio delle sue funzioni ha commessa in atti pubblici una falsità o con false sottoscrizioni o falsa data, o con alterazioni di atti, di scritture o di sottoscrizioni, o con supposizione di persone, o con iscritture fatte o inserite in registri od altri atti pubblici dopo la loro formazione o chiusura, sarà punito colla pena de' lavori forzati a tempo.

Se fu solamente alterata la data, e l'alterazione non ha per oggetto il favore o il danno de' terzi, la pena sarà della reclusione, estensibile ad anni sette, e potrà anche essere ridotta al carcere secondo le circostanze.

342. Sarà punito colla pena de' lavori forzati per anni dieci ogni funzionario, notaio, od altro uffiziale pubblico, che rogando o stendendo atti del suo ministero ne ha fraudolentemente alterata la sostanza o le circostanze, sia scrivendo disposizioni o convenzioni diverse da quelle che fossero state dettate, o distese o concordate dalle parti, sia dichiarando come

fatti veri quelli che sono falsi, o come fatti riconosciuti quelli che non lo furono.

343. Qualunque altra persona che ha commesso un falso o in un atto pubblico, od in una scrittura di commercio:

Sia per mezzo di contraffazione od alterazione di scritture o di sottoscrizioni;

Sia formando false convenzioni, obbligazioni, quietanze o liberazioni, od inserendole ne' suddetti atti dopo la loro formazione;

Sia aggiungendo od alterando le clausole, le dichiarazioni od i fatti che gli atti medesimi avevano per oggetto di contenere e comprovare;

Sia con supposizione di persone;

Sarà punita colla reclusione non minore di anni cinque; e la pena potrà estendersi a' lavori forzati per anni dieci secondo le circostanze.

Le scritture di commercio, di cui in questo articolo, sono le cambiali e i biglietti a ordine.

344. Il notaio od altro pubblico uffiziale, il quale, supponendo un atto autentico che non esiste, ne rilascia una supposta copia in forma legale, sarà punito a norma dell'art. 342.

345. Il notaio od altro pubblico uffiziale, che rilascia una copia in forma legale di un atto autentico il quale non abbia ricevuta la sua legale autentica forma, - o commette una falsità in una copia legale ed autentica, rilasciandola in modo contrario o diverso dall'originale senza che questo sia stato alterato o soppresso, o con false dichiarazioni d'insinuazione o di pagamento di altri diritti dovuti al pubblico erario, - sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette.

Se nella copia rilasciata dal notaio o da altro pubblico uffiziale fu solo alterata la data dell' atto, e

l' alterazione non ha per oggetto il favore o il danno di terzi, la pena sarà del carcere.

346. Ove i reati preveduti nel precedente articolo accadano per semplice inavvertenza o negligenza del notaio od altro pubblico uffiziale, questi sarà punito colla sospensione dall' uffizio.

347. Colui che, senza essere complice della falsità, ha scientemente fatto uso degli atti falsi de'quali si è parlato nella presente sezione, sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette: quando però facciasi uso di una delle carte false enunciate nell'alinea dell' art. 341, o nell' art. 345, la pena sarà solo del carcere.

348. I notai ed altri pubblici uffiziali non potranno ricevere nè stipulare alcun atto senza conoscere le parti, o senza che queste siano loro fatte conoscere da due persone sottoscritte o segnate all' atto, non aventi interesse nel medesimo, ed inoltre cognite al notaio o pubblico uffiziale, e che abbiano le stesse qualità di quelle richieste per essere testimoni instrumentarii; sotto pena del carcere e della sospensione da' pubblici uffizii.

349. Coloro che attestassero falsamente al notaio od altro pubblico uffiziale la identità delle parti contraenti a questo incognite, saranno puniti colla pena del carcere non minore di tre mesi, salve le pene maggiori ne' casi di complicità nella falsità commessa nell' atto.

SEZIONE II.

Del falso in scritture private.

350. Chiunque in uno de' modi specificati nell' articolo 343 ha commessa una falsità in una scrittura privata, atta a produrre obbligazione o liberazione

od a nuocere altrui in qualsivoglia modo, sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette.

351. Colui che senza essere complice della falsità ha scientemente fatto uso di tale falsa scrittura, sarà punito col carcere.

352. [Se colui il quale ha formato, o scientemente prodotto una scrittura falsa, palesa tale falsità prima che su di essa siasi instituito procedimento penale, o, in difetto di procedimento penale, prima della sentenza relativa alla causa in cui sarebbesi reso colpevole di falsità; la pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere per la falsità sarà diminuita da uno a tre gradi].

SEZIONE III.

Delle falsità commesse in passaporti, in fogli di via, ed in certificati.

353. Chiunque formi un passaporto falso, o falsifichi un passaporto vero, sarà punito col carcere non minore di un anno.

Colui che farà uso di detti passaporti sapendo che sono falsi o falsificati, incorrerà nella stessa pena del carcere estensibile ad un anno.

354. Chiunque si dà falso cognome o false qualità in un passaporto, oppure concorre come testimonio a fare rilasciare un passaporto di questo genere, sarà punito col carcere non minore di un mese.

355. Sarà punito colla stessa pena chiunque cederà altrui a qualsiasi titolo il proprio passaporto, e chiunque farà dolosamente uso del passaporto altrui, benchè regolarmente spedito e non alterato in alcuna delle sue parti o forme.

356. L' uffiziale pubblico il quale rilascia un passaporto a persona a lui incognita, senza che due te-

stimoni da esso conosciuti ne attestino il nome, il cognome e le qualità, sarà punito col carcere o con multa a seconda de' casi.

Qualora il passaporto sia stato rilasciato sotto denominazione o qualità false, conosciute per tali dall' uffiziale pubblico, sarà questi punito colla relegazione estensibile ad anni dieci.

357. Le disposizioni de' quattro precedenti articoli sono applicabili a' casi di falsificazione, di spedizione, e di uso de' *fogli di via*.

Quando in conseguenza de' reati relativi a' *fogli di via* sarà stata pagata dal pubblico orario al portatore de' medesimi una somma non dovuta, od una somma eccedente quella dovuta, oltre la pena della relegazione o del carcere è tenuto il colpevole a pagare una somma non minore del doppio, nè maggiore del quadruplo di quella indebitamente pagata.

358. Gli albergatori e locandieri, che scientemente scriveranno su loro registri sotto designazioni false o supposte le persone alloggiate, saranno puniti col carcere estensibile a mesi tre.

359. Chiunque, sotto nome di un medico o di un chirurgo o di altro uffiziale di sanità, formerà un falso certificato di malattia o di altro incomodo, allo scopo di esimere sè stesso od altri da un pubblico servizio qualunque legalmente richiesto, sarà punito col carcere non minore di sei mesi.

360. Il medico, chirurgo, od altro uffiziale di sanità, che per solo favore rilascia un falso certificato di malattia o d' indisposizione qualunque, propria ad esimere taluno da un pubblico servizio legittimamente dovuto o richiesto, soggiacerà alla multa da cento lire a mille.

Se le dette persone siansi indotte a ciò fare per doni o promesse, soggiaceranno inoltre al carcere non minore di sei mesi; in questo caso i corruttori saranno sottoposti alla stessa pena

361. L' uffiziale pubblico, il quale rilascerà un falso certificato di buona condotta, d' indigenza o di altre circostanze che valgano a richiamare sulla persona ivi indicata la beneficenza o la fiducia del Governo, de' comuni, o de' particolari, come a procurarle impiego, credito o soccorso, sarà punito colla sospensione dal suo impiego, e con multa estensibile a lire cinquecento

362. Il privato, che sotto nome di un pubblico uffiziale formerà un falso certificato del genere enunciato nell' articolo precedente, o ne falsificherà uno vero per appropriarlo ad altra persona, - o che scientemente farà uso di un tale certificato, così formato o falsificato, - sarà punito con tre mesi a due anni di carcere.

DISPOSIZIONE PARTICOLARE
RELATIVA ALLE TRE SEZIONI DEL PRESENTE CAPO.

363. Pe' falsi certificati ed ogni altra falsità di simile specie in questo capo non contemplati, da cui possa derivare danno ad un terzo od al pubblico erario, - se il reato è commesso da un notaio o da altro pubblico uffiziale o funzionario con abuso d'uffizio, la pena sarà della reclusione, - se è commesso da privati, la pena sarà del carcere non minore di sei mesi.

Le stesse pene colla diminuzione di un grado saranno applicate ne' casi sovra specificati a coloro che scientemente hanno fatto uso di atti o di scritture in cui fossero state commesse tali falsità.

Se però il lucro od il danno derivato dalle falsità, di cui nel presente articolo, è di poca entità, o vi concorrano circostanze attenuanti, le pene per esse falsità inflitte potranno diminuirsi di due o di tre gradi, e potrà eziandio commutarsi la pena della re-

clusione in quella del carcere, non mai però minore di un anno.

CAPO III.

Della falsa testimonianza o perizia, della reticenza, e del falso giuramento.

364. Il testimonio che, deponendo in giudizio, scientemente allega fatti falsi, o false circostanze, si rende colpevole di falsa testimonianza.

Il testimonio che, deponendo in giudizio, tace in tutto o in parte ciò che sa intorno a' fatti od alle circostanze di cui viene interrogato, si rende colpevole di occultazione della verità.

365. Il colpevole di falsa testimonianza è punito come segue:

1.° Se in materia criminale ha deposto in aggravio dell' imputato, soggiacerà alla pena de' lavori forzati a tempo;

2.° Se in materia criminale ha deposto in favore dell' imputato, soggiacerà alla pena della reclusione non minore d' anni cinque, estensibile a quella dei lavori forzati per anni dieci;

3.° Se ha deposto in materia correzionale, o sia contro o in favore dell' imputato, sarà punito colla reclusione;

4.° Se ha deposto in materia di polizia, sarà punito col carcere non minore di mesi sei;

5.° Se ha deposto in materia civile, sarà punito colla reclusione.

366. Ne' casi preveduti dal numero 1.° dell' articolo precedente, se l' accusato sia stato condannato ad una pena maggiore di quella de' lavori forzati a tempo, il testimonio, che ha falsamente deposto in aggravio del condannato, subirà la stessa pena inflitta a quest' ultimo.

Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimonio suddetto sarà diminuita di uno o di due gradi.

367. I periti che scientemente attestassero fatti falsi, o false circostanze in giudizio, ovvero dolosamente vi portassero giudizii falsi, saranno puniti colle pene rispettivamente stabilite ne' due precedenti articoli.

368. Alle stesse pene rispettivamente stabilite nei tre precedenti articoli soggiaceranno i subornatori, gl' istigatori od altri cooperatori alle false testimonianze o perizie. Tali pene saranno accresciute di un grado, qualora nella subornazione, istigazione o cooperazione sia stato dato o promesso danaro, od altro correspettivo, ovvero sia stato usato inganno o fatta violenza.

369. I testimoni colpevoli di occultazione della verità saranno puniti:

1.° Colla reclusione estensibile ad anni cinque, se la reticenza ebbe luogo in materia criminale;

2.° Col carcere non minore di tre anni, se in materia correzionale;

3.° Col carcere estensibile a mesi sei, se in materia di polizia;

4.° Col carcere non minore di tre anni, se in materia civile.

370. I testimonii che ricusano di deporre in giudizio nelle forme prescritte dalla legge saranno puniti:

1.° Col carcere estensibile a tre anni, se il rifiuto ha luogo in materia criminale;

2.° Col carcere estensibile ad un anno, se in materia correzionale;

3.° Col carcere estensibile a un mese, se in materia di polizia;

4.° Col carcere estensibile ad un anno, se in materia civile.

Salve in ogni caso le disposizioni dell'articolo 306 del presente Codice.

371. I subornatori, gl' istigatori, od altri cooperatori a' reati preveduti ne' due precedenti articoli, sono puniti colle stesse pene ivi rispettivamente stabilite. Tali pene saranno aumentate di un grado quanto a coloro che avranno dato o promesso danaro od altre correspettivo a' testimonii od a' periti per distoglierli dal dire la verità, o per indurli ad occultarla, ovvero a' testimoni per distoglierli dal deporre.

372. Se il testimonio o perito ritratta la falsa testimonianza o perizia, o palesa il vero in giudizio, prima che contro di lui sia instituito procedimento penale, o, in difetto di procedimento penale, prima della sentenza relativa alla causa in cui sarebbesi reso colpevole di falsità o di reticenza; la pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere sarà diminuita da uno a tre gradi.

Ne' giudizii penali il colpevole di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza, non soggiace a pena, semprechè nella orale discussione si ritratti o palesi il vero prima che sia dichiarato chiuso il dibattimento.

373. Le pene stabilite negli articoli precedenti contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza, saranno diminuite di un grado se il testimonio o perito fu sentito senza giuramento.

In tali casi non si potrà procedere, se non dopo ultimata la causa in cui il testimonio o il perito sonosi resi colpevoli di falsità.

374. Colui al quale sia stato deferito o riferito il giuramento in materia civile, ed avrà giurato il falso, sarà punito colla pena dell' interdizione da' pubblici uffizii, ed inoltre non sarà più ammesso a giurare, nè ad offrire ad altri il giuramento, nè potrà essere

assunto come perito o giurato, nè deporre in giudizio fuorchè per somministrare semplici indicazioni.

Alla pena suddetta sarà sempre aggiunta quella del carcere, e di una multa estensibile a lire duemila].

CAPO IV.

Della calunnia e della falsa denuncia o querela.

375. Sono rei di calunnia:

1.° Coloro che a disegno di nuocere ad alcuno porgeranno contro il medesimo o querela o denuncia di un reato di cui sanno essere egli innocente;

2.° Coloro che, all' oggetto di far comparire taluno colpevole di reato, avranno dolosamente riposto o nella di lui casa, o sulla di lui persona, od in altro luogo idoneo a tal fine, cose tali la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi, o servire possa ad indizio di reato.

376. Se in conseguenza della calunnia abbia avuto luogo contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudicato, il calunniatore soggiacerà ad una pena eguale in qualità e durata a quella cui fu sottoposto lo stesso calunniato.

La pena però sarà diminuita di uno o di due gradi, qualora la condanna non abbia avuta la sua esecuzione.

377. Nel caso che la pena inflitta al calunniato consistesse o nella interdizione, o nella sospensione da' pubblici uffizi, e non siano queste pene applicabili con effetto al calunniatore, sarà sostituita alla interdizione la reclusione, ed alla sospensione il carcere non minore di mesi sei.

Se il calunniato fu condannato alla sola pena della multa, il calunniatore sarà sottoposto alla stessa pena, ovvero a quella del carcere.

378. Quando la calunnia sia stata scoperta o pri-

ma di ogni procedimento contro il calunniato, o prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, ovvero sia stata scoperta dopo la sentenza di assoluzione del calunniato, il calunniatore sarà punito pel solo fatto della calunnia come in appresso:

Se la calunnia racchiude l' imputazione di un crimine, il calunniatore è punito colla reclusione;

Se la calunnia è diretta alla imputazione di un delitto o di una contravvenzione, il calunniatore è punito col carcere non minore di un mese, ovvero con multa estensibile a lire cinquecento quando il reato suppesto non fosse punibile che colla pena della multa.

379 Le pene stabilite in questo capo contro il calunniatore saranno diminuite da uno a tre gradi se questi si ritratta prima che sulla calunnia sia instituito procedimento penale, o, in difetto di procedimento penale, prima della sentenza relativa alla causa in cui si è reso colpevole di calunnia.

380 Fuori de' casi della calunnia contemplati negli articoli precedenti, colui che porge alla pubblica autorità denunzia o querela di un reato, che egli sa non essere avvenuto, è punito a seconda de' casi col carcere, o colla multa. Queste pene potranno anche essere inflitte congiuntamente.

TITOLO V.

DE' REATI RELATIVI AL COMMERCIO, ALLE MANIFATTURE ED ARTI, ALLE SUSSISTENZE MILITARI ED A' PUBBLICI INCANTI.

CAPO I

Delle bancherotte.

381. Coloro, che ne' casi previsti dalle leggi di commercio sono dichiarati colpevoli di bancarotta, saranno puniti come segue:

I rei di bancarotta fraudolenta saranno puniti colla pena della reclusione ed anche con quella de' lavori forzati a tempo, secondo la maggiore o minore gravezza de' casi,

I rei di bancarotta semplice saranno puniti col carcere non minore di un mese ed estensibile a due anni.

382. Gli agenti di cambio e i sensali colpevoli di bancarotta semplice, saranno puniti colla reclusione non minore di anni cinque, od anche co' lavori forzati a tempo; se sono colpevoli di bancarotta fraudolenta, saranno puniti col *maximum* de' lavori forzati a tempo.

383. Coloro che giusta le leggi di commercio fossero dichiarati complici di bancarotta fraudolenta, saranno puniti collo stesso genere di pena inflitta ai rei di bancarotta fraudolenta.

384. Nulla è innovato alle particolari disposizioni del Codice di commercio contenute nel titolo *Delle bancherotte*.

CAPO II

Della frode relative al commercio, alle manifatture ed alle arti.

385. Qualunque concerto formato tra coloro che danno lavoro agli operai, il quale tenda a costringerli ingiustamente ed abusivamente ad una diminuzione di salario, od a ricevere in pagamento di tutto o di parte del medesimo merci, derrate, od altre cose, se tale concerto sia stato seguito da un principio di esecuzione, sarà punito col carcere estensibile ad un mese, e con multa da lire cento a lire trecento.

386. Ogni concerto di operai che tenda senza ragionevole causa a sospendere, impedire, o rincarare i lavori, sarà punito col carcere estensibile a tre mesi, semprechè il concerto abbia avuto un principio di esecuzione.

387. Ne' casi preveduti da' due precedenti articoli i principali istigatori o motori saranno puniti col carcere per un tempo non minore di sei mesi.

388. Le disposizioni de' tre precedenti articoli saranno applicate rispettivamente:

A' proprietarii o fittaiuoli i quali senza giusta causa si concertassero per far abbassare o stabilire a vile prezzo la giornata degli operai di campagna;

Agli operai di campagna che si concertassero senza un giusto motivo per fare aumentare il prezzo delle giornate di lavoro.

389. Coloro che spargendo fatti falsi nel pubblico, o facendo offerte maggiori del prezzo richiesto dai venditori stessi, o concertandosi co' principali possessori d'una medesima mercanzia o derrata perchè o non sia venduta o sia venduta ad un determinato

prezzo, - o che per qualsivoglia altro mezzo doloso avranno prodotto l'alzamento o l'abbassamento del prezzo di derrate, di mercanzie, di carte o di effetti pubblici al disopra od al disotto di quello che sarebbe stato determinato dalla naturale e libera concorrenza de'commercianti, - saranno puniti col carcere da un mese ad un anno, ed inoltre con multa da cinquecento lire a cinquemila.

390. La pena del carcere sarà di due mesi a due anni, e la multa da lire mille a diecimila, se tali maneggi sieno stati praticati per rispetto a'grani, granaglie, farine, sostanze farinacee, pane o vino.

391. Chiunque manifesti i segreti delle fabbriche e manifatture a cui è od era applicato, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni, e inoltre con multa estensibile a lire trecento.

392. Chiunque avrà ingannato il compratore sul titolo delle materie d'oro e d'argento, sulla qualità d'una pietra falsa venduta per fina, o sulla natura di qualunque altra mercanzia;

E chiunque con l'uso di falsi pesi o di false misure avrà ingannato taluno sulla quantità delle cose vendute;

Sarà punito col carcere da un mese ad un anno, ed inoltre con multa estensibile a lire mille.

Gli oggetti del reato od il valore, se appartengono ancora al venditore, saranno confiscati: i falsi pesi e le false misure saranno pure confiscate ed infrante.

393. Se il venditore ed il compratore scientemente si valgono ne'loro contratti di pesi e di misure non permesse dalle leggi dello Stato, ciascuno dei contraenti perde ogni azione verso l'altro che lo avrà ingannato, salva sempre l'azione pubblica per la punizione della frode, o dell'uso di pesi e di misure proibite.

La pena nel caso di frode sarà la stessa che quella stabilita nell'articolo precedente.

La pena dell'uso di pesi e di misure proibite è determinata nel libro III del presente Codice.

394. Se a danno altrui si contraffaccia il nome, il marchio od altro segno apposto con approvazione del Governo del Re sopra mercanzie, animali o manifatture, o sopra opere d'ingegno, collo scopo di far apparire siffatte cose come provenienti dalle persone, manifatture o razze di cui si è contraffatto il marchio o il segno; il colpevole di tale contraffazione sarà punito con multa estensibile a lire cinquecento, oltre il risarcimento de'danni e la confiscazione delle cose contraffatte e degli strumenti che hanno servito alla frode.

395. Incorre nella stessa pena:

Chiunque in frode o contravvenzione di qualche privativa, conceduta dal Governo del Re per mercanzie o manifatture, le fabbrichi o venda, o le introduca dall'estero;

Chiunque introduca dall'estero, o venda, o riproduca scritti, composizioni musicali, disegni, pitture, od altra produzione stampata od incisa, contro le leggi ed i regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori, loro conceduta dal Governo del Re.

396. Ne'casi preveduti ne'due precedenti articoli il prodotto degli oggetti confiscati servirà particolarmente ad indennizzare le persone danneggiate.

397. Chi, mediante materia corrosiva, o con qualsiasi altro mezzo, avrà volontariamente alterato mercanzie od altre materie ad uso di manifatture, sarà punito col carcere da un mese a due anni, e con multa estensibile a lire cinquecento, oltre il risarcimento de'danni.

Se il reato è stato commesso da un operaio della

fabbrica o da un commesso della casa di commercio, la pena del carcere non sarà minore di un anno, oltre alla multa ed alla indennizzazione come sopra.

CAPO III

De' reati relativi alle sussistenze militari, ed a' pubblici incanti.

§. 1.

Sussistenze militari.

398. Chiunque, o individualmente o come membro di una compagnia, sarà incaricato di provviste, di appalti o di amministrazioni per conto delle armate di terra o di mare, e senza esservi stato costretto da forza maggiore abbia fatto mancare il servizio di cui è incaricato, sarà punito colla reclusione o col carcere secondo le circostanze.

399. Quantunque il servizio non sia mancato, se fu ritardato dolosamente, o se vi fu frode nella natura, qualità e quantità de lavori, della mano d'opera, e delle cose somministrato, i colpevoli saranno puniti col carcere.

400 Gli uffiziali pubblici od altri agenti incaricati o stipendiati dal Governo del Re, che avranno prestato aiuto a'colpevoli de'quali è detto ne due articoli precedenti, saranno puniti colle pene ivi stabilite, oltre alla sospensione dagli uffizii pubblici.

401. Ne'diversi casi preveduti da'tre articoli precedenti, il procedimento contro i rei non potrà aver luogo che sopra l'istanza delle rispettive autorità superiori.

§. 2.

Pubblici incanti.

402. Coloro i quali, sia prima, sia nell'atto degli incanti delle proprietà, dell'usufrutto o della locazione di cose mobili od immobili, di una impresa, di un appalto, di una coltivazione, o di un'opera qualunque, avranno impedita o turbata la libertà degli incanti o delle obblazioni con vie di fatto, violenze o minacce, saranno puniti col carcere da quindici giorni a sei mesi, oltre ad una multa da lire cento a duemila.

403 Incorreranno nella stessa pena coloro che avranno allontanati gli obblatori con offerta di danaro, o con promessa qualunque, o con altri mezzi di frode.

Le convenzioni che si facessero a questo effetto sono nulle di pien diritto.

Il deliberamento, che fosse seguito a favore di alcuno il quale abbia avuta parte in tali convenzioni, potrà essere annullato ad istanza di chi vi ha interesse.

404. Se i reati preveduti ne'precedenti articoli 402 e 403 saranno commessi dagli uffiziali preposti agl'incanti, la pena del carcere non potrà essere minore di mesi sei, nè la multa potrà esser minore di lire duecentocinquanta oltre alla sospensione dai pubblici uffizii.

405 Le pene del carcere e della multa stabilite ne'tre precedenti articoli potranno essere imposte separatamente, a seconda de'casi.

TITOLO VI.

DE' REATI CONTRO LA PUBBLICA SANITÀ.

406. È vietato a chiunque di ritenere materie venefiche, salvo a coloro a' quali sono necessarie per l'esercizio della loro professione o mestiere, ed a termini de' regolamenti.

I trasgressori sono puniti con multa estensibile a lire trecento, ed eziandio col carcere, secondo le circostanze de' casi.

407. Incorreranno nelle stesse pene, di cui nel precedente articolo, i fondachieri, droghieri o rivenditori di spezie o così dette *robe vive*, che vendessero o dispensassero droghe velenose, mercuriali, oppiati, caustici, corrosivi, e simili, fuorchè agli speziali, artisti, artigiani, od altri a' quali sono necessarie tali droghe per la loro professione.

408. Quando dette robe si vendessero alle persone come sopra riservate, i venditori dovranno notare in un libro a parte la quantità delle droghe venduto, e il giorno, nome, cognome, patria e professione di quelle persone a cui le avranno vendute, e faranno sottoscrivere il compratore, o, non sapendo egli scrivere, lo faranno sottosegnare in presenza di due testimoni i quali vi appongano pure la loro sottoscrizione.

In caso di trasgressione, la pena sarà della multa estensibile a lire duecentocinquanto.

409. Alle stesse pene di cui nell' art. 406 soggiaceranno i fondachieri, droghieri o rivenditori di spezie o così dette *robe vive*, che venderanno droghe, come sopra, a persone incognite quantunque si dicano di professione per cui siano necessarie, se tali persone non abbiano loro presentata una dichiarazio-

ne autentica del giudice del mandamento, la quale esprima il loro nome, cognome, patria e professione: questa dichiarazione sarà inserita dal fondachiere o droghiere nel libro particolare sopraccennato.

410. Le proibizioni fatte co' precedenti articoli ai fondachieri, od altri, di vendere o dispensare veleni o robe pericolose, sono comuni agli speziali, salvochè siane fatta la prescrizione da un medico o da un chirurgo.

411. Coloro a'quali è permessa la ritenzione o la vendita delle materie venefiche o pericolose sovraccennate, e coloro che per la loro professione sono obbligati valersene, dovranno ritenerle sotto la propria risponsabilità in luogo a parte, chiuso a chiave da custodirsi presso di loro.

In caso di trasgressione soggiaceranno alle pene di cui nell'art. 406.

412. Se per l'inosservanza delle disposizioni accennate negli articoli 406, 407, 409, 410 e 411 ne avvenga un venefìcio, chi le avrà trasgredite incorrerà nella pena della reclusione o del carcere secondo le circostanze.

413. Chiunque per oggetto di traffico, senza essere autorizzato, fabbrica o somministra ad altri materie venefiche, oppure soltanto le acquista ed in qualunque modo ne fa smercio, sarà punito colla pena della reclusione.

La sola fabbricazione di veleni senza la debita facoltà, quand'anche non sia accompagnata da vendita, sarà punita col carcere non minore di sei mesi.

414. Gli speziali che prepareranno, riterranno, o dispenseranno con frode medicinali che fossero riconosciuti dannosi, saranno puniti col carcere e con multa estensibile a lire duemila, le quali pene potranno anche essere applicate separatamente.

415. Alle pene del carcere estensibile ad un anno

e della multa estensibile a lire cinquecento saranno sottoposti lo speziale, o chi è autorizzato a farne le veci, i quali, anche senza volontà di nuocere, abbiano somministrato o lasciato somministrare medicinali non corrispondenti in qualità od in peso alle mediche ordinazioni. Anche queste pene potranno essere applicate separatamente.

416 Qualunque venditore di commestibili, di vini, di spiriti, di liquori o di altra bevanda, il quale frammischi materie che o per indole loro sieno atte a nuocere o che diventino tali col mescolarle a cibi o bevande, sarà, per questo solo fatto, punito col carcere da un mese a due anni.

417 Saranno puniti colle stesse pene i vetturali, barcaiuoli e loro dipendenti, od ogni altra persona incaricata del trasporto di vini, di spiriti o liquori od altre mercanzie ad essi affidate, qualora nel trasportarle ne abbiano alterata la natura col mescolarvi sostanze nocevoli.

418. Se per le trasgressioni delle disposizioni accennate negli articoli 413, 414, 416 e 417 segua la morte di qualche persona, il colpevole sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette; salve le pene maggiori quando si provasse nel colpevole una diretta volontà di nuocere.

419. Colle disposizioni contenute in questo titolo non è derogato alle leggi o regolamenti particolari concernenti la pubblica sanità in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni del presente Codice.

TITOLO VII.

DE' REATI CONTRO IL BUON COSTUME

420. Chiunque offenda l'altrui pudore od il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo, sarà punito col carcere estensibile a sei mesi.

Se l'oltraggio al pudore è seguito in privato, e vi sia querela della parte offesa, il colpevole sarà punito col carcere estensibile a tre mesi.

In ambi i casi sarà aggiunta una multa estensibile a lire duecento.

421. Chiunque avrà eccitato, favorito o facilitato la corruzione di persone dell'uno o dell'altro sesso, minori degli anni ventuno, e chiunque le avrà indotte alla prostituzione, sarà punito col carcere non minore di tre mesi, estensibile a tre anni.

Se la prostituzione o la corruzione avrà avuto luogo in una persona che non abbia ancora compiuto gli anni quindici, il colpevole sarà punito col carcere non minore di due anni, e col *maximum* di detta pena quando il reato avesse il carattere di abituale ed infame traffico.

422. Quando la prostituzione o la corruzione di persone minori degli anni ventuno sarà stata eccitata o facilitata dagli ascendenti, tutori, od altri incaricati di sorvegliare la condotta delle medesime, la pena sarà della reclusione.

Se la prostituzione o la corruzione avrà avuto luogo in una persona che non abbia ancora compiuto gli anni quindici, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.

423. Oltre alle pene stabilite nel precedente articolo, gli ascendenti saranno privati di ogni diritto che in forza della patria podestà è loro concesso dalla legge sulle persone e su'beni de'figli prostituiti o corrotti, i tutori saranno privati della tutela, e dichiarati incapaci di assumerne qualunque altra.

424. Il marito che prostituisce la propria moglie sarà punito colla reclusione.

425. [Qualunque atto di libidine contro natura, se sarà commesso con violenza, ne'modi e nelle circostanze prevedute dagli articoli 489 e 490, sarà

punito colla reclusione non minore di anni sette, estensibile a' lavori forzati a tempo: se non vi sarà stata violenza, ma vi sarà intervenuto scandalo o vi sarà stata querela, sarà punito colla reclusione, e potrà la pena anche estendersi a' lavori forzati per anni dieci, a seconda de' casi].

TITOLO VIII.

DE' REATI CONTRO LA PUBBLICA TRANQUILLITÀ.

CAPO I.

Dell'associazione di malfattori.

426. Ogni associazione di malfattori in numero non minore di cinque, all'oggetto di delinquere contro le persone o le proprietà, costituisce per sè stessa un reato contro la pubblica tranquillità.

427. Questo reato esiste pel solo fatto della organizzazione delle bande, o di corrispondenza fra esse ed i loro capi, o di convenzioni tendenti a rendere conto o distribuire o dividere il prodotto de' reati.

428. Gli autori, direttori, o capi di tali bande saranno puniti pel solo fatto dell'associazione o co'lavori forzati a tempo, o colla reclusione, secondo la qualità de' malfattori e l'oggetto del disegno o del concerto.

429. Ogni altra persona faciente parte dell'associazione, oppure che avrà scientemente e volontariamente somministrato a dette bande, od a parte di esse, armi, munizioni, istrumenti atti al reato, alloggio, ricovero o luogo di riunione, sarà punita colla reclusione o col carcere, secondo le circostanze enunciate nell'articolo precedente.

430. Qualunque reato commesso da una riunione

di malfattori preveduta nell' articolo 126, o da alcuni soltanto di essi quando abbiano agito previo concerto coll'intiera banda, sarà punito con un grado di più della pena stabilita pel reato medesimo, oltre quella da essi incorsa pel fatto dell' associazione di cui negli articoli 128, 129, e secondo le regole stabilite nel libro I, titolo II, capo V, sezione I, *De' rei di più reati.*

CAPO II.

Delle minacce.

431. Fuori de'casi preveduti negli articoli 601 e 602, chiunque per mezzo di scritto anonimo, o sottoscritto con proprio o finto nome, avrà fatto minacce di morte, di incendio, o di altro grave danno, con ordine di dare o deporre in luogo indicato una qualche somma, o di adempiere ad altra condizione, sarà punito colla pena del carcere non minore di tre anni, oltre una multa estensibile a lire mille.

432. Se la minaccia non sarà stata accompagnata da alcun ordine o condizione, la pena sarà del carcere da tre mesi a due anni, oltre una multa estensibile a lire cinquecento.

La stessa pena avrà luogo se la minaccia sarà solamente verbale, ma fatta con ordine, o sotto condizione, ovvero con armi.

433. Ne' casi contemplati nel precedente articolo, i Tribunali potranno commutare la pena del carcere in quello del confino o dell'esilio locale, regolandone la durata secondo le circostanze.

434. I colpevoli delle minacce di cui negli articoli 431 e 432 possono essere sottoposti alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza per tempo non minore di tre anni, nè maggiore di cinque.

CAPO III

Degli oziosi, vagabondi, mendicanti, ed altre persone sospette.

SEZIONE I.

Degli oziosi e de' vagabondi.

435. Si avranno per oziosi coloro i quali, sani e robusti, e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono senza esercitare professione, arte o mestiere, o senza darsi a stabile lavoro.

436. Si avranno per vagabondi:

1.° Coloro i quali non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e non esercitano abitualmente un mestiere od una professione;

2.° Coloro che vagano da un luogo all'altro affettando l'esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente per sè a procurare la loro sussistenza;

3.° Coloro che fanno il mestiere di indovinare, pronosticare, o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità.

437. I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno, per questo solo fatto, puniti col carcere da tre a sei mesi.

Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravvenuto ad una precedente ammonizione, fatta loro in conformità della legge di Pubblica Sicurezza.

A tali pene sarà sempre aggiunta quella della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

438. In caso di seconda od ulteriore recidiva, la

pena del carcere potrà pel maggiore d'età estendersi fino ad anni cinque.

439. Ove i vagabondi dichiarati tali siano stranieri, saranno espulsi da' Regii Stati, ed in caso che vi rientrassero, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno.

440. I vagabondi nati nello Stato sono tenuti dopo scontata la pena ad eleggere un domicilio, nè possono più variarlo senza previa partecipazione all'autorità amministrativa del comune ove l'avranno eletto.

A tal uopo presteranno sottomissione avanti la detta autorità amministrativa; e questa ne darà avviso all'autorità giudiziaria.

441. I minori di anni sedici, oziosi o vagabondi, saranno per la prima volta consegnati a'loro genitori o tutori, che presteranno sottomissione di attendere alla loro educazione professionale.

In caso di contravvenzione alla prestata sottomissione, i genitori o tutori potranno essere condannati ad una multa estensibile a lire centocinquanta, od al carcere da uno a tre mesi; e i detti minori saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro sinchè abbiano appreso un mestiere od una professione.

Saranno del pari ricoverati que'minori d'anni sedici che siano privi di genitori o tutori, o che, non ostante la cura di essi, non vogliono darsi a stabile lavoro.

La durata del ricovero non potrà prolungarsi oltre la maggiore età.

SEZIONE II.

De' mendicanti.

442. Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena del carcere estensibile ad un mese; salve le speciali disposizioni della legge di Pubblica Sicurezza.

Ove si tratti di mendicante valido ed abituale, la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi; e se fosse arrestato questuando fuori del Circondario di sua dimora, sarà punito col carcere da due a sei mesi.

443. I mendicanti validi che accatteranno riuniti, semprechè non sia il marito e la moglie, o il padre o la madre co'loro fanciulli, saranno puniti colla pena del carcere da tre mesi ad un anno.

444. Colla stessa pena da tre mesi ad un anno saranno puniti i mendicanti sì validi che invalidi, i quali questuando avranno fatti insulti od usate minacce, - od avranno proferite ingiurie, - o saranno entrati senza permissione del proprietario e delle persone di casa in una abitazione od in un recinto che ne faccia parte, - o fingeranno piaghe od infermità.

445. I genitori o tutori, che presteranno i loro figli od amministrati perchè altri se ne serva come di mezzo al mendicare, saranno puniti col carcere estensibile a tre mesi, e coll'ammonizione.

446. Saranno anche applicabili a'mendicanti le disposizioni degli articoli 440 e 441.

Se il mendicante è straniero, avrà luogo quanto è disposto nell'articolo 439.

SEZIONE III.

Delle persone sospette.

447. Oltre agli oziosi, i vagabondi, e i mendicanti validi menzionati nelle due sezioni precedenti, sono considerati come persone sospette:

1.° Coloro che sono diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e truffe;

2.° Coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI OZIOSI, VAGABONDI, MENDICANTI ED ALTRE PERSONE SOSPETTE.

448. I mendicanti, gli oziosi, i vagabondi, od altre persone sospette, le quali saranno trovate in qualunque maniera travestite, o saranno côlte con scalpelli, limo, grimaldelli, succhielli, od altri ferri od ordigni atti a forzare porte, finestre, steccati o recinti, o a dar modo di penetrare nelle case, botteghe o stalle o magazzini, qualora non giustifichino una legittima attuale destinazione di tali oggetti, saranno per questo solo fatto puniti con carcere da sei mesi a tre anni.

Se tali individui sono stati sorpresi di nottetempo con alcuno degli oggetti sopra indicati, la pena sarà del carcere non minore di due anni.

Se furono côlti in qualsiasi tempo con alcuno di quegli oggetti e con armi proprie, la pena sarà della reclusione.

449. Le persone suddette saranno punite col carcere da tre mesi a due anni se si troveranno presso delle medesime generi, od altri effetti, o somme di

danaro non confacenti al loro stato e condizione, quando non ne giustifichino la legittima provenienza.

450. Ogni mendicante o vagabondo che questuando avrà esercitato atti di violenza, sarà punito col carcere da uno a tre anni, quando per la natura delle violenze non abbia luogo una pena maggiore.

451. Le pene stabilite dal presente Codice contro le persone che portano falsi certificati, falsi passaporti o fogli di via, saranno aumentate di uno o di due gradi quando siano applicate alle persone indicate nelle tre sezioni di questo capo.

452. Oltre le disposizioni di questo capo, i mendicanti, gli oziosi, i vagabondi e le altre persone sospette sono sottoposti alle prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza nelle parti ad essi relative.

CAPO IV.

Delle armi e della loro fabbricazione, porto e ritenzione.

453. Le armi o sono tali propriamente o tali si considerano dalla legge.

Sono armi *proprie* quelle da fuoco, ed altre, la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

Sono considerate armi dalla legge e diconsi armi *improprie* le altre macchine da fuoco, e tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti o perforanti o contundenti, come forbici, coltelli da serrare, sassi, canne e simili, ogniqualvolta se ne faccia uso per uccidere, ferire, percuotere o minacciare.

454. Nelle disposizioni del presente Codice, ove si parla di fatti in cui sieno intervenute armi, persone armate o minacce a mano armata, sotto nome d'armi vengono e le armi proprie e le improprie.

455. Fra le armi proprie hannovi le *insidiose*.

Sono reputate tali gli stiletti, i pugnali, gli stocchi, le spade o sciabole in bastone, i coltelli fusellati, le pistole corte la cui canna non oltrepassi cento settantuno millimetri in lunghezza misurata internamente, i tromboni, le pistole fatte a trombone, gli schioppi o pistole a vento, i pistoni, schioppi o carabine snodati o divisi in più pezzi, e gli schioppi a foggia di canna o bastone.

456. I fabbricatori o venditori delle armi *insidiose*, e chiunque le introducesse ne' Regii Stati, quando non ne abbiano dal Governo una speciale licenza in iscritto, saranno puniti col carcere da tre mesi a due anni, e colla sospensione dal fabbricare o vendere armi *proprie* qualunque.

457. Chiunque fuori della propria abitazione sarà trovato con armi della specie indicata nell'articolo 455, sarà punito col carcere estensibile a mesi tre, e con multa estensibile a lire cinquecento.

La ritenzione in casa delle stesse armi sarà punita col carcere estensibile a un mese, o con multa estensibile a lire trecento.

458. Saranno inflitte le stesse pene a coloro eziandio, i quali, portando, o ritenendo un'arma insidiosa da fuoco o da vento smontata o mancante di qualche parte, abbiano presso di loro, essendone portatori, o nelle loro case essendone ritentori, tutte le parti componenti la medesima, che unite insieme rendessero l'arma atta ad offendere.

459. È punito colle stesse pene il porto di coltelli con punta, così detti *da fodero*, e di quelli ancora che, sebbene senza punte, ed eziandio snodati, siano taglienti nella cima, e la lama per mezzo di qualche ordigno rimanga, snodato il coltello, fissa ed immobile, e così siano atti al medesimo uso.

Sono eccettuate quelle persone che hanno bisogno

de' coltelli suddetti per l'esercizio della loro professione, purchè però esse non ne abusino; e l'abuso s'intenderà commesso ogniqualvolta si porteranno senza che vi sia necessità di adoperarli per occasione del proprio mestiere.

460. La pena inflitta dall' articolo 459 è pure applicata al porto delle baionette, eziandio ad un solo taglio; non escluse le militari, se queste si portano da persone non militari.

461. Ha luogo pure la stessa pena pel porto di coltelli così detti *passacorda*, semprechè la persona presso cui si troveranno non ne abbia bisogno per l'esercizio della sua professione, o li porti fuori dell'occasione di tale esercizio.

462. Mediante l' osservanza de' regolamenti di Pubblica Sicurezza è permesso il porto d'armi lunghe da fuoco e di pistole di misura.

I trasgressori sono puniti colla pena della multa estensibile a lire duecento.

463. La pena del porto delle armi stabilita ne'precedenti articoli sarà accresciuta di un grado, quando quello segua in occasione di balli, od in luogo dove per pubbliche solennità o feste siavi adunanza di gente, o quando segua di notte tempo vagando per le città, terre o luoghi abitati.

464. La pena pel porto e per la ritenzione delle armi, stabilita negli articoli precedenti, sarà sempre del carcere non minore di due anni, quando il colpevole è nel novero delle persone designate nel capo III del presente titolo.

Se le armi sono della specie indicata nell' articolo 462, il colpevole sarà punito col carcere da sei mesi a due anni.

465. In tutt'i reati preveduti da'precedenti articoli avrà sempre luogo la confiscazione delle armi sopra menzionate.

166. Se i colpevoli del porto d'armi proibite sono figli di famiglia conviventi col padre e sotto la podestà di lui, e risulti che il medesimo fosse consapevole del porto di dette armi senza che abbia procurato di impedirlo, sarà esso punito con multa estensibile sino a lire cento, ed inoltre sarà tenuto al pagamento delle spese del procedimento.

167. Si osserveranno altresì i regolamenti particolari riguardo alla proibizione delle armi, nella parte in cui non sia altrimenti disposto nel presente capo.

CAPO V.

Della provocazione a commettere reati.

168. Chiunque, sia con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, sia col mezzo di stampe o scritti affissi o aparsi o distribuiti al pubblico, abbia provocato a commettere alcuno de' crimini contemplati negli articoli 153 e 154 di questo codice, sarà punito colla pena del carcere per anni due, e con multa di lire quattromila.

169. Chiunque con alcuno de' mezzi indicati nell'articolo precedente abbia provocato a commettere qualsiasi altro reato, sarà punito, se si tratta di crimine, col carcere estensibile a un anno, e con multa estensibile a lire duemila; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi, e con multa estensibile a lire cinquecento; se di contravvenzione, cogli arresti, aggiuntavi l'ammonizione secondo i casi, e con multa estensibile a lire cento.

170. Se però il reato provocato è stato commesso, il colpevole della provocazione soggiacerà alla pena de' complici secondo le regole stabilite nell'articolo 104; salve le altre speciali disposizioni della legge riguardo a' provocatori.

471. Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi negli articoli precedenti, che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la sacra Persona del Re, o le Persone della Reale Famiglia, o contro le instituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confino, estensibili a due anni, e con multa estensibile a lire tremila, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, e alla gravezza del reato.

472. I banditori, espositori, venditori e distributori di scritti o di stampe, che contengano alcuno dei reati preveduti negli articoli precedenti, saranno puniti, se vi ha luogo, come complici de' provocatori.

473. Le disposizioni di questo capo sono applicabili ancorchè si tratti di scritti o di stampe provenienti dall'estero.

CAPO VI

De' giuochi proibiti.

474. Sono vietati tutti i giuochi *d'azzardo e d'invito*, ne' quali la vincita o la perdita dipende dalla mera sorte, senza che vi abbia parte o combinazione di mente, o destrezza od agilità di corpo.

475. Coloro che o in case ove concorre il pubblico, od in case private terranno giuochi *d'azzardo* e *d'invito*, ammettendovi o indistintamente qualunque persona od anche solamente chi si presenta a nome o per opera degl'interessati, saranno puniti col carcere da tre mesi ad un anno, oltre ad una multa da lire cento a seicento.

Queste pene potranno anche essere applicate separatamente.

Le dette pene avranno luogo contro i colpevoli suddetti, siano essi i banchieri, gli amministratori

od agenti, od in altra maniera interessati s'giuochi stessi.

476. I semplici giuocatori sono puniti con multa estensibile a lire trecento.

477. Alla pena inflitta nell'articolo 475 soggiaceranno coloro che prestano o concedono per l'esercizio de' giuochi *d'azzardo e d'invito* la casa, o bottega, o locanda, o bettola, od altro luogo di loro uso o proprietà.

Qualora però a costoro sia stata usata violenza onde costringerli a permettere, o non impedire il giuoco, non soggiaceranno a pena se di tale violenza, appena cessata, avranno dato formale denuncia.

478. Se i colpevoli di cui nell'articolo precedente sono osti, locandieri, bettolieri, od altri esercenti simili negozii, saranno inoltre sospesi dall'esercizio de'medesimi, ed anche interdetti in caso di recidiva.

479. Chiunque stabilisca o tenga nelle strade, nelle piazze, su'mercati, sulle fiere od in altri luoghi aperti giuochi *d'azzardo e d'invito*, soggiacerà alla pena del carcere non minore di giorni quindici, oltre ad una multa estensibile a lire trecento. Sarà però in facoltà de' Tribunali d'imporre l'una o l'altra di queste pene separatamente a seconda delle circostanze.

480. Ne'casi preveduti da'precedenti articoli saranno confiscati il danaro ed altri oggetti trovati esposti al giuoco, i mobili, gli strumenti, gli utensili, od altre cose impiegate o destinate pe'giuochi medesimi

TITOLO IX.

DE' REATI CONTRO L'ORDINE DELLE FAMIGLIE

CAPO I.

Dell'incesto, dell'adulterio, del concubinato, e della bigamia.

481. [L'incesto in linea retta ascendentale o discendentale, sia che la parentela derivi da nascita legittima od illegittima, è punito colla relegazione non minore d'anni dieci.

L'incesto tra fratelli e sorelle, sieno germani, consanguinei, od uterini, è punito colla relegazione estensibile ad anni cinque.

L'incesto co' coniugi de' genitori, de' figli, o de' fratelli, o delle sorelle, è punito col carcere.

Quando nell'incesto concorra la violenza, la pena sarà de' lavori forzati a tempo, estensibile al *maximum* se l'incesto sarà in linea retta ascendentale o discendentale.

In tutti i casi d'incesto in linea retta sarà inoltre applicata all'ascendente colpevole la disposizione dell'articolo 423].

482. Non si può procedere per adulterio senza querela del marito contro la moglie.

483. Non si può procedere per concubinato senza querela della moglie contro il marito il quale abbia tenuto la concubina nella casa coniugale.

484. Il marito perde la facoltà di querelarsi per adulterio se egli si trova nel caso dell'articolo 483.

485. Se ha luogo la querela di adulterio, o di concubinato, il processo si estende nel primo caso al

complice della moglie adultera, e nel secondo anche alla concubina.

Tranne il caso in cui il complice sia stato sorpreso in flagrante adulterio, non possono ammettersi contro di lui altre prove che quelle risultanti da lettere o da altre carte dal medesimo scritte.

486. La moglie convinta di adulterio sarà punita col carcere non minore di tre mesi, estensibile a due anni. Il complice della moglie adultera sarà punito col carcere per lo stesso tempo, ed inoltre con multa da cento lire a mille.

Il marito convinto di concubinato sarà punito col carcere da tre mesi a due anni. Colla stessa pena sarà punita la concubina.

487. Nel caso che un coniuge sia convinto di adulterio o di concubinato, può l'altro coniuge impedirne la condanna col desistere dalla querela; può altresì far cessare gli effetti della condanna, purchè acconsenta di tornare a convivere col coniuge stato condannato.

La remissione, che il coniuge fa all'altro coniuge prima della condanna, giova di diritto anche al complice.

488. Chiunque, essendo unito in matrimonio legittimo, ne contrae un secondo, non ancora disciolto il primo, è punito colla pena della relegazione non minore di anni sette, salve le pene maggiori ne' casi di falso.

È punito colla stessa pena colui che, sebbene non coniugato, scientemente si unisce in matrimonio ad una persona coniugata.

CAPO II.

Dello stupro violento, e del ratto.

489. [Commette stupro violento colui che toglien-do i mezzi di difesa, od inspirando gravi timori a persona di altro sesso, abusa della medesima. Questo reato è punito colla relegazione estensibile ad anni dieci, secondo la minore o maggiore gravità delle circostanze.]

490. [Lo stupro si considera sempre violento:

1.° Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni;

2.° Quando la persona di cui si abusa trovisi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale, fuori de' sensi, o ne sia stata artificiosamente privata].

491. La pena dello stupro violento sarà de' lavori forzati per anni dieci se il colpevole è della classe di coloro i quali hanno autorità sulla persona che ha patita la violenza, o se egli è institutore o domestico salariato della medesima o della sua famiglia, o se il colpevole qualunque siasi ebbe aiuto per commettere il reato da una o più persone.

492. Quando ne' reati contemplati negli articoli 489 e 491 sia stata ferita o percossa la persona contro cui è stata usata violenza, o la ferita o la percossa sia di natura tale che costituisca per sè stessa un crimine, ovvero da que' reati sia derivato un grave pregiudizio alla salute, il colpevole sarà punito nel caso dell' articolo 489 colla pena de' lavori forzati estensibile ad anni quindici, e nel caso dell' articolo 491 colla stessa pena estensibile al *maximum*, salva sempre la pena maggiore cui la ferita o percossa potesse per sè medesima dar luogo.

493. Il ratto violento di una donna maggiore di età, sia essa nubile, vedova, o maritata, sarà punito colla relegazione estensibile ad anni dieci, quando sia commesso per abusarne, od anche per solo oggetto di matrimonio.

494. Colla stessa pena sarà punito chiunque con violenza o con frode, o per qualsiasi fine, rapisca o abbia fatto rapire persone minori degli anni ventuno, le quali stiano poste sotto la podestà di genitori o di tutori, o si trovino in una casa d'educazione, o presso persone che ne hanno assunta od alle quali ne fu affidata la direzione.

495. Se la persona rapita è minore degli anni sedici, il colpevole incorrerà nella pena suddetta anche quando siasi valso della sola seduzione.

In questo caso però, se il colpevole di ratto sarà minore degli anni ventuno, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni.

496. Ne'casi de'tre precedenti articoli, qualora al ratto si unisca lo stupro violento, si applicherà la pena stabilita nell'articolo 489 coll'aumento di un grado; e salve sempre le pene maggiori che importasse lo stupro violento per le altre circostanze che lo avessero accompagnato.

497. Qualora il rapitore ne'casi degli articoli 493, 494, 495, e prima che abbia luogo alcun procedimento od alcuna denunzia od istanza, rimetta volontariamente in libertà la persona rapita senza averla offesa e senz'averne abusato, restituendola alla propria famiglia od alla casa di sua educazione od in quella in cui era collocata, oppure ponendola in altro luogo sicuro, la pena sarà del confino, o dell'esilio locale; o del carcere, secondo le circostanze.

498. Ove il rapitore avesse sposato la donna rapita, non si potrà procedere contro di lui se non ad istanza delle persone il consenso delle quali sarebbe

stato necessario per contrarre il matrimonio: in questo caso il rapitore sarà punito come nel precedente articolo.

499. Se i reati di stupro violento o di ratto violento sono stati commessi sulla persona di una pubblica meretrice, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

500 Fuori de' casi preveduti ne' precedenti articoli, colui che, sotto promessa di matrimonio non adempita, seduce e disonora una giovine minore degli anni diciotto, sarà punito, semprechè vi abbia querela, col carcere estensibile a tre mesi o con multa.

CAPO III.

Dell' aborto.

501. Chiunque con alimenti, bevande, medicinali, o con qualsiasi altro mezzo, avrà procurato con effetto l'aborto di donna incinta, la quale vi abbia acconsentito, sarà punito colla pena della relegazione da cinque a dieci anni.

La stessa pena sarà inflitta alla donna che da sè medesima avrà procurato con effetto l'aborto, od avrà acconsentito a far uso de' mezzi pe' quali è seguito l'aborto.

Se la donna non vi avrà acconsentito, il colpevole sarà punito colla pena della relegazione non minore di anni dieci.

502. Se pe' mezzi usati al solo fine di procurare l'aborto segua la morte della donna, sia o non avvenuto l'aborto, il colpevole incorrerà nella pena de' lavori forzati, estensibile ad anni quindici quando la donna abbia acconsentito a far uso de' detti mezzi. Questa pena potrà estendersi al *maximum*, quando la donna non vi abbia acconsentito.

503. [Nel caso di aborto diretto ad occultare prole illegittima, le pene stabilite ne' due precedenti articoli potranno, quanto alla madre, diminuirsi da uno a due gradi].

504. I medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici, o qualunque altro uffiziale di sanità, che avranno scientemente indicati o somministrati i mezzi pe' quali è seguito l'aborto o la morte come è detto ne' precedenti articoli, saranno puniti colle pene stabilite per gli agenti principali, le quali potranno essere accresciute di un grado.

505. Se l'aborto procurato non avrà avuto effetto, il colpevole sarà punito colla pena della relegazione estensibile agli anni cinque.

CAPO IV.

De' reati tendenti ad impedire o distruggere la prova dello stato di un infante, e del reato di esposizione od abbandono dell'infante.

506. I colpevoli di rapimento o di occultazione di un infante, di soppressione dello stato di un infante, di sostituzione di un infante ad un altro, o di supposizione di parto, saranno puniti colla relegazione da cinque a dieci anni.

507. Colui che, avendo trovato un infante recentemente nato, non ne fa, a termini delle leggi o dei regolamenti sullo stato civile, la consegna al sindaco del comune dove l'infante è stato trovato, è punito col carcere estensibile a tre mesi.

Questa disposizione non è applicabile a colui che acconsenta d'incaricarsi della cura dell'infante, e ne avrà fatto la sua dichiarazione al sindaco.

508. Coloro che avranno portato od esposto ad una casa d'ospizio od in altro luogo di pubblica be-

neficenza un infante, il quale sia stato loro affidato onde ne prendessero cura o per qualunque altro fine, incorreranno nella pena del carcere da uno a sei mesi; salve le pene stabilite dall'articolo 506 nel caso in cui il fatto avesse il carattere del reato ivi designato.

Non soggiaceranno però alla detta pena se essi non erano tenuti ovvero non si erano obbligati di provvedere gratuitamente al nutrimento e mantenimento dell'infante, e se, non ostante il datone opportuno diffidamento, niuno vi avesse provveduto.

509. Coloro che avranno abbandonato od esposto in luogo solitario un infante, ovvero avranno ordinato di esporlo od abbandonarlo in tal guisa, e l'ordine sia stato eseguito, saranno puniti col carcere non minore di un anno.

510. Se in conseguenza dell'esposizione o dell'abbandono, preveduti nel precedente articolo, l'infante sia rimasto ferito o altrimenti offeso, i colpevoli dell'esposizione, o dell'abbandono, sono puniti col carcere non minore di due anni, od anche colla relegazione estensibile ad anni dieci, a seconda della gravità e conseguenza della ferita.

Nel caso che sia avvenuta la morte dell'infante, il colpevole soggiacerà alla pena della relegazione estensibile ad anni quindici.

511. Se poi dal complesso delle circostanze risulti che la esposizione o l'abbandono dell'infante non poteva avere altro oggetto che la morte del medesimo, e sia questa avvenuta in conseguenza della esposizione o dell'abbandono, il colpevole è punito co' lavori forzati a vita.

512. Se l'esposizione o l'abbandono dell'infante seguiranno in luogo non solitario, i colpevoli incorreranno nella pena del carcere da tre mesi ad un anno.

Se in dipendenza dell'esposizione o dell'abbandono abbiano luogo le conseguenze indicate nell'articolo 510, la pena sarà del carcere; nel primo caso da sei mesi a due anni, o nel secondo da due anni a cinque.

513. Qualora i reati contemplati negli articoli 509, 510, 512 fossero stati commessi da' genitori, tutori, od institutori dell'infante esposto od abbandonato, la pena sarà ne' rispettivi casi ivi enunciati aumentata di uno o di due gradi, secondo le circostanze e la qualità delle persone.

CAPO V.

Di alcune speciali violazioni dell'ordine interno delle famiglie.

514. Ogni abuso ne' mezzi di correzione o di disciplina, che si commettesse da' genitori verso i figli, da' tutori verso i minori, dagli institutori o maestri verso gli allievi o scolari, sarà punito cogli arresti, o coll'ammenda, o coll'ammonizione, secondo le circostanze.

515. I cattivi trattamenti di un coniuge verso l'altro, quando siano gravi e frequenti, sono puniti coll'ammonizione, con comminatoria degli arresti in caso di recidiva.

Per questi fatti ha luogo soltanto l'azione privata.

516. Le disposizioni de' due precedenti articoli hanno luogo salve le pene maggiori ne' casi di reato più grave.

CAPO VI.

Della violazione delle leggi sulle inumazioni.

517. Coloro che, senza precedente autorizzazione dell'uffiziale a ciò destinato, ne' casi in cui essa è

prescritta, avranno fatto seppellire il cadavere di un neonato o di altra persona qualunque, - o coloro che avranno contravvenuto in altro modo alle leggi od a' regolamenti relativi alle inumazioni, - saranno puniti col carcere estensibile a due mesi o con multa estensibile a lire duecento cinquanta; salve le pene maggiori per gli altri reati de' quali si fossero resi colpevoli.

518. Chiunque, prima che siasi proceduto alla visita giudiziale, avrà rimosso, trasportato, seppellito, o avrà permesso che si seppellisse il cadavere di un neonato o di altra persona estinta di morte violenta, sarà punito con multa estensibile a lire centocinquanta; se lo avrà nascosto, la pena sarà del carcere da sei mesi a due anni.

519. Sarà punito colla relegazione estensibile ad anni cinque, o col carcere, o con multa sino a lire cinquecento, secondo la maggiore o minore gravezza de' casi, chiunque si sarà reso colpevole d'insulti ai cadaveri, o di violazione di tombe o di sepolcri.

CAPO VII.

Della violazione delle leggi sulla tenuta de' registri sullo stato civile.

520. Le violazioni delle leggi o regolamenti sulla tenuta de' libri o registri dello stato civile, commesse dalle persone che sono legittimamente incaricate della medesima, sono punite col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire cinquecento; salve sempre le pene maggiori in caso di reato più grave.

Le dette pene del carcere e della multa potranno anche essere inflitte separatamente.

521. Coloro che dalle leggi o regolamenti sullo

stato civile sono obbligati a fare dichiarazioni di nascita, o di matrimonio, o di morte, - ovvero a notificare o trasmettere le fatte dichiarazioni, sia alle persone indicate nell'articolo precedente, sia ad altra pubblica autorità, - se ommetteranno di fare tali dichiarazioni, notificazioni, o trasmissioni, saranno puniti col carcere per un tempo non maggiore di tre mesi, o con multa non maggiore di lire duecentocinquanta.

TITOLO X.

DE' REATI CONTRO LE PERSONE E LE PROPRIETÀ

CAPO I.

De' reati contro le persone

SEZIONE I.

Degli omicidii volontarii.

522. Quegli che toglie volontariamente ad alcuno la vita è reo di *omicidio volontario*

523. L'omicidio volontario de' genitori, o di altri ascendenti legittimi, o di genitori naturali quando questi abbiano legalmente riconosciuto il figlio uccisore, ovvero del padre o della madre adottivi, è qualificato *parricidio*.

524. L'omicidio volontario quando è commesso col mezzo di sostanze venefiche, in qualunque modo siano state adoperate o somministrate, è qualificato *venefizio*.

Sono riputate materie venefiche non solo quelle che sono tali di loro natura o così atte a portare prontamente la morte, ma anche le altre, naturali od artefatte, che per la loro maligna qualità alterando in-

sensibilmente la salute conducono pure alla morte.

525. [L' omicidio volontario di un infante di recente nato è qualificato *infanticidio*].

526. L' omicidio commesso con *prodizione* o con *premeditazione* o con *aguato* è qualificato *assassinio*.

527. La *prodizione* si verifica quando con simulazione d'amicizia od in qualunque altro modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell' uccisore od offenditore.

528. La *premeditazione* consiste nel disegno, formato prima dell' azione, di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata, che sarà trovata od incontrata, quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.

529. L' *aguato* consiste nell' aspettare per maggiore o minor tempo in uno od in diversi luoghi una persona, sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di violenza.

530. [Sono pure riputati colpevoli di *assassinio* i malfattori, che per l'esecuzione di un crimine fanno uso di tormenti, o commettono altri atti di gravi sevizio].

531. [I colpevoli de' crimini di *parricidio*, di *venefizio*, d' *infanticidio*, o di *assassinio* sono puniti colla morte.

Il condannato per parricidio sarà condotto al luogo del patibolo a piedi nudi e col capo coperto di un velo nero].

532. [La pena dell' infanticidio potrà essere diminuita da uno a tre gradi riguardo alla madre che lo abbia commesso sulla prole illegittima].

533. L' *omicidio volontario* è anche punito colla morte:

1.° Quando è commesso per altrui mandato, sia con mercede, sia gratuitamente;

2.° [Quando è commesso senz'altra causa che per impulso di una brutale malvagità];

3.° Quando il colpevole lo avrà commesso allo scopo sia di preparare o facilitare o commettere un altro crimine od anche il delitto di furto, sia di favorire la fuga o di assicurare l'impunità di sè medesimo o degli autori o de'complici de'reati stessi, benchè non se ne sia ottenuto l'effetto;

4.° Quando è stato mezzo o conseguenza immediata del delitto di ribellione; o quando è stato la conseguenza delle violenze usate verso le persone ne'casi preveduti negli articoli 203 e 265.

534. [*L'omicidio volontario*, non accompagnato da alcuna delle circostanze e qualità indicate negli articoli precedenti, sarà punito co'lavori forzati a vita].

535. Le pene sovra stabilite per gli omicidii volontarii saranno sempre applicate quand'anche per errore si fosse ucciso uno per un altro.

536. [Chi, avendo in animo di commettere un omicidio, si procura i mezzi necessarii ed adatti per consumarlo, ma o per errore, o per non previsto accidente, o per opera altrui, usa poi di mezzi non idonei alla consumazione del medesimo, sarà punito colla reclusione od anche co'lavori forzati a tempo, secondo le circostanze].

SEZIONE II.

Delle ferite, percosse, o simili offese volontarie contro le persone.

537. Le ferite, le percosse, od altre simili offese volontarie contro le persone, sono punite colle norme seguenti, sempreché non abbiano il carattere di mancato o tentato omicidio.

538. Sono punite colla relegazione estensibile ad anni cinque:

1.° Se abbiano portato seco il pericolo della vita ed impedito per trenta o più giorni all'offeso di valersi, come altrimenti avrebbe potuto, delle sue forze fisiche o mentali;

2.° Se abbiano debilitato permanentemente un senso od un organo;

3.° Se abbiano deturpato permanentemente la faccia.

539. Sono punite colla relegazione non minore di cinque anni, estensibile a dieci:

1.° Se abbiano prodotto una debilitazione delle facoltà mentali, od una malattia fisica, certamente o probabilmente insanabili;

2.° Se abbiano fatto perdere un senso, una mano, un piede, l'uso della parola, o la capacità di generare;

3.° Se, commesso contro una donna incinta da chi ne conosceva lo stato, abbiano fatto che ella abortisse.

540. Se i crimini preveduti ne' tre precedenti articoli sono stati commessi con prodizione o con premeditazione od aguato, o senz'altra causa che per impulso di brutale malvagità, la pena sarà aumentata di uno o di due gradi.

541. Le ferite e le percosse volontarie per cui segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi al reato sono agguagliate all'omicidio e punite colle pene corrispondenti.

Se la morte dell'offeso seguita entro i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.

542. Le ferite e le percosse volontarie per cui segua la morte dopo quaranta giorni successivi al reato, sono pure agguagliate all'omicidio, ma la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.

Se la morte dell'offeso seguita dopo i quaranta

giorni non sia succeduta per la sola natura di dette ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di tre gradi.

543. Salvo il disposto dell'articolo 550, quando le ferite e le percosse volontarie non cadano sotto alcuna delle precedenti disposizioni, saranno punite col carcere da un mese a due anni.

Se vi concorrerà alcuna delle circostanze aggravanti designate nell'art. 540, il carcere non sarà minore di sei mesi, e potrà estendersi a tre anni.

544. La pena del carcere non sarà minore di un anno, e potrà estendersi a cinque anni, in ciascuno de' casi seguenti:

1.° Se le ferite o percosse volontarie portino seco il pericolo della vita;

2.° Se le ferite o percosse volontarie, quantunque non portino seco il pericolo della vita, abbiano però cagionato una malattia od incapacità di lavoro eccedente i trenta giorni;

3.° Se il reato è stato commesso per vendetta sopra testimoni o periti, che hanno deposto in giustizia o datovi il loro giudizio, o per motivi di tale testimonianza o perizia,

4.° Se le ferite sono state cagionate con armi *proprie*; salvo il disposto dell'articolo 547 per le ferito cagionate collo armi ivi menzionato.

545. Ne'casi previsti dal precedente articolo, se vi concorrerà alcuna delle circostanze aggravanti designate nell'articolo 540, la pena del carcere non sarà minore di due anni.

546 In tutt'i casi indicati nelle precedenti disposizioni ne' quali le ferite sono punite con pene criminali, se il feritore avrà fatto uso d'arma di cui è proibito il porto non sarà mai al medesimo applicato il *minimum* della pena.

547. Le ferite punibili colla sola pena del carcere,

se sono state fatte con armi *insidiose*, ovvero con arma da fuoco ancorchè permessa, saranno punite colla detta pena accresciuta di uno o di due gradi.

548. Coloro che in rissa spareranno o scatteranno armi da fuoco per offendere qualcuno, ancorchè non segua alcuna ferita, saranno puniti col carcere da sei mesi a due anni.

549. Se i reati contemplati nella presente sezione furono commessi sulle persone indicate nell'articolo 523, la pena rispettivamente stabilita negli articoli precedenti sarà accresciuta di uno o di due gradi, e potrà anche essere applicato il genere di pena immediatamente superiore, a seconda de'casi.

550. Le percosse o ferite volontarie, fatte senz'armi *proprie*, che non avranno cagionato malattia od incapacità di lavoro per un tempo maggiore di cinque giorni, saranno punite con pene di polizia. È però in facoltà del giudice di raddoppiare gli arresti o l'ammenda a seconda delle circostanze.

Non si potrà per tali reati procedere se non a seguito di querela della parte offesa.

Sono eccettuati dalla presente disposizione i reati di ferite e percosse designati negli articoli 543 alinea, 544 n.° 3.°, e quelli commessi sulle persone indicate nell'articolo 523.

551. Se alcuno de'reati preveduti in questa o nella precedente sezione fu commesso in riunione sediziosa o in caso di ribellione o di saccheggio, la pena inflitta a coloro che hanno personalmente commesso il reato sarà pure applicata a'capi, autori, istigatori o provocatori della sedizione, della ribellione, o del saccheggio, quand'anche non avessero avuto per iscopo diretto o principale di commettere il reato stesso.

In quest'ultimo caso però, se gli autori del reato ono condannati alla pena della morte, i capi, autori,

istigatori o provocatori della riunione, della ribellione o del saccheggio, saranno condannati nella pena de'lavori forzati a vita

552. Il crimine di evirazione è punito col *maximum* de'lavori forzati a tempo, e, se ne sia derivata la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi, è agguagliato all'omicidio e punito colle pene corrispondenti.

553. Chiunque con intenzione di nuocere abbia somministrato ad alcuna persona commestibili, bevande o altre sostanze atte a produrre grave sconcerto alla salute, sarà punito come segue.

1.° Quando ne sia avvenuta la morte entro i quaranta giorni, la pena sarà del *maximum* de'lavori forzati a tempo, salvo il disposto dall'articolo 531 nel caso di veneficio;

2.° Quando la morte ne sia avvenuta dopo i quaranta giorni, la pena sarà de'lavori forzati, estensibili ad anni quindici;

3.° Se vi è stato solo pericolo della vita, la pena sarà la relegazione per tempo non minore di anni cinque, estensibile a dieci, od anche i lavori forzati per anni dieci;

4.° Quando ne sia derivata altra malattia che seco non porti alcun pericolo della vita, la pena sarà del carcere non minore d'un anno, se la malattia cagionata durerà più di venti giorni, se meno di tale tempo, la pena sarà del carcere non minore di tre mesi.

SEZIONE III.

Dell'omicidio, ferite e percosse involontarie.

554. Chiunque per inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza o per imperizia dell'arte o

della professione che esercita, o per inosservanza dei regolamenti, avrà involontariamente commesso un omicidio, o vi avrà dato causa, sarà punito colla pena del carcere estensibile a due anni, e con multa sino a lire duemila.

555. Se per le dette cause saranno derivate soltanto ferite, percosse, od altri pregiudizii alla salute, il colpevole sarà punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa sino a lire cinquecento, od anche con pene di polizia a seconda de' casi.

556. Le pene del carcere e della multa stabilite ne' due precedenti articoli potranno anche essere inflitte separatamente.

557. Ove però l'omicidio o le offese corporali, di cui negli articoli 554 e 555, siano la conseguenza di un disastro per le ivi accennate cause avvenuto sulle strade ferrate, o ne' siti di cambio, o nelle stazioni delle medesime, la pena sarà:

In caso di omicidio, il carcere non minore di mesi sei, estensibile al *maximum*, e la multa da lire trecento a lire tremila;

In caso di offese corporali, il carcere estensibile a mesi sei, e la multa estensibile a lire mille.

SEZIONE IV.

Degli omicidii, ferite e percosse non imputabili.

558. Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite, o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall'autorità legittima.

559. Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono comandate dalla necessità attuale di legittima difesa di sè stesso o di altrui, od anche del pudore in atto di violento attentato.

560. Sono compresi ne' casi di necessità attuale di legittima difesa i due seguenti:

1.° Se l'omicidio, lo ferite, le percosse abbiano avuto luogo nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di muri, o di porte d'entrata in casa o nell'appartamento abitato o nelle loro dipendenze;

2.° Se hanno avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggio eseguiti con violenza verso le persone.

SEZIONE V.

Della diminuzione di pena in certi casi di omicidio, o di violenze personali.

561. [L'omicidio volontario sarà punito col carcere ne' seguenti casi:

1.° Se è stato commesso dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge, o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

2.° Se è stato commesso da' genitori o nella loro casa sulla persona della figlia o del complice, o di entrambi, nell'istante che li sorprendono in stupro od adulterio flagrante].

562. L'omicidio, se è commesso nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione, sarà punito con uno a tre gradi di meno della pena che sarebbe applicata se non vi concorresse tale circostanza attenuante.

Se la provocazione fu *grave*, la pena sarà della relegazione non maggiore di anni dieci, e potrà anche commutarsi in quella del carcere per tempo non minore di sei mesi.

È riputata provocazione *grave* quella che segue con percosse o violenze gravi contro le persone, o con minacce a mano armata, o con atroci ingiurie, avuto riguardo all'indole de' fatti ed alla qualità delle persone provocanti e provocate.

563. L'omicidio commesso per eccesso nella difesa della vita o del pudore, o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica, è punito col carcere.

Colla stessa pena è punito l'omicidio che, per eccesso nella difesa, sia commesso di giorno nell' atto di respingere lo scalamento o la rottura di recinti, muri, porte, finestre di una casa o di un appartamento abitato, o di luoghi dipendenti da abitazione.

564. Se in una rissa insorta tra più persone resta qualcuno ucciso, ciascuno di quelli che hanno recata una ferita mortale è reo di omicidio.

Ma se non si conoscesse il preciso autore di detta ferita, o se la morte fosse stata prodotta dal complesso di più ferite, tutti quelli che hanno portata la mano sull'ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, sono puniti colla relegazione non maggiore di anni dieci, od anche col carcere, avuto riguardo alla qualità ed alla quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa.

555. Se le ferite, le percosse volontarie, o gli atti di violenza preveduti nella sezione seconda di questo capo furono commessi in rissa, nè si conosca il preciso autore del ferimento, tutti quelli che hanno portata la mano sul ferito, o si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto del ferimento, sono puniti come in appresso:

Se il fatto ha il carattere di crimine, col carcere estensibile a sei mesi;

Se il fatto ha il carattere di delitto, col carcere estensibile a mesi tre, od anche con pene di polizia.

565. Le stesse diminuzioni di pena indicate nell'articolo precedente si applicheranno nel caso di ferite, o di percosse volontarie, o di altri atti di violenza compresi nella sezione seconda di questo capo, quando si verifica alcuna delle circostanze prevedute negli articoli 561 e 553.

567. Le ferite o percosse volontarie designate nella sezione seconda di questo capo, se sono state fatte nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione, sono punite colla diminuzione da uno a tre gradi della pena in cui sarebbero incorsi i colpevoli se non vi concorresse tale circostanza: e se la provocazione è *grave*, avranno luogo le stesse diminuzioni di pena indicate nell'articolo 565.

568. Le diminuzioni di pena indicate ne' precedenti articoli di questa sezione non avranno mai luogo ne' reati di parricidio, o di ferite o percosse o simili offese contro le persone indicate nell'articolo 523; tranne il caso che siano commessi nell'impeto dell'ira in seguito a provocazione *grave*, nel qual caso la pena potrà essere diminuita di un grado.

569. Colui che nell'intenzione soltanto di percuotere o ferire commette un reato più grave, e che sorpassa nelle sue conseguenze l'avuto disegno, sarà punito colla pena stabilita pel reato più grave diminuita di uno o di due gradi.

Questa diminuzione non avrà luogo quando il delinquente avesse potuto facilmente prevedere le conseguenze del proprio fatto.

SEZIONE VI.

Della diffamazione, de' libelli famosi, delle ingiurie, e della rivelazione de' segreti.

§. 1.

Della diffamazione, de' libelli famosi, e delle ingiurie.

570. Chiunque con discorsi tenuti in pubbliche riunioni, o alla presenza di due o più persone in luoghi pubblici, imputi ad alcuno, presente od assente, fatti determinati i quali se sussistessero potrebbero

dar luogo ad un procedimento criminale o correzionale, od offenderebbero il suo onore o la sua riputazione, o l'esporrebbero all'odio e disprezzo altrui, sarà reo di diffamazione, e punito col carcere estensibile a sei mesi, o con multa da lire cento a lire mille.

571. Se l'imputazione di cui nel precedente articolo sarà stata fatta in un atto pubblico od autentico, oppure col mezzo di stampati, di manoscritti, di figure, di immagini, di incisioni, o di emblemi, che sieno stati venduti od esposti in vendita od affissi od in qualsivoglia modo sparsi o distribuiti, l'autore dell'imputazione sarà reo di libello famoso, e punito col carcere da sei mesi ad un anno, e con multa da lire duecento a duemila.

572. Ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo, od invettiva, proferita in pubblico, che non contenga l'imputazione di alcun fatto preciso, è un'ingiuria pubblica, e sarà punita come segue:

Se l'ingiuria sarà stata fatta ne' luoghi e ne' modi indicati nell'articolo 570 sarà punita cogli arresti, o con multa estensibile a lire cento.

Se l'ingiuria sarà stata fatta in alcuno de' modi indicati nell'articolo 571, sarà punita o col carcere estensibile ad un mese o cogli arresti per un tempo non minore di giorni cinque, o con multa estensibile a lire trecento.

573. Se la pubblicità delle imputazioni o delle ingiurie, prevedute nell'articolo 571 e nel secondo alinea dell'articolo 572, ebbe luogo per mezzo di fogli pubblici provenienti dall'estero, le pene in essi articoli stabilite saranno applicate a coloro che hanno inviato o fatto inserire ne' detti fogli le imputazioni e le ingiurie.

574. I banditori, espositori, venditori o distributori di scritti o stampe od altri oggetti contemplati negli articoli precedenti, ancorchè provenienti dal-

l'estero, saranno puniti se vi ha luogo come complici.

575. L'autore delle imputazioni od ingiurie non sarà ammesso a domandare per sua difesa che sia fatta la prova de' fatti imputati, e non potrà nemmeno allegare come mezzo di scusa che i documenti ed i fatti sono notorii, o che le imputazioni le quali hanno dato luogo al procedimento sono copiate od estratte da fogli stranieri o da altri scritti stampati.

576. Nel caso in cui, a seguito della imputazione, si procedesse dal fisco criminalmente o correzionalmente contro la persona diffamata, sarà sospeso il giudizio pel reato di diffamazione; e se il fatto od i fatti imputati risulteranno provati, l'autore delle imputazioni non soggiacerà a pena veruna.

Qualora poi i detti fatti non siano stati provati, la sentenza, nel dichiarare il diffamatore colpevole di calunniosa imputazione, lo condannerà alle pene rispettivamente stabilite per la diffamazione o pel libello famoso, che potranno estendersi anche a quelle per la calunnia se risulterà dal procedimento che egli non aveva fondato motivo per crederli veri.

577. Sarà in tutti i casi facoltativo al diffamato stesso di fare istanza acciò il procedimento che si istruirà contro l'autore della diffamazione, o del libello famoso, si estenda anche ad appurare la verità o falsità della fatta imputazione; ed avranno luogo in questo caso le disposizioni dell'articolo precedente.

578. Ne' casi previsti ne' due precedenti articoli cessa il disposto dall'articolo 575, e l'autore della imputazione è ammesso a somministrare tutte quelle prove che crederà utili a stabilire la verità de' fatti imputati.

579. Il disposto dagli articoli 570, 571, 573 non è applicabile a' fatti de' quali la legge autorizza la pubblicità, nè a quelli che l'autore dell'imputazione aveva obbligo per ragione delle proprie funzioni, o del proprio dovere, di rivelare o di reprimere.

580. Non ha luogo l'azione penale qualora si tratti di imputazioni o d'ingiurie contenute nelle arringhe, o negli scritti o nelle stampe prodotte in giudizio e relative alla contestazione sia in materia civile che in materia penale.

Potranno però i giudici pronunciando nel merito della causa dichiarare ingiuriose le arringhe, ordinare la soppressione degli scritti o stampe ingiuriose, e condannare il colpevole a' danni.

Potranno inoltre applicarsi all'avvocato o causidico, colpevole di tali imputazioni od ingiurie, i provvedimenti disciplinari indicati nell'articolo 524 del codice di procedura penale, osservate le norme stabilite dagli articoli 622, 623 dello stesso codice.

581. In ogni caso di condanna penale pe' reati di diffamazione, di libello famoso, o di ingiuria pubblica, ed anche ne' casi dell'articolo 580, potranno i giudici ordinare la pubblicazione della sentenza.

582. Le stampe, gli scritti e gli altri oggetti indicati nell'articolo 571 saranno confiscati e soppressi; e quanto agli atti pubblici od autentici, non suscettivi di confisca, si farà sul loro originale un'annotazione sommaria della disposizione della relativa sentenza contro l'autore del libello famoso.

583. Tutte le ingiurie o verbali, o commesse con fatti, con scritti, o in altro modo qualunque, che non avranno il carattere di pubblicità di cui negli articoli precedenti, saranno punite cogli arresti e coll'ammenda.

L'ammenda sarà convertita in multa estensibile a lire cento se concorrono circostanze aggravanti di tempo, di luogo, o di persona.

584. Le pene del carcere, degli arresti, della multa, dell'ammenda, stabilite in questo §. potranno essere applicate anche separatamente.

585. Ne' casi di imputazioni o di ingiurie contro i

depositarii o gli agenti dell'autorità o della forza pubblica per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, quando non concorrono i caratteri dell'oltraggio preveduto negli articoli 258, 259, 260, l'autore delle imputazioni sarà ammesso a somministrare la prova de' fatti da esso imputati.

Questa prova libera l'autore delle imputazioni da ogni pena, salvo da quelle per le ingiurie che non fossero necessariamente dipendenti da' fatti medesimi.

Sono applicabili anche a questi casi le disposizioni degli articoli 576 e 577.

586. Per tutti i reati contemplati in questo §. non si potrà procedere che ad istanza della parte offesa.

Sarà eziandio in facoltà della parte offesa di agire in via solamente civile contro l'autore della imputazione, o dell'ingiuria, all'oggetto di farlo dichiarare tenuto a risarcimento de' danni in quella somma che sarà dal giudice stabilita.

§. 2.

Della rivelazione de' segreti.

587. I medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici, e qualsivoglia altra persona, che fuori de' casi ne' quali sono dalla legge obbligati a darne parte alla pubblica Autorità avranno rivelati i segreti di cui sono depositarii per ragione di stato, di professione, o di ufficio, saranno puniti col carcere non minore di un mese, estensibile a sei, ed anche colla sospensione dall'esercizio dell'ufficio o della professione, a seconda de' casi.

SEZIONE VII.

Del duello.

588. Il reato di duello si commette allorachè, in seguito a disfida accettata, una delle due parti venuta a fronte dell'altra ha fatto uso delle armi destinate al combattimento.

589. L'omicidio commesso in duello è punito col carcere non minore di un anno.

Se dal duello sono derivate ferite costituenti per sè stesse crimine, il feritore è punito col carcere non minore di mesi sei, estensibile a due anni.

Se dal duello sono derivate ferite meno gravi, il feritore soggiacerà alla pena del carcere estensibile a mesi sei.

Se il duello non ha prodotto nè omicidio, nè lesione personale, i duellanti saranno puniti colla pena del carcere estensibile a un mese.

590. In tutti i casi contemplati nell'articolo precedente la pena del carcere potrà, secondo le circostanze, essere commutata in quella del confino.

591. Alla pena del carcere o del confino sarà sempre aggiunta una multa estensibile a lire mille.

592. Non sarà mai applicato il *minimum* della pena a quello fra i duellanti che abbia provocato l'altercazione che diede luogo al duello.

593. I padrini saranno considerati come complici nel solo caso in cui abbiano instigato al duello.

594. Qualunque militare od altro individuo appartenente alla pubblica forza, che s'imbattesse in persone che si accingessero a combattere, o che già combattessero, dovrà intimare loro a nome del Re di deporre le armi e di separarsi: pel solo fatto di disobbedienza a tale intimazione, i duellanti incorrono nella pena del carcere per un mese.

595. Le pene come sovra stabilite pel duello saranno applicate ancorchè i duellanti avessero eletto il luogo del combattimento fuori dello Stato, quando in questo siane seguito il trattato.

CAPO II.

DE' REATI CONTRO LE PROPRIETÀ.

SEZIONE I.

Delle grassazioni, estorsioni violente, e rapine.

596. La depredazione commessa in qualsivoglia luogo, con alcuna delle circostanze indicate ne' numeri seguenti, costituisce la *grassazione*:

1.° Se è accompagnata da omicidio;

2.° Se è accompagnata da omicidio mancato, o anche solo tentato, ovvero da ferite, percosse, o maltrattamenti, che costituiscano di per sè un crimine;

3.° Se è accompagnata da ferite, percosse, o maltrattamenti che costituiscano di per sè un delitto, o da minacce nella vita a mano armata;

4.° Se è stata commessa con violenze e con minacce qualunque che non costituiscano per sè un crimine o delitto; ovvero da due o più persone, ancorchè non armate; od anche da una sola persona munita di armi apparenti o nascoste;

5.° Se è stata commessa con abuso del titolo o della divisa di un funzionario pubblico, o di un ufficiale civile o militare, o collo spacciare un falso ordine di un'Autorità pubblica.

597. La grassazione è punita:

1.° Colla morte, se è accompagnata da omicidio;

2.° Co' lavori forzati a vita, se è accompagnata

da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 2.° dell'articolo precedente;

3.° Col *maximum* de'lavori forzati a tempo, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 3.°

4.° Co'lavori forzati a tempo estensibili agli anni quindici, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 4.°

5.° Co' lavori forzati a tempo non minori di anni quindici, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 5.°

598. Se nella grassazione concorrono due o più delle circostanze indicate ne'numeri 3.°, 4.° e 5.° dell'articolo 596, ovvero di quelle che rendono qualificato il furto giusta l'art. 605, la pena sarà accresciuta in ragione delle circostanze, e potrà anche estendersi a'lavori forzati a vita.

599. Si considera consumato il crimine di grassazione, rispetto alla pena da infliggersi, ogni qualvolta sia stato accompagnato da omicidio o da alcuno degli atti indicati nel numero 2.° dell'articolo 596, sebbene la depredazione non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà del colpevole.

600. Gli atti di violenza indicati nell'art. 596 si intenderanno avere accompagnata la grassazione anche quando il colpevole li abbia commessi, immediatamente prima o dopo la medesima, allo scopo sia di agevolarne la consumazione, sia di favorire la fuga o di assicurare la impunità di sè stesso o di altri autori o complici del reato; e tanto se le violenze siano state commesse sulla persona depredata od assalita, quanto se siano state commesse su altre persone presenti od accorse nell'atto del crimine.

601. Chiunque avrà estorto danaro o robe, o la firma o la consegna di un atto, di un titolo, di un documento contenente disposizione o producente obbli-

gazione o liberazione, per mezzo di minacce o di morte o di incendio o di altro grave danno, fatte con segrete ambasciate o con biglietti sebbene anonimi, od altrimenti facendosi vedere spesso colle armi, o valendosi di altri simili modi atti ad incutere timore, sarà punito colla reclusione, od anche co' lavori forzati a tempo, a seconda de' casi, avuto massime riguardo all' importanza del male minacciato.

I portatori di tali ambasciate o biglietti, consapevoli del loro contenuto, come pure coloro che vi si intromettessero, incorreranno nella pena della reclusione, o, se la estorsione non abbia avuto il suo effetto, in quella del carcere; salve le pene maggiori in caso di reato più grave.

602. Se l'estorsione avrà avuto luogo con sequestro della persona, o di altro individuo di sua famiglia, il colpevole sarà punito colla pena de' lavori forzati a tempo non minore di anni quindici.

603. Quando siensi usati cattivi trattamenti alla persona sequestrata, la pena sarà il *maximum* de' lavori forzati a tempo, e se le violenze sono della specie di quelle indicate nel numero 2.° dell'art. 596, la pena sarà de' lavori forzati a vita ancorchè l'estorsione non sia seguita; salvo in caso di omicidio il disposto dell' art. 533, n.° 4.°

604. La *rapina* ossia il furto commesso con violenza sulla persona, senza il concorso di alcun' altra circostanza enunciata nell' art. 596, è punita colla reclusione.

Quando però la rapina sia accompagnata da alcuna delle circostanze che rendono qualificato il furto a termini dell' art. 605, la pena potrà estendersi a' lavori forzati a tempo.

SEZIONE II.

De' furti.

§. 1.

De' furti qualificati.

603. Il furto è qualificato:
Per il *valore;*
Per la *persona;*
Per il *tempo;*
Per il *luogo,*
Per il *mezzo;*
Per la *qualità delle cose.*

606. Il furto è qualificato per il *valore* della cosa rubata, quando questa ecceda il valore di lire cinquecento; ed è punito colla reclusione.

La circostanza del *valore* si verifica eziandio nel caso in cui esso risulti dalla riunione di più furti, commessi anche in diversi tempi dalle stesse persone, ed in danno di una o più, purchè tutti i furti siano dedotti nello stesso giudizio.

A questo caso non sono applicabili le regole stabilite nel libro I, tit. II, capo V, sez. I, *De' rei di più reati.*

607. Il furto è qualificato per la *persona;* e si punisce colla reclusione:

1.° Se fu commesso da persona domestica, in qualunque luogo, a danno del suo padrone od anche a danno di altre persone, purchè nel commetterlo abbia servito di facilitazione la qualità di *domestico.*

Sotto nome di *domestico* si intende ogni individuo addetto al giornaliero servizio e nella casa del pa-

drone con salario od altro stipendio, coabiti o non coabiti col padrone,

2.° Se il furto è stato commesso dall'ospite o da persona della sua famiglia nella casa d'abitazione ove riceve l'ospitalità, o se è stato commesso verso gli ospiti da colui che dà l'ospitalità o da altri della sua famiglia;

3.° Se il furto è stato commesso da un locandiere, da un albergatore, oste, vetturale, barcaiuolo, o da alcuno de'loro servi od impiegati quali siansi, di cose ad essi affidate nella detta loro qualità;

4.° Se il furto è stato commesso da un servo di campagna, da un operaio, da un allievo o compagno od impiegato qualunque, nella casa, bottega, officina od in altro luogo in cui è ammesso liberamente per ragione della sua professione o del suo mestiere od impiego.

608. Il furto è qualificato pel *tempo*; e si punisce colla reclusione:

1.° Se fu commesso di *notte* in casa abitata, od inserviente ad abitazione, da persona che non conviva col derubato;

2.° Se fu commesso in tempo di pericolo, e così il furto di cose gettate o trasportate per metterle in salvo, od abbandonate ne'casi d'incendio, di rovina di edifizii, di naufragio, d'inondazione, d'incursione di nemici, o di altre gravi calamità.

609. È qualificato pel *luogo*, e punito colla reclusione, il furto di cavalli, di buoi, di bestie da soma, da tiro o da cavalcare, di bestiame grosso o minuto, commesso in aperta campagna o nelle stalle.

Se però il valore del bestiame rubato eccedesse le lire cinquecento, è qualificato *abigeato*; e la pena della reclusione non sarà minore di anni sette, e potrà estendersi a quella de'lavori forzati a tempo.

610 Il furto è qualificato per riguardo al *mezzo* col quale si commette, ed è punito colla reclusione.

1.° Se è stato commesso mediante rottura o scalata, o con false chiavi, sebbene tali mezzi siansi usati in edifizii, fabbricati od in altri luoghi cinti e chiusi che non servono ad abitazione, od in botteghe anche mobili, e quand'anche la rottura non sia stata che interna;

2.° Se è stato commesso in unione di due o di più persone, provveduto tutte od alcuna di esse di armi apparenti o nascoste, ed in casa abitata, senza minaccia o violenza alcuna.

611. È qualificato per la *qualità delle cose*:

1.° Il furto di cose consacrate per il culto divino, commesso in luogo sacro;

2.° Il furto di danaro o di altre cose dello Stato, commesso da chi non ignorava questa loro qualità.

Tali furti sono puniti con un grado maggiore della pena che sarebbe inflitta se non concorresse la qualità della cosa rubata, con che però la pena del carcere non sia mai minore di un anno.

612. Quando, ne' furti sovra specificati, ad una delle circostanze che li rendono qualificati se ne aggiunge un' altra di quelle menzionate nell'art. 605, la pena sarà accresciuta di un grado; e quando se ne aggiungono due o più, si aumenterà di due o di più gradi, senza che però si possa mai ascendere alla pena de' lavori forzati a vita.

613. Quando la *notte* serve a qualificare od a rendere più grave il reato, si avrà per *notte* tutto quel tempo che corre da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

614. Si considera per *casa abitata* ogni fabbricato, alloggio, luogo di ricovero, capanna anche mobile, od altri siffatti casolari formati di qualsiasi materia,

che, senza essere abitati, sono però destinati alla abitazione, siccome pure si considera tutto ciò che ne dipende, come corti, cortili, granai, stalle, ed altre simili dipendenze, qualunque ne sia l'uso, e quand'anche avessere una chiusura particolare nella chiusura o recinto generale.

615. Si considera per luogo *cinto e chiuso* qualunque fondo circondato da fossa in larghezza di metri due, o da muri, o steccati o cancelli di legname o di ferro o di altra solida materia, qualunque sia il modo particolare di loro costruzione, o la vetustà de' medesimi, e quand'anche siffatte chiusure non abbiano porte serrate a chiave od altrimenti, oppure abbiano le porte od i cancelli d'ingresso abitualmente aperti.

616. La *rottura* è *esterna* od *interna*.

617. È rottura *esterna* ogni guasto, ogni demolizione od altra violenza simile fatta a' muri od alle pareti di qualunque specie, a' tetti, alle soffitte, serrature, chiusure di legname o di ferro o di altra solida materia, che facciano impedimento ad introdursi in un fabbricato, in una bottega anche mobile, in un luogo cinto e chiuso, od in un appartamento od alloggio particolare, di modo che non possa seguire tale introduzione o passaggio senza che si rompa o si scomponga siffatto impedimento.

618. È rottura *interna* quella fatta dal ladro, dopo essersi introdotto in qualsiasi modo ne' luoghi di cui è menzione nel precedente articolo, ne' muri, nelle porte, nelle finestre, o ne' recinti interiori, come pure negli armadi, nelle casse, od in altri mobili di solida materia, che siano chiusi ed inservienti a custodire le robe.

È compresa nella classe delle rotture interne la semplice esportazione di casse o di altri mobili sopra indicati, i quali non possano aprirsi senza rot-

tura, benchè questa sia seguita fuori del luogo del commesso furto.

619. Si considera *scalata* ne' furti l'entrare in una casa o nelle sue dipendenze, in un fabbricato od edifizio qualunque, od in luoghi cinti e chiusi, mediante apposizione di scala, o con qualunque altro mezzo, non escluso quello di arrampicarsi, ascendendo o discendendo muri, porte, tetti, finestre, o qualunque altra chiusura del genere di quelle contemplate nell'art. 645 dell'altezza di metri due.

È circostanza aggravante al pari della scalata l'ingresso ne' luoghi anzidetti per un'apertura sotterranea diversa da quella che è destinata per introdurvisi.

620. Sotto nome di *chiavi false* menzionate nel n.° 4.° dell'art. 610 sono compresi gli uncini, i grimaldelli, od altri strumenti atti ad aprire serrature, le chiavi comuni ad ogni specie di serrature, le chiavi imitate o contraffatte od alterate, e le stesse chiavi vere che o non sono destinate ad aprire quella tale serratura, o, se vi sono destinate, siano state o perdute dal padrone, o a lui sottratte con furto, con frode, o con artifizio.

621. Si avranno per *luoghi sacri*, per l'oggetto della pena di cui nell'art. 614, le Chiese o Cappelle pubbliche, le sacrestie ed ogni altro luogo destinato alla custodia delle cose alla Chiesa od alla Cappella appartenenti, o queste immediatamente annesso ed avente comunicazione interna colle medesime.

§. 2.

De' furti semplici.

622. Il furto che non è accompagnato da alcuna delle circostanze accennate nel Capo precedente è considerato come *furto semplice*, ed è punito col carcere.

623. La pena del carcere non sarà minore di un anno:

1.° Se il furto è stato commesso con destrezza sulla persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico;

2.° Se è stato commesso in uffizii o stabilimenti pubblici.

624. Il furto di aratri, di attrezzi aratorii, di prodotti o frutti staccati dal suolo o dalle piante, di legna nelle tagliate de' boschi, di alveari d'api, di piante ne' vivai, di pesci custoditi nelle peschiere, stagni od altri siffatti luoghi, di mercanzie od effetti esposti alla fede pubblica o nelle campagne, o sulle strade, o sulle fiere, o su' mercati, od in altri luoghi pubblici, sarà punito colla pena del carcere non minore di mesi sei se è stato commesso di giorno, e non minore di un anno se di notte.

625. Fuori de' casi preveduti nell'articolo precedente, pe' furti commessi nelle campagne di prodotti o frutti, di piante, di legna, e di altre cose della stessa natura, si osserveranno le seguenti norme:

1.° Se il valore della cosa rubata non eccede le lire venti, ed il furto sia stato commesso di giorno, il colpevole sarà per la prima volta punito con pene di polizia estensibili al doppio del *maximum* nel caso previsto dall' art. 115, e sempre col *maximum* di dette pene se fu commesso di notte,

2.° Se il valore della cosa rubata eccede l'indicata somma, la pena sarà del carcere non minore di un mese;

3.° In caso di recidiva, qualunque sia il valore dell'oggetto derubato, il colpevole soggiacerà alla pena del carcere non minore di tre mesi, ed alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

SEZIONE III.

Delle truffe, appropriazioni indebite, ed altre specie di frode.

626. Chiunque, sia facendo uso di falsi nomi o di false qualità, sia impiegando rigiri fraudolenti per far credere l'esistenza di false imprese, di un potere o di un credito immaginario, o per far nascere la speranza od il timore di un successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico, o con qualsivoglia altro artifizio o maneggio doloso atto ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede, si sarà fatto consegnare, o rilasciare danaro, fondi, mobili, obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, quitanze, o liberazioni che non gli spettino, ed avrà con alcuno di questi mezzi carpito la totalità o parte degli altrui beni, sarà punito col carcere con multa estensibile a lire duemila, salve sempre le pene maggiori se vi è reato di falso.

627. Sono puniti col carcere estensibile ad un anno coloro che su' pubblici mercati o sulle fiere od in occasione delle medesime si intromettono ne' contratti come sensali, se la loro mediazione avrà cooperato alla frode commessa da alcuno de' contraenti.

628. Chiunque, abusando di un foglio bianco a lui affidato portante una sottoscrizione, vi avrà dolosamente scritto sopra o fatto scrivere un'obbligazione, quietanza, o qualunque altro atto che possa

nuocere alla fortuna od alla persona di chi lo ha sottoscritto, sarà punito col carcere per un tempo non minore di sei mesi, e con multa estensibile a lire duemila.

Se il foglio non gli sarà stato affidato, il colpevole sarà punito colla pena del falso.

629. Chiunque, abusando de' bisogni, della inesperienza o delle passioni di un minore, gli avrà fatto sottoscrivere la confessione di un debito, una quietanza od altra obbligazione a suo pregiudicio, per somministrazione di danaro, di cose mobili o di oggetti di commercio, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni, e con multa estensibile a lire cinquecento, qualunque sia la forma od apparenza di tali contratti.

630. Quando ne' reati di cui è menzione negli articoli 626, 628 o 629, l'importare della cosa o della obbligazione carpita superi il valore di lire cinquecento, la pena del carcere non sarà minore di tre anni, e la multa non minore di lire trecento.

631. Chiunque avrà consumato, dissipato, alienato od in qualsiasi modo convertito in uso proprio, e con danno del proprietario o possessore, o detentore, robe, danaro, mercanzie, biglietti o qualunque altro scritto portante obbligazione o liberazione, le quali cose fossero state a lui consegnate coll'obbligo di restituirle, di presentarle, o di farne un uso od impiego determinato, è reo di appropriazione indebita, e sarà punito col carcere non minore di un mese; senza pregiudizio delle disposizioni contenute in questo libro, titolo III, nella sezione I del capo II, *Delle sottrazioni commesse dagli ufficiali o depositarii pubblici*, e nella sezione VII del capo III, *Delle rotture de' sigilli e delle sottrazioni commesse ne' luoghi di pubblico deposito.*

Se questo reato viene commesso dal cassiere od

altro impiegato qualunque d'una Banca o Casa di commercio privata, sopra cose a lui affidate in tale qualità, sarà punito colla reclusione; e se il valore non giunge a lire cinquecento, col carcere non minore di sei mesi.

632. I vetturali, i barcaiuoli ed i loro dipendenti, od altre persone incaricate di un trasporto, che abbiano alterato vini, liquori od altre mercanzie ad essi affidate, sono puniti col carcere estensibile a mesi sei, e con multa sino a lire cento, salve sempre le pene maggiori ne' casi di cui negli articoli 417 e 418.

633. Chiunque, dopo aver prodotto in una controversia giudiziaria qualche titolo, documento, od altro scritto, l'avrà in qualsiasi modo trafugato, sarà punito con multa estensibile a lire trecento.

Questa pena sarà pronunciata dalla Corte o dal Tribunale che giudicherà della controversia.

634. Colui che avrà trovato danaro od oggetti smarriti, e non ne farà prontamente la consegna, o le pubblicazioni, o notificazioni ordinate dalle leggi civili, sarà punito come segue:

1.° Se il valore della cosa trovata è maggiore di lire due, ma non eccede lire trenta, il colpevole è punito con multa eguale al doppio del valore della cosa stessa;

2.° Se il valore supera lire trenta, il colpevole è punito col carcere estensibile a sei mesi, e con multa eguale al valore della cosa trovata.

Cesserà ogni atto di procedimento quando risulterà che l'inventore ha restituito al padrone nella sua integrità la cosa trovata, o l'ha soddisfatto interamente del danno reale sofferto.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TRE PRECEDENTI SEZIONI.

635. Non ha luogo l'azione penale per le sottrazioni commesse da' mariti a danno delle loro mogli, dalle mogli a danno de' loro mariti, da un vedovo o da una vedova quanto alle cose che appartenevano al coniuge defunto, da' figli od altri discendenti a danno de' loro genitori o di altri ascendenti, da' genitori od ascendenti a danno de' figli o di altri discendenti, dal genero o dalla nuora a danno del suocero o della suocera, o viceversa, come neppure tra fratelli od affini nello stesso grado, quando convivano insieme.

Qualunque altra persona, che abbia avuta parte nelle sottrazioni suddette come correo, complice o ricettatore doloso, sarà punita secondo la disposizione della legge.

636. Quando ne' reati il valore del danno influisce sull'applicazione della pena, questo valore non si desume dall'utile ritratto dal colpevole, ma dal danno sofferto dal derubato o truffato nell'atto del reato.

637 Quando collo stesso reato siasi danneggiato il congiunto di cui nell'articolo 635 e l'estraneo, la misura del danno per l'applicazione della pena si desume da quello cagionato all'estraneo.

638. Coloro che, previo qualche trattato od intelligenza cogli autori de' reati contemplati nelle tre precedenti sezioni, ricetteranno danaro od altre cose depredate, rubate, truffate e simili, o quelle compreranno, o s'intrometteranno per farle vendere, sono puniti come complici degli stessi reati.

639. Coloro poi che, senza precedente trattato od intelligenza, avranno scientemente ricettato o comprato in tutto od in parte danaro od altre cose depredate, rubate, truffate o simili, o si saranno intro-

messi per farle vendere, saranno puniti colla reclusione per tempo non minore di anni cinque, od anche co' lavori forzati per anni dieci, se il reato importa la pena della morte o de' lavori forzati a vita; e negli altri casi, colla pena immediatamente inferiore a quella dovuta all' autore, in modo però che in nessuno di tali casi la pena possa essere inferiore al carcere.

640. I compratori, o quelli che ritengono danaro od altre cose depredate, rubate, truffate e simili, ancorchè fossero in buona fede, sopravvenendo loro la notizia che tali cose siano furtive, saranno tenuti a denunziarlo al giudice sotto pena del quadruplo, salvo quanto alla restituzione degli oggetti il disposto delle leggi civili.

641. I gioiellieri, orefici, orivolai e qualsivoglia persona che attenda alla compra o vendita di gioie, ori od argenti, gli ottonai, stagnaiuoli, calderai, rigattieri o ferravecchi, dovranno fare al sindaco del comune o ad altra autorità a ciò destinata, o in mancanza di questi al segretario del comune e in di lui assenza al segretario del giudice, una distinta e circostanziata dichiarazione di tutte le cose che compreranno e riceveranno in pegno, pagamento o permuta, oppure per vendere, esprimendone la quantità, qualità ed altri connotati, ed il prezzo per cui avranno quelle avute, ed indicando altresì il nome, cognome, patria e condizione delle persone che gliele avranno vendute o rimesse. Tale dichiarazione debb'essere fatta entro ventiquattr'ore dopo che avrà avuto luogo la vendita o rimessione.

In caso di trasgressione, le persone suddette sono punite con multa estensibile a lire cento; e se fossero recidive, col carcere per mesi tre, e colla sospensione dall'esercizio della loro professione.

Sono però eccettuate dall'obbligo della dichiara-

zione le robe che saranno comprate ne'fondachi o negozi aperti.

642. Alle stesse prescrizioni ed alle stesse pene di cui nel precedente articolo sono soggetti gli osti, i locandieri, i tavernai, i bettolieri per quelle cose che furono rimesse loro in paga, in pegno, od a titolo di custodia, da persone incognite o sospette.

643. Le persone indicate ne'due precedenti articoli non potranno nè prima della dichiarazione, nè per giorni otto dopo la medesima, variare od alterare lo stato e le forme delle cose come sopra rimesse, sotto le pene di cui in detti articoli.

644. Quando non si sarà adempiuto al prescritto degli articoli 640, 641 e 642, o si riconoscerà che le cose non dichiarate erano state rubate, se vi concorra qualche altro indizio aggravante si avrà colui che non le dichiarò per ritentore doloso, e sarà punito col carcere non minore di mesi tre.

645. Chiunque avrà contraffatto od alterato chiavi sarà punito colla pena del carcere per un tempo non minore di tre mesi; salve le pene maggiori in caso di complicità ne'reati.

Nella medesima pena incorrerà chiunque avrà fabbricato grimaldelli, ad eccezione de'chiavaiuoli per uso della loro professione.

646. È vietato a'chiavaiuoli, od altri artefici di vendere a chicchessia grimaldelli, volgarmente detti *passapertutto*, o fabbricare per figliuoli di famiglia, o per domestici, o per qualsiasi persona incognita o sospetta, chiavi di veruna sorta sulle stampe di cera od altra impronta o modello, come pure di venderle o rimetterle a'medesimi, sotto pena del carcere non minore di mesi sei, e del risarcimento de'danni che ne fossero derivati.

647. Nella stessa pena incorreranno le persone contemplate nel precedente articolo ogniqualvolta

prima di aprire usci, porte, scrigni o simili sull' allegato smarrimento della chiave, non si saranno accertate che quegli il quale ne avrà fatta ad essi la richiesta sia il padrone od il capo di casa o persona di buon nome

648. È vietato a' ferravecchi, a' venditori di ferramenta ed a chiunque faccia simile commercio, di vendere chiavi usate a figliuoli di famiglia, a domestici ed a qualsiasi persona incognita o sospetta, sotto pena di multa estensibile a lire cento, ed in caso di recidiva avrà anche luogo la pena del carcere estensibile a mesi tre.

649 Chiunque sarà colto con false chiavi indosso, alterate o contraffatte, o con grimaldelli od altri strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, se non giustificherà una ritenzione esente da colpa, sarà punito col carcere da uno a sei mesi, salvo il disposto dell' articolo 448

SEZIONE IV.

Dell' incendio e di altri modi di distruzione, guasto o deterioramento.

650. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco ad edifizii, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti dello Stato, ovvero a pubblici tempii, sarà punito co' lavori forzati per anni venti

651. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a case, fabbriche, bastimenti o navi, porti, molini natanti, barche da trasporto su' laghi e lungo i fiumi, magazzini, cantieri e a qualunque altro edifizio, - semprechè tali edifizii o manufatti siano destinati in tutto od in parte ad abitazione, ovvero siano attualmente in tutto o in parte abitati, e tanto nel caso che i medesimi siano proprii dell autore dell'incen-

dio o d'altrui, - sarà punito co'lavori forzati estensibili ad anni quindici.

652. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a case, o fabbriche, magazzini, bastimenti o navi, porti o ponti su'fiumi o torrenti, molini natanti od altri edifizi i quali non siano nè abitati nè destinati ad abitazione:

E chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco ad edifizi o manufatti che servono a pubbliche riunioni di persone, ma fuori del tempo di esse;

Sarà punito co'lavori forzati per anni dieci, se tali edifizi o manufatti sono d'altrui spettanza, - e colla reclusione estensibile ad anni sette, se appartengono all'autore dell'incendio, semprechè questi abbia volontariamente cagionato danno ad altri.

653. Chiunque avrà volontariamente appiccato il fuoco a battelli o ad altre piccole navi sul mare, od a barchette su' laghi, fiumi o torrenti a vigne, oliveti o ad altra piantagione di alberi fruttiferi, o ad altri prodotti, a selve, a boschi cedui o di alto fusto, a biade pendenti o raccolte esistenti in aperta campagna, ad ammassi o cataste di legna ed altre materie combustibili, a pagliai o fenili:

Sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette se tali oggetti sono d'altrui spettanza; - e colla reclusione estensibile ad anni cinque, se appartengono all'autore dell'incendio, semprechè questi abbia volontariamente cagionato danno ad altri.

654. Ne'casi previsti da due precedenti articoli, se il danno non eccede il valore di lire cinquecento, la pena potrà essere diminuita di uno o di due gradi.

655. Chiunque avrà volontariamente comunicato l'incendio ad uno degli edifizii, manufatti, od oggetti mentovati negli articoli precedenti, coll'appiccare il fuoco ad oggetti qualunque sieno, di sua o di altrui spettanza, i quali fossere posti in modo da comuni-

care l'incendio, - sarà punito colla medesima pena che a' termini degli stessi articoli gli sarebbe applicata nel caso in cui avesse egli appiccato direttamente il fuoco ad uno degli edifizii, manufatti od oggetti in essi articoli mentovati.

656. Le pene stabilite dagli articoli precedenti, colle distinzioni ivi contenute, saranno pure applicabili a coloro che per mezzo di una mina, od altra esplosione qualunque, avranno volontariamente distrutto alcuno degli edifizii, manufatti, od oggetti in essi indicati.

657. Chiunque volontariamente romperà o guasterà le strade ferrate, od apporrà sulle medesime qualche corpo atto ad impedire il transito delle locomotive o vetture, od a farle sortire da' *rails*, od impiegherà a questo scopo un altro mezzo qualunque, - sarà punito colla reclusione.

658. Il colpevole di volontaria sommersione di bastimenti od altre navi, di un porto, di una barca, di un molino o di un battello, - sarà punito colla reclusione non minore di anni cinque, se i manufatti sommersi erano d'altrui spettanza, - e colla reclusione estensibile ad anni cinque, se erano di sua appartenenza ed abbia egli volontariamente cagionato danno ad altri.

Qualora il danno non ecceda il valore di lire cinquecento, la pena potrà essere diminuita di uno o di due gradi.

659. Chiunque volontariamente distruggendo, rovesciando, rompendo o perforando argini, dighe e simili ripari di fiumi e di torrenti, avrà cagionato una inondazione di terreni, sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette.

660. Se da' reati contemplati negli articoli precedenti è derivata la morte di qualche persona, il colpevole sarà punito colla morte.

Se ne sono derivate ferite costituenti per sè medesime un crimine, il colpevole sarà punito co'lavori forzati a vita.

Ove ne siano derivato lesioni meno gravi, ovvero una o più persone abbiano corso imminente pericolo di morte, la pena sarà de'lavori forzati a tempo, estensibile al *maximum* a seconda de' casi, salvo il disposto dell'articolo 650.

Se però la morte o il pericolo di morte o le lesioni personali siano avvenute per circostanze che il colpevole non abbia potuto prevedere, le pene rispettivamente in questo articolo stabilite saranno diminuite di un grado.

661 Se i crimini di cui ne'precedenti articoli sono commessi in riunione di più persone, o con ribellione alla forza armata, si osserverà il disposto dell'articolo 551.

662. L'incendio delle altrui proprietà, mobili od immobili, cagionato dalla vetustà o dalla mancanza di riparazione o di palimento de'cammini, de'forni, delle fucine o simili,

O cagionato da fornaci o da fuochi accesi ne'campi ad una distanza minore di quella che fosse stabilita da'regolamenti, e, in difetto di regolamenti, ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dalle foreste, da'boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro deposito di materie combustibili;

O cagionato da fuoco o da lumi portati o lasciati senza la necessaria cautela;

O cagionato da fuochi d'artifizio accesi o lanciati con imprudenza o negligenza,

Sarà punito con multa estensibile a lire cinquecento; salva sempre l'indennità verso le parti lese.

Potranno inoltre i giudici, secondo la gravezza

della colpa, applicare pe' reati suddetti la pena del carcere estensibile a sei mesi.

663. Se i guasti alle ferrovie, o gli altri fatti previsti nell'articolo 657, o se la distruzione o la rottura delle dighe, argini o ripari di cui nell'articolo 659, siano avvenute per sola colpa, sarà inflitta la pena della multa estensibile a lire cinquecento.

664. Quando ne' casi contemplati ne' due precedenti articoli qualche persona sia rimasta perita, od offesa, si osserveranno per l'applicazione della pena le norme stabilite negli articoli 554, 555, 556 e 557.

665. Chiunque avrà costrutto fornaci od acceso il fuoco a distanza minore di quella enunciata nel 1.° alinea dell'articolo 662, sicchè potesse facilmente avvenire incendio a case, a magazzini, a capanne, ad edifizi di qualunque sorta, a mucchi di biade, di paglia di fieno o di altre materie combustibili, sebbene non siane risultato alcun sinistro accidente, sarà punito con multa non minore di lire cento.

666. Per qualunque altro volontario devastamento, rottura o guasto ad argini, a dighe, a ripari, a ponti, ad edifizi o ad altri manufatti anche di ragione privata, non compresi negli articoli precedenti, il colpevole soggiacerà alla pena della reclusione estensibile ad anni cinque, od anche solamente del carcere, a seconda de'casi e del danno arrecato.

667. Chiunque avrà volontariamente arrecato guasto o deterioramento a' fili, macchine od apparecchi telegrafici, o cagionato la dispersione delle correnti, o in altro modo qualunque interrotto o compromesso il servizio de' telegrafi, sarà punito col carcere estensibile ad un anno, o colla multa, od anche con queste pene unite, secondo le circostanze.

Quando però il reato abbia per iscopo d'impedire la trasmissione di notizie od ordini, sia nell'interesse del Governo, che in quello de' privati, la pena sarà

del carcere non minore di un anno, e potrà inoltre applicarsi la multa.

Se i guasti, deterioramenti e ogni altro danno contemplati in questo articolo sono avvenuti per sola imprudenza o negligenza, il colpevole soggiacerà a pene di polizia.

668. Chiunque con vie di fatto si opporrà all'esecuzione de'lavori autorizzati o comandati dal Governo, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni, e con multa che non potrà eccedere il quarto de'danni cagionati; salvo il preventivo avviso da darsi a termini delle leggi al proprietario qualora si tratti di lavori a farsi ne' suoi fondi.

I provocatori di tale reato soggiaceranno al *maximum* della pena

669. Chiunque avrà volontariamente abbruciato o distrutto in qualsivoglia modo registri, minute od atti originali dell'autorità pubblica, documenti, biglietti, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca contenenti o producenti obbligazione, disposizione o liberazione, sarà punito come segue:

Se i documenti distrutti sono atti dell'autorità pubblica od effetti di commercio o di banca, il colpevole è punito colla reclusione;

Se si tratta di altri documenti, il colpevole è punito col carcere.

670. Qualunque saccheggio o guasto di generi, di mercanzie o di altre cose mobili, commesso con unione o banda di persone e con aperta violenza, è punito colla reclusione non minore di anni cinque, od anche co'lavori forzati a tempo, a seconda dei casi.

Coloro però che proveranno di essere stati tratti per provocazioni o sollecitazioni a prendere parte in tali violenze, saranno puniti colla reclusione estensibile agli anni cinque.

Se i generi saccheggiati o distrutti sono granaglie o farine o vino, i capi, istigatori o provocatori soggiaceranno alla pena de' lavori forzati a tempo.

671. Chiunque avrà dolosamente traslocato od amosso termini od alberi di confine sarà punito colla pena del carcere non minore di un anno.

672. Coloro che senz'alcun titolo avranno volontariamente cagionato guasto, danno o deterioramento qualunque in un fondo altrui con un mezzo diverso da quelli indicati negli articoli precedenti:

1.° Sia tagliando od abbattendo o scavando, in qualunque luogo si trovino, alberi, viti od altre piante, rami, innesti, seminati, raccolte, erbaggi, oppure scorzando o mutilando alberi in modo da farli perire,

2.° Sia facendovi pascolare o abbandonandovi animali;

3.° Sia distruggendo in tutto o in parte siepi, chiusure di ogni genere, strumenti di agricoltura, parchi di bestie o capanne di custodi;

4.° Sia appianando o colmando fossi o canali;

Incorreranno nella pena del carcere e della multa. - Il carcere non sarà minore di tre mesi, se il danno recato supera cento lire, e non maggiore di sei mesi, se il danno non eccede il valore di cento lire. - La multa sarà estensibile sino al doppio del danno.

Le dette pene del carcere e della multa potranno, a seconda delle circostanze, essere inflitte anche separatamente.

Colle stesse norme sono puniti i colpevoli d'ogni altro danno o deterioramento con incendio, od in qualsivoglia altra guisa volontariamente arrecato, sia ad alcuno degli oggetti nel presente articolo mentovati, sia ad ogni altro mobile od immobile di altrui spettanza, e fuori de' casi già specialmente

contemplati così in questo come ne' precedenti articoli.

673. Se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati nelle strade, nelle piazze pubbliche, ne' pubblici giardini o passeggi, la pena del carcere non sarà minore di sei mesi se il danno eccede lire cento, e non sarà minore di un mese se il danno non eccede tale somma. La multa sarà estensibile a tenore del precedente articolo. Salvo a'giudici di applicare anche una sola di dette pene.

Le stesse norme saranno applicate ne'casi in cui i reati enunciati nell'articolo 672 fossero commessi di notte, oppure in odio di un pubblico funzionario o per ragione della sua carica.

674. Fuori de' casi previsti al n.° 2.° dell'articolo 672, il reato di pascolo abusivo ne'fondi altrui è punito con pene di polizia.

Sarà sempre applicato il *maximum* di queste pene al colpevole che avrà contravvenuto ad una precedente ammonizione datagli in conformità della legge di Pubblica Sicurezza.

In caso di recidiva potrà essere inflitta la pena del carcere estensibile a giorni quindici, e di una multa estensibile a lire duecento.

675. Chiunque avrà avvelenato cavalli od altre bestie da vettura, da cavalcatura o da soma, bestiami a corna, pecore, capre o porci o pesci nelle peschiere o ne' vivai, sarà punito col carcere non minore di sei mesi.

676. Chi avrà in altro modo e senza necessità volontariamente ucciso, ferito, reso inservibile o difformato alcuno degli animali quadrupedi sopra indicati, sarà punito come segue:

1.° Se il reato è stato commesso ne' fabbricati, nei recinti o nelle dipendenze o ne' fondi de' quali il padrone dell'animale ucciso o maltrattato fosse pro-

prietario, fittaiuolo o socio colonico, la pena sarà di uno a sei mesi di carcere,

2.° Se è stato commesso ne' luoghi de' quali il colpevole fosse proprietario, fittaiuolo o socio colonico, la pena sarà del carcere estensibile ad un mese;

3.° Se è stato commesso in qualunque altro luogo, la pena sarà del carcere estensibile a due mesi.

677. Colui che senza necessità uccidesse, ferisse o rendesse inservibile o deforme qualsiasi altro animale domestico in un luogo di cui il padrone dell'animale fosse proprietario, fittaiuolo o socio colonico, sarà punito con multa estensibile a lire centocinquanta, e potrà anche secondo le circostanze essere punito col carcere estensibile a due mesi.

Se tale reato sarà commesso in altro luogo, la pena sarà della multa estensibile a lire centocinquanta, salvo che si tratti di volatili sorpresi dal proprietario, fittaiuolo o socio colonico ne' terreni da essi posseduti, ed uccisi nell'istante che loro arrecano danno.

678. Sarà punito col carcere estensibile ad un anno, e con multa sino a lire cinquecento:

1.° Chi avrà senza alcun titolo estratto o fatto estrarre da qualsivoglia cavo, fiume, torrente, rivo, fonte, canale od acquedotto, acqua a lui non dovuta, e l'avrà divertita in qualunque uso;

2.° Chi per tale oggetto romperà o smoverà dighe o paratoie o simili manufatti, esistenti lungo qualche fiume, torrente, cavo, rivo, fonte, canale od acquedotto;

3.° Chi porrà ostacolo od impedimento all'esercizio del diritto che altri possono avere su queste acque;

4.° Chi infine sul corso delle medesime usurperà qualsivoglia diritto, o ne turberà il legittimo altrui possesso.

Le dette pene possono anche essere inflitte separatamente.

679. Sono puniti come colpevoli d'usurpazione di acque a termini dell'articolo precedente quelli che, avendo diritto di estrarne od usarne, abbiano dolosamente fatto costrurre bocche, o paratoie, o condotti in una forma diversa da quella stabilita o di una capacità eccedente la misura de' loro diritti.

680. I proprietarii, fittaiuoli od altri utenti, che, prevalendosi anche legittimamente delle acque, daranno luogo per qualsiasi loro fatto o negligenza ad inondazioni di strade o terre altrui, sono puniti con multa, che non eccederà il quarto de' danni cagionati.

681. Se i delitti contemplati nel presente capo sono stati commessi da guardie campestri, da guardaboschi, o da qualunque altro pubblico agente mearicato d'impedirli o prevenirli, la pena del carcere, quando avrà luogo, sarà applicata al colpevole in modo che nella sua durata superi di un mese almeno, od al più di un terzo, quella più grave che sarebbe applicata ad ogni colpevole dello stesso delitto, con che non ecceda mai il *maximum* della stessa pena.

TITOLO XI.

DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI NE' CRIMINI E NE' DELITTI

682. In tutt'i reati contro le proprietà, quando il danno non eccede lire venticinque e concorrono circostanze attenuanti, il giudice è autorizzato a diminuirne le pene nella seguente proporzione:

Se la pena è de'lavori forzati a tempo, si potrà discendere alla pena della reclusione;

Se la pena è della reclusione, si potrà discendere

a quella del carcere, con che però non sia mai minore di mesi sei.

Ove l'importo del danno ecceda le lire venticinque, ma non sorpassi le lire cento, le pene criminali sopra menzionate potranno, in concorso di circostanze attenuanti, essere diminuite di due gradi.

683. Ne' casi ne' quali è stabilita da questo Codice la pena del carcere o della multa per reati commessi o contro le persone, o contro le proprietà, se concorrono circostanze attenuanti, potrà il giudice discendere a pene di polizia.

Quando però la legge prefigge un *minimum* della pena del carcere o della multa, la diminuzione di pena non potrà aver luogo che nel limite di due gradi a partire dal *minimum* stabilito.

684. Senza pregiudizio della facoltà fatta alle Corti ed a'Tribunali co'due precedenti articoli, e delle altre diminuzioni di pena prescritte o permesse dal presente Codice; qualora ne'reati in esso Codice contemplati e punibili di pene criminali, o correzionali, concorrano circostanze attenuanti, dovranno le Corti e i Tribunali diminuire la pena di un grado.

LIBRO TERZO

TITOLO UNICO

DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE LORO PENE

CAPO I.

Delle contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico.

685. Cadono in contravvenzione:

1.° Coloro che avendo lasciato materiali o cose simili, o fatto scavi ne' luoghi pubblici e nelle pubbliche strade, trascurano di mettere i necessarii ripari e lume duranto la notte, e ciò quand'anche i luoghi e le strade siano illuminati nel modo ordinario;

2.° Coloro che, malgrado l'intimazione loro fatta dalla legittima autorità, trascurano di riparare o di demolire gli edifizii che minacciano rovina;

3.° Coloro che nelle città, borghi e villaggi, dalle finestre, dalle logge, da'balconi o da'terrazzi, ovvero nelle piazze o nelle contrade, scaricano per giuoco archibugi, pistole od altri strumenti simili, o lanciano pietre;

4.° Coloro che innanzi a' loro edifizii ammassano, gettano od espongono cose nocevoli per effetto di esalazioni insalubri;

5.° Coloro che lasciano vagare pazzi affidati alla loro custodia;

6.° Coloro che lasciano liberi ed erranti animali malefici o feroci che loro appartengono; e coloro che omettono di avvertire l' autorità quando sanno che è libero ed errante qualche animale malefico o feroce;

7.° Coloro che in luoghi pubblici incrudeliscono contro animali domestici;

8.° Coloro che ne' casi di tumulti, di naufragi, di inondazioni, di incendii o di altre calamità avranno ricusato o trascurato di fare quei lavori o servigi, o prestare que' soccorsi di cui saranno da legittima autorità richiesti;

9.° Coloro che vendono commestibili o bevande alterate, guaste e corrotte, quantunque non atte a produrre l' effetto di quelle di cui negli articoli 416 e 417;

10.° Coloro che mentiscono il proprio nome e cognome avanti le autorità che hanno diritto di richiederlo, salvo il disposto dell' articolo 354;

11.° Coloro che ricusano di ricevere le monete, aventi corso legale nello Stato, secondo il loro valore;

12.° Coloro che usano pesi o misure differenti da quelle stabilite dalla legge, e coloro che ritengono falsi pesi o false misure, anche senza farne uso, nei magazzini, nelle botteghe, fabbriche, case di commercio, piazze, o sulle fiere o mercati.

CAPO II.

Delle contravvenzioni contro le persone.

686. Cadono in contravvenzione:

1.° Coloro che gettando imprudentemente checchessia sulle pubbliche strade, od in altri luoghi di passaggio, offendono o lordano le persone;

2.° Coloro che usano contro le persone vie di fatto o minacce, od impugnano armi contro di esse, quando tali atti non costituiscano per sè un crimine o delitto;

3.° Coloro che non provocati facciano ad altri una ingiuria non annoverata fra i crimini o delitti, o, se provocati, eccedano colla ingiuria i limiti della provocazione;

4.° Coloro che trovando un fanciullo abbandonato o smarrito non lo conducono o non lo portano al sindaco del luogo più vicino, od all'uffiziale di Pubblica Sicurezza, salve le pene maggiori ne' casi previsti dall' articolo 507.

CAPO III.

Delle contravvenzioni contro le proprietà.

687. Cadono in contravvenzione:

1.° Coloro che lanciano pietre od altri corpi, od immondizie ne' giardini o ne' recinti altrui, o contro le finestre, porte, muri delle altrui case o ricoveri, o pubblici edifizii, o vi fanno appostatamente sfregi tali da guastarne o sformarne l' ornamento e la nettezza;

2.° Coloro che senza permissione entrano per qualsivoglia motivo nell'altrui fondo chiuso da muro, da

siepo o fossa, o da altro consimile riparo, o vi fanno passare bestie.

Cessa questa contravvenzione nel caso di passaggio, se la pubblica via è resa assolutamente impraticabile per colpa di tutt' altri che di colui che passa nell' altrui fondo;

3.° Coloro che senza la dovuta permissione, e fuori de' casi indicati negli articoli 624 a 625, spigolano, rastrellano o raspolano ne' campi altrui, non ancora spogliati affatto dalla raccolta;

4.° Coloro che avranno occasionato la morte o ferita di animali appartenenti ad altri, lasciando divagare pazzi, o che avranno dato causa a tali accidenti per rapidità, cattiva direzione, o carico eccessivo di vetture, cavalli od altri animali, ovvero lasciando libere ed erranti bestie malefiche o feroci.

CAPO IV.

Delle pene.

688. Le pene delle contravvenzioni sono quelle menzionate negli articoli 35 e 50 del presente Codice; ed il giudice potrà, secondo le circostanze, applicarle tanto unitamente che separatamente.

In caso di recidiva il contravventore sarà condannato al doppio della pena in cui sarà incorso per la nuova contravvenzione.

Vi ha recidiva semprechè, dopo una sentenza di condanna ad una pena di polizia, il condannato avrà nell' intervallo di un anno dalla data della sentenza commesso un'altra contravvenzione nel distretto della stessa provincia.

689. Sono inoltre confiscate:

1.° Le armi indicate sotto il n.° 3. dell'articolo 685, e quelle di cui nel n.° 2° dell' art. 686;

2.° I commestibili e le bevande enunciate al n.° 9.° dell' articolo 685, quando appartengono al venditore od a colui che ne fa spaccio;

3.° I pesi e le misure di cui al n.° 12.° dell'articolo stesso;

4.° Ed in generale, le cose che formano il soggetto della contravvenzione, o qualunque strumento che abbia servito a commetterla.

690. I motivi di scusa ed il grado di complicità nelle contravvenzioni sono valutati nella latitudine della pena.

691. Per tutte le altre contravvenzioni non indicate nel presente libro continueranno ad osservarsi, sia rispetto alle autorità competenti per conoscerne, sia rispetto alle pene da infliggersi, le disposizioni contenute ne' regolamenti particolari o ne' bandi politici o campestri.

DISPOSIZIONE GENERALE.

692. [Il Codice penale pubblicato nelle antiche provincie del Regno coll' editto 26 ottobre 1839, e il Codice penale pubblicato nelle nuove provincie colla patente 27 maggio 1852, sono abrogati.

Ogni altra legge e regolamento delle antiche e delle nuove provincie nelle materie penali contemplate dal presente Codice sono derogati in tutte le parti che formano oggetto di speciali disposizioni del medesimo, o che sono ad esso contrarie].

VITTORIO EMMANUELE

U. RATTAZZI.

INDICE DEL CODICE

LIBRO PRIMO

DELLE PENE E DELLE REGOLE GENERALI PER LA LORO APPLICAZIONE ED ESECUZIONE.

LIBRO SECONDO

DE' CRIMINI E DE' DELITTI, E DELLE LORO PENE.

LIBRO TERZO.

